

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 52 del 28-12-2022

Supplemento n. 205

mercoledì, 28 dicembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>14</b>
<b>GIUNTA REGIONALE</b>	
- Dirigenza-Decreti .....	15
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 15 dicembre 2022, n. 24889 - certificato il 16 dicembre 2022	
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3497	
- Pratica SIDIT n. 5041/2022. Concessione idraulica per la	
posa in opera di condotta acquedottistica e condotta fognaria	
in attraversamento sub alveo di corso d'acqua, tratto tombato	
non denominato (Cod. TN 38355) , angolo via Aurelia Sud e	
via della Bozzana Est ed Autorizzazione idraulica per la posa in	
opera di condotta acquedottistica e condotta fognaria in percor-	
renza nella fascia di rispetto di corso d'acqua, tratto tombato,	
non denominato (Cod. TN 3855) lungo via della Bozzana Est	
nel Comune di Viareggio (LU).	
.....	15
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 15 dicembre 2022, n. 24890 - certificato il 16 dicembre 2022	
Pratica SIDIT n. 1621/2018 (ex 20357/2012) T.U. 11/12/1933	
n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilascia-	
ta dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale	
n.3792 del 09/12/2014, per la derivazione di acque pubbliche	
sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Orbetello (GR),	
in Loc. Patanella per uso agricolo.	
.....	23
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 15 dicembre 2022, n. 24892 - certificato il 16 dicembre 2022	
R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3132, SIDIT	
n.3120/2022. Concessione di aree demaniali di un Fosso non de-	
nominato, adiacente al Fosso Canal Grande, nel bacino estrat-	
tivo di Miseglia, nel comune di Carrara (MS), occupate da un	
piazze e da un attraversamento.	
.....	27
DECRETO 15 dicembre 2022, n. 24909 - certificato il 16 dicembre 2022	
R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.	
3591, pratica Sidit n. 4971/2022. Concessione idraulica per la	
posa in opera di nuovo elettrodotto BT parallelamente al corso	
d'acqua tombato TN28461, nel Comune di Massa (MS).	
.....	33

DECRETO 15 dicembre 2022, n. 24957 - certificato il 16 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3563 - Pratica SIDIT n. 4963/2022. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di n. 14 scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'ac- qua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Bagni di Lucca (LU).	40
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale .....	
DECRETO 16 dicembre 2022, n. 24958 - certificato il 16 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di SERRAVALLE PISTOIESE, Loc. Il Cassero, per uso agrico- lo/zootecnico. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34192 - Procedimento SIDIT n. 6651/2022.	46
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 15 dicembre 2022, n. 24960 - certificato il 16 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 77/2016, 60/R/2016. Pratica idraulica n. 1460, pratica Sidit n. 1829/2019. Rinnovo della concessione, rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara (Id.n. CI 203), di un'area demaniale di pertinenza del Fosso Fossone (TN 28238), nella frazione di Marina nel Comune di Massa (MS), utilizzata come accesso carrabile.	51
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 15 dicembre 2022, n. 24976 - certificato il 16 dicembre 2022 Pratica Sidit n. 3113 - 4537 del 2022 - Concessione per il pas- saggio di un elettrodotto aereo a media tensione che attraversa il corso d'acqua denominato "Fosso di Monti" (TS2058) per la sostituzione di un sostegno verticale, da realizzarsi in località Monti, nel comune di Gaiole in Chianti (SI). Concessionario: e-distribuzione spa.	58
.....	
DECRETO 15 dicembre 2022, n. 25004 - certificato il 16 dicembre 2022 Pratica SIDIT n. 106062/2020 (ex PPC 077/2012) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilascia- ta dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1784 del 30/06/2015, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da una sorgente nel Comune di Civitella Paganico (GR), in Loc. Petriolo, per uso potabile.	68
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

<p>DECRETO 15 dicembre 2022, n. 25006 - certificato il 16 dicembre 2022  R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 -  L.R. 50/2021 - Pratica n. 3546 - SIDIT n. 5079/2022. Conces-  sione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque  reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografi-  co tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4  della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Castiglione Garfagnana  (LU).</p> <p>.....</p>	72
<p>DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25018 - certificato il 19 dicembre 2022  R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018  - L.R. 50/2021 - Pratica n. 3555 - SIDIT n. 4940/2022. Con-  cessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di  scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi dacqua del  Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi del-  l'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Borgo  a Mozzano (LU).</p> <p>.....</p>	78
<p>DECRETO 15 dicembre 2022, n. 25021 - certificato il 19 dicembre 2022  R.D. 523/1904 - L.R. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idrau-  lica n. 2184/bis - Pratica SIDIT n. 195421/2020. Proroga  concessione per occupazione temporanea della durata di due  anni dell'alveo del Torrente Aulella per la realizzazione del II  lotto della variante stradale alla S.R. 445 nel Comune di Fiviz-  zano (MS).</p> <p>.....</p>	85
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  Inferiore .....</p>	
<p>DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25024 - certificato il 19 dicembre 2022  R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 3389/2022 Pro-  cedimento di Subentro, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016,  nella titolarità della concessione rilasciata dalla Provincia di  Pisa con determina dirigenziale n.1851 del 07.05.2014, per l'u-  tilizzo del demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto  del fosso Bargigli, in loc. via San Iacopo, in Pisa, relativamente  a una porzione della particella catastale 376 fg7.</p> <p>.....</p>	89
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25032 - certificato il 19 dicembre 2022  R.D. nr. 1775/33 - R.D. nr. 523/1904 - concessione derivazione  acqua mediante pozzo ad suo civile e concessione per l'occupa-  zione di area demaniale, nel Comune di Villafranca in Lunigiana  (MS) loc. Parco Tra La Cà (prat. SIDIT n. 784/2022 C.L. n.  PC 1475/8-43).</p> <p>.....</p>	98
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25034 - certificato il 19 dicembre 2022 Pratica SIDIT n. 107674/2020 - Proc. 250/22 (rinnovo PC 894). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Bruna in località Casa Santa Teresa nel comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.</p> <p>.....</p>	103
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25035 - certificato il 19 dicembre 2022 R.D. nr. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo in via Marina Vecchia nel Comune di Massa (MS) ad uso civile (prat. SIDIT n. 502/2022 C.L. n. PC 1472/36- 226).</p> <p>.....</p>	108
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 14 dicembre 2022, n. 25036 - certificato il 19 dicembre 2022 RD 523/1904- LR 80/2015. Rinnovo concessione per attraversamento in subalveo con tubo con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Ema, loc. Ponte dei Mattioli in Comune di Bagno a Ripoli. Pratica SiDIT 18651/2019.</p> <p>.....</p>	113
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25051 - certificato il 19 dicembre 2022 R.D. nr. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca (LU) loc. S. Anna Piazzale Sforza ad uso civile (irrigazione aree a verde pubblico), (prat. SIDIT n. 3015/2019).</p> <p>.....</p>	118
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25053 - certificato il 19 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 3421/2022. Procedimento di Subentro, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016, nella titolarità della concessione rilasciata dalla Provincia di Pisa con determina dirigenziale n.1851 del 07.05.2014, per l'utilizzo del demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto del fosso Bargigli, in loc. via San Iacopo, in Pisa, relativamente alla particella catastale 377 e porzione della particella catastale 376 fg 7.</p> <p>.....</p>	123
<p>DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25082 - certificato il 19 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R nr 60/R/2016. Pratica SIDIT n.4108/2022. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato "Fosso ai Molini", località Marina di Castagneto Carducci, Comune di Castagneto Carducci (LI).</p> <p>.....</p>	132

## Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25093 - certificato il 19 dicembre 2022  
Pratica SiDIT n. 3475/2022 (Proc. n. 4984/2022) - Conces-  
sione demaniale per quattro attraversamenti stradali (tip. 4.2),  
del torrente Lanzo (TS29206), del fosso la Coscia (TS29286),  
del fosso San Lorenzo (TS29575) e del fosso Calcinai (TS30068),  
a servizio delle piste di cantiere per i lavori di adeguamento a  
quattro corsie della S.S. di Paganico n. 223, nel tratto Grosseto  
- Siena, lotto 4, tra il km 27+200 e il km 30+0238 della S.S. n.  
223, situati nel comune di Civitella Paganico (GR). Concessio-  
nario: Lanzo Società Consortile a Responsabilità Limitata.

..... 143

DECRETO 19 dicembre 2022, n. 25119 - certificato il 20 dicembre 2022  
Pratica SIDIT n. 3163/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - la  
concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso  
agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) -  
Richiedente: Podere Osteriaccia Soc. Agricola.

..... 154

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  
Centrale

DECRETO 19 dicembre 2022, n. 25121 - certificato il 20 dicembre 2022  
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-  
sione per occupazione di area demaniale per uso cantieristi-  
co per guado temporaneo sul Rio Rimpolli ed autorizzazione  
per l'esecuzione di interventi di ripristino dell'attraversamento  
Goccioloni II dell'autostrada A1 nel comune di Calenzano (FI).  
Pratica 4094. (SIDIT Pratica: 5174/2022).

..... 159

DECRETO 19 dicembre 2022, n. 25128 - certificato il 20 dicembre 2022  
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-  
sione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico  
per guado temporaneo sul Fosso MV25485 per raccordo con la  
SP8 idoneo, nel comune di Calenzano (FI). Pratica 4127 (SI-  
DIT Pratica: 5176/2022).

..... 168

## Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25136 - certificato il 20 dicembre 2022  
RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica  
n. 1007 - Pratica SIDIT n. 1420/2020. Concessione di area  
demaniale ad uso orto familiare in sponda destra del torrente  
Aulella (Cod. TN13013) in località Surrogati - Quartiere Go-  
betti nel Comune di Aulla (MS).

..... 177

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  
Inferiore

<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25149 - certificato il 20 dicembre 2022  R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 3461/2022 -  Procedimento di Subentro nella titolarità della Concessione di  cui al Decreto dirigenziale n. 13989 del 10/09/2020, ex art 36  del Regolamento 60/R/2016, per l'occupazione ad uso ricreativo  di un'area appartenente al demanio idrico, in loc. Barca di  Noce, Cascina (PI).</p> <p>.....</p>	184
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25152 - certificato il 20 dicembre 2022  R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018  - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3574 - Pratica SIDIT n.  5008/2022. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione  di n. 10 scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua  del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai  sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune  di Castelnuovo Garfagnana (LU).</p> <p>.....</p>	191
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25153 - certificato il 20 dicembre 2022  R.D. nr. 1775/33 e R.D. nr. 523/1904 - rinnovo concessione di  derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Carrara  (MS) ad uso produzione di beni e servizi e concessione occu-  pazione di area demaniale per lo scarico delle acque di troppo  pieno dell'impianto di riciclo delle acque di lavorazione nell'al-  veo del Torrente Carrione (prat. SIDIT n. 1835/2022 C.L. PC  614/23-80).</p> <p>.....</p>	198
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  Centrale .....</p>	
<p>DECRETO 19 dicembre 2022, n. 25160 - certificato il 20 dicembre 2022  R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-  sione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico  per guado temporaneo sul Rio Tralloro ed autorizzazione  per esecuzione di interventi di adeguamento dell'attraversamen-  to Goccioloni I dell'autostrada A1 nel comune di Calenzano  (FI). Pratica 4095. (SIDIT Pratica: 5170/2022).</p> <p>.....</p>	204
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25190 - certificato il 21 dicembre 2022  R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 2741 -  Pratica SIDIT n. 2647/2021. Concessione idraulica per la rea-  lizzazione di nuovo elettrodotto interrato in attraversamento  di due corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico (TN25160-  TN25224) in loc. Tana Termini nel Comune di San Marcello  Piteglio (PT).</p> <p>.....</p>	213
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  Superiore .....</p>	

<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25192 - certificato il 21 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di aree demaniali di vari corsi d'acqua posti in Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR), per attraversamenti con rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 4719/2022.</p> <p>.....</p>	219
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25214 - certificato il 21 dicembre 2022 Pratica SIDIT n. 2766/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso civile, mediante invaso ubicato nel Comune di Pienza (SI) in loc. Monticchiello.</p> <p>.....</p>	227
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25219 - certificato il 21 dicembre 2022 R.D.523/1904 - L.R. 80/2015 - Rinnovo concessione per scarico acque meteoriche nel Torrente Chiosina in comune di Calenzano. Pratica n.4036 N.Prat. SIDIT 4169/2022.</p> <p>.....</p>	231
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25220 - certificato il 21 dicembre 2022 Pratica SiDIT n. 4203/2021 (Proc. n. 5138/2021) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a MT (tip. 1.2), del fosso del Campo Trave (TS24703), in località Terra Rossa - podere Querciolina nel comune di Civitella Paganico (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.</p> <p>.....</p>	238
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25231 - certificato il 21 dicembre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2350804 - Concessione porzione da area demaniale di vari corsi d'acqua in loc. Mercatale Valdarno del Comune di Montevarchi relativa alla ricostruzione della linea MT "RENDOLA" - Pratica SiDIT 3304/2022.</p> <p>.....</p>	248
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25236 - certificato il 21 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per sostituzione di n. 2 cavi di n. 2 linee elettriche aeree MT in attraversamento sul torrente Stella e di relativi n. 3 sostegni di linea, località Catena, nel Comune di Quarrata (PT). Pratica 4156 (pratica SIDIT n. 4993/2022).</p> <p>.....</p>	255
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25250 - certificato il 21 dicembre 2022 Pratica SiDIT n. 5051/2022 (Proc. n. 6967/2022) - Conces- sione per n. 45 attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui n. 8 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) e n. 37 aerei (tip. 1.6), e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui n. 10 parallelismi e n. 9 occupazioni di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Isola del Giglio (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A. .....	264
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....	
DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25253 - certificato il 21 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area dema- niale del corso d'acqua denominato Torrente Castro, loc. Via Pietro Aretino in Comune di Arezzo per attraversamento di in- frastruttura in FO. Pratica SiDIT 4783/2022. .....	276
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25264 - certificato il 21 dicembre 2022 Pratica SiDIT n. 1917/2022 (Proc. n. 3089/2022) - Concessio- ne demaniale per quattro attraversamenti aerei con linea elet- trica a MT (tip. 1.2), di cui uno del fosso Vadone (TS40878) e tre di corsi d'acqua privi di denominazione (TS40699 - TS41435 - TS41810), in località Sasso D'Ombrone e Poggio Chiaromonte nel comune di Cinigiano (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A. .....	281
DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25283 - certificato il 21 dicembre 2022 Pratica SiDIT n.103106/2020 (ex1431/2011) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2296 del 03/08/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), per uso civile. .....	291
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore .....	
DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25285 - certificato il 21 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - SiDIT n. 2309/2022 Procedi- mento di Concessione - Occupazione di area demaniale ad uso parcheggio privato di mq 63 , censito al NCT di Pontedera, in destra idraulica del Canale Scolmatore dell'Arno nel comune di Pontedera (PI). Richiedente: Valdera S.r.l. .....	295
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	

<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25309 - certificato il 21 dicembre 2022 Pratica SiDIT n. 2073/2022 (Proc. n. 3267/2022) - Conces- sione demaniale per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a BT (tip. 11), del corso d'acqua privo di denomina- zione (TS77583) affluente del fosso di Poggio Pelato, in località Poggio Pelato nel comune di Capalbio (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.</p>	302
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25320 - certificato il 21 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comu- ne di PISTOIA, Loc. VIALE ADUA/ VIA G. AGATI, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione Pratica n. 34831 - Procedimento SIDIT 2009/2021.</p>	312
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25323 - certificato il 21 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione di un attraversamento carrabile sul Fosso della Badia in cor- rispondenza di Via Vecchia Compittra a Montale (PT). Pra- tica n. 4014. (SIDIT pratica n. 2771/2022, Procedimento n. 4140/2022).</p>	316
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25345 - certificato il 22 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 77/2016 Concessione per occupazione di aree del demanio idrico con scarico acque reflue domestiche sul corso d'acqua Fosso del Pianaccio, in Loc. Dionora, nel Comune di Montepulciano (SI). Pratica SiDIT 10345/2019.</p>	324
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25347 - certificato il 22 dicembre 2022 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3225 (SI- DIT n.1147/2020). Subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio, in località Migliarino, nel comune di Vecchia- no (PI), occupata da un approdo per ormeggio privato.</p>	330
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25349 - certificato il 22 dicembre 2022 R.D. nr. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, di cui all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 - Diga di Gangheri, Bacino di Trombacco, Comune di Fabbriache di Vergemoli (LU) - Approvazione Va- riante Piano Operativo di Svaso.</p>	337
<p>.....</p>	

<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25354 - certificato il 22 dicembre 2022 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3178 (SIDIT n.82504/2020). Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato di pertinenza di un corso d'acqua senza nome (codice BV5757) in località Asciano, nel comune di San Giuliano Terme (PI), occupata da un ponticello.</p> <p>.....</p>	344
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....</p>	
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25357 - certificato il 22 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Montefioralle in Comune di Greve in Chianti occupata da porzione di fabbricato situato in area demaniale. Pratica SiDIT 4025/2022.</p> <p>.....</p>	351
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25367 - certificato il 22 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV47395 affluente del Botro degli Strulli, in loc. Onci del Comune di Colle di Val d'Elsa per il mantenimento dello scarico imhoff Onci CVD-DE04 Collettore di fognatura nera-mista. Pratica SiDIT n. 4271/2022.</p> <p>.....</p>	358
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25369 - certificato il 22 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Loc. Pozzo Nuovo, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica Sidit n. 1245/2020-1186/2020 (codice locale: CSA2018_00007).</p> <p>.....</p>	364
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25371 - certificato il 22 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Impruneta (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 16 particella 70 Pratica SIDIT n. 3230/21.</p> <p>.....</p>	368
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25378 - certificato il 22 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3034 - Pratica SIDIT n. 3470. Voltura della concessione idraulica approvata con Determinazione Dirigenziale Provincia di Pistoia n. 95619 del 25/06/2010 (ex Pratica n. 1796/P) per l'attraversamento del corso d'acqua denominato Forra (MV 10831) in Loc. Vallino di Tiberio nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).</p> <p>.....</p>	372

- DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25387 - certificato il 22 dicembre 2022  
RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2841 -  
Pratica SIDIT n. 3309/2022. Variante alla concessione idraulica  
rilasciata con D.D. n. 708 del 20/01/2022 per i lavori di posa  
in opera di tubazione con cavo elettrico staffato a manufatto  
esistente in attraversamento di corso d'acqua non denominato  
(TN 32655), affluente del Torrente Vinchiana, in Loc. "Le Ven-  
ne", frazione Vinchiana nel Comune di Lucca (LU).  
..... 407
- DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25390 - certificato il 22 dicembre 2022  
R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n.  
3341 - Pratica SIDIT n. 5047/2022. Concessione temporanea  
ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di ponteggio  
per la sostituzione di tubazione di scarico olio trasformatori in  
loc. Turrite nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU).  
..... 414
- DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25392 - certificato il 22 dicembre 2022  
R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.  
2722, pratica Sidit n. 456/2022. Concessione idraulica di un'area  
demaniale di pertinenza del Torrente Pizzorna, tratti Cod.  
TN 28899 e TN 28766, nella Frazione di Chifenti, nel comune  
Borgo a Mozzano (LU), occupata da un piazzale e scarichi e da  
occupare con due scogliere.  
..... 427
- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  
Superiore .....
- DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25393 - certificato il 22 dicembre 2022  
T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016  
- Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficia-  
le pubblica dal Fiume Arno in Comune di Subbiano (AR) loc.  
Calbenzano per uso agricolo rilasciata dalla Provincia di Arezzo  
con Determinazione Dirigenziale 25/AD del 25/01/2012 e retti-  
ficata con D.D. n. 55/AD del 17/04/2012 - Pratica 5541/2020  
SIDIT (Codice locale Rin002\_CSU1953\_00003). Approvazio-  
ne del disciplinare di concessione.  
..... 435
- DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25395 - certificato il 22 dicembre 2022  
T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotter-  
ranee per uso Civile - Nuova concessione di prelievo da nuovo  
pozzo P2 ubicato nel comune di Comune di Scandicci (FI),  
Loc. Casellina; NCT foglio 11 particella 1018. Pratica: Sidit  
3091/2021 - Nuova Concessione.  
..... 439

- DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25400 - certificato il 22 dicembre 2022  
T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotter-  
ranee per uso Civile - Nuova concessione di prelievo da nuovo  
pozzo P1 ubicato nel comune di Comune di Bagno a Ripoli  
(FI), Loc. San Donato in Collina; NCT foglio 50 particella  
115. Pratica: Sidit 3473/2022 codice locale 3678\_P1 CA07  
Imbocco Nord - Nuova Concessione. . . . . 444
- DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25423 - certificato il 22 dicembre 2022  
T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotter-  
ranee per uso civile - Nuova concessione di prelievo da nuovo  
pozzo P1 ubicato nel Comune di Scandicci (FI), Loc. Casellina.  
Pratica: Sidit 3090/2021 - Nuova Concessione. . . . . 449
- DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25431 - certificato il 22 dicembre 2022  
R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 50/2021. Concessione porzione  
da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Strol-  
la - MV44288, nel Comune di Castellina in Chianti (SI) per il  
mantenimento dello scarico IDL FIORAIE - CCHSR05 - Pra-  
tica SiDIT n. 4228/2022. . . . . 454

# SEZIONE

I





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24889 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3497 - Pratica SIDIT n. 5041/2022. Concessione idraulica per la posa in opera di condotta acquedottistica e condotta fognaria in attraversamento sub alveo di corso d'acqua, tratto tombato non denominato (Cod. TN 38355) , angolo via Aurelia Sud e via della Bozzana Est ed Autorizzazione idraulica per la posa in opera di condotta acquedottistica e condotta fognaria in percorrenza nella fascia di rispetto di corso d'acqua, tratto tombato, non denominato (Cod. TN 3855) lungo via della Bozzana Est nel Comune di Viareggio (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027923

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza, presentata dalla Società Gaia S.p.A. con sede legale in via Donizetti, 16 Marina di Pietrasanta (LU), codice fiscale/partita IVA 01966240465, sia per la richiesta di Concessione idraulica per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua non denominato (Cod. TN 3855) relativa alla posa in opera di condotta acquedottistica e condotta fognaria in attraversamento sub alveo di corso d’acqua, tratto tombato del corso d’acqua di cui sopra ubicato in angolo via Aurelia Sud e via della Bozzana Est, sia Autorizzazione idraulica per la percorrenza con condotta acquedottistica e condotta fognaria nella fascia di rispetto del corso d’acqua tratto tombato, non denominato (Cod. TN 3855) lungo via della Bozzana Est nel Comune di Viareggio (LU), recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 363180 del 23/09/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai

seguenti elaborati a firma dell' Ing. Stefano Nadotti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa -Carrara al n. 598:

- Relazione tecnica generale e fotografica;
- Tav. 1.1 Planimetria su CTR e catastale;
- Tav. 1.2 Stato di Fatto e di Progetto;
- Dichiarazione ex art. 1 c. 6 L.R. 21/2012;

Elenco documenti integrativi pervenuti con nota Prot. n. 413986 del 01/11/2022:

- Relazione Tecnica integrativa;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica art. 3 c. 5 lettere a), b), c), d) e) L.R. 41/2018;

Elenco documenti integrativi pervenuti con nota Prot. n. 424045 del 08/11/2022:

- TAV. AU.1 Stato di fatto e di progetto – dettaglio planimetria interferenza;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (Cod. TN 3855) relativa alla posa in opera di condotta acquedottistica e condotta fognaria in attraversamento sub alveo di corso d'acqua, tratto tombato del corso d'acqua di cui sopra ubicato in angolo via Aurelia Sud e via della Bozzana Est individuata al NCEU in vari mappali al confine tra i Fogli 34 e 38 del Comune di Viareggio (LU) nonché di richiesta di autorizzazione idraulica per la percorrenza con condotta acquedottistica e condotta fognaria nella fascia di rispetto del corso d'acqua tratto tombato, non denominato (Cod. TN 3855) lungo via della Bozzana Est nel Comune di Viareggio (LU), individuata al NCEU in vari mappali al confine tra i Fogli 34 e 38 del Comune di Viareggio (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 29/08/2022 per oneri istruttori tramite IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana ed ha assolto l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su domanda con marca virtuale Aut. n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 3497 – Pratica SIDIT 5041/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e le prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio della condotta di regimazione corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata

negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o

altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 11.0: Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00), e la riduzione del canone concessorio nella misura massima del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017),

nonché l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'annualità in corso (2022) pari al 7,1 % stabilito con D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022, per un totale del canone demaniale pari a € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0436049 del 14/11/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 42,84 (euro quarantadue/84) quale rateo (2/12) canone anno 2022, versamento di € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 21,42 (euro ventuno/42) quale imposta regionale anno 2022 (compreso aggiornamento inflazione anno 2022) e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 17/11/2022 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 42,84 (euro quarantadue/84) quale rateo (2/12) canone anno 2022;
- € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 17/11/2022 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN n. IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 42,84 (euro quarantadue/84) quale rateo (2/12) canone anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo virtuale Aut. n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Gaia S.p.A. con sede legale in via Donizetti, 16 Marina di Pietrasanta (LU), codice fiscale/partita IVA 01966240465, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (Cod. TN 3855) relativa alla posa in opera di condotta acquedottistica e condotta fognaria in attraversamento sub alveo di corso d'acqua, tratto tombato, di cui sopra ubicato in angolo via Aurelia Sud e via della Bozzana Est ed individuata al NCEU in vari mappali al confine tra i Fogli 34 e 38 del Comune di Viareggio (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3497 – Pratica SIDIT n. 5041/2022;
2. DI AUTORIZZARE la Società Gaia S.p.A., per la percorrenza con condotta acquedottistica e condotta fognaria nella fascia di rispetto del corso d'acqua tratto tombato, non denominato (Cod. TN 3855) lungo via della Bozzana Est nel Comune di Viareggio (LU), individuata al NCEU in vari mappali al confine tra i Fogli 34 e 38 del Comune di Viareggio (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e

rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3497 – Pratica SIDIT n. 5041/2022;

3. DI AUTORIZZARE la Società Gaia S.p.A., alla realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione di condotta acquedottistica e condotta fognaria in attraversamento sub alveo di corso d'acqua, tratto tombato, di cui sopra ubicato in angolo via Aurelia Sud e via della Bozzana Est così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 3497 – Pratica SIDIT n. 5041/2022;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari, e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 300,00 (euro trecento/00), e la riduzione del canone concessorio nella misura massima del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), nonché l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'annualità in corso (2022) pari al 7,1 % stabilito con D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022, per un totale del canone demaniale pari a € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
7. DI INVIARE il presente atto tramite pec alla Società richiedente;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24890 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1621/2018 (ex 20357/2012) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3792 del 09/12/2014, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Orbetello (GR), in Loc. Patanella per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027964

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 23/10/2018 n. 490286 dalla Bisconti Maurizio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3792 del 09/12/2014, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Orbetello (GR) - Pratica SIDIT n.1621/2018 (ex 20357/2012).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal Sig. Bisconti Maurizio legale rappresentante della Bisconti Maurizio, in data 12/12/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Patanella individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio n.37 particella n.437;
- il volume annuale è di 12.239,50 (dodicimiladuecentotrentanove virgola cinquanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 10,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,39 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Bisconti Maurizio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3792 del 09/12/2014, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Orbetello (GR), in Loc. Patanella, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.37 particella n.437, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.1621/2018 (ex 20357/2012);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 10,00 (dieci) litri al secondo, una portata media annua di 0,39 (zero virgola trentanove) litri al secondo per un volume massimo di 12.239,50 (dodicimiladuecentotrentanove virgola cinquanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui a decorrere dalla data del Provvedimento di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

**9eeea18a1c9607266f114029f29bed7ff8938435d110d6a7bc07c1ef47acc98**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24892 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3132, SIDIT n.3120/2022.  
Concessione di aree demaniali di un Fosso non denominato, adiacente al Fosso Canal Grande, nel bacino estrattivo di Miseglia, nel comune di Carrara (MS), occupate da un piazzale e da un attraversamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027998

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA l'istanza di concessione inviata dallo Studio Rocgeo di Massimo Gardenato per conto della Figaia Cave S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, P.Iva 01040810119, con sede legale a Luni (SP), in via Aurelia n.351, protocollata da Regione Toscana con n° prot. 0099039 il 10/03/2022, perfezionata con pec del 10/06/2022 (prot. 0238826), con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica:

- relazione tecnica
- tav.1 corografia di inquadramento
- tav.2 inquadramento catastale
- tav 3 planimetria;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di due aree ad uso piazzale (mq 1.520) ed attraversamento (m 45 di lunghezza), interferenti con un'area demaniale, priva di denominazione e di funzionalità idraulica, adiacente al Fosso Canal Grande, nel bacino estrattivo di Miseglia, nel comune di Carrara (MS), identificata catastalmente al foglio 35 e confinante con i mappali 115, 118, 160, 325 e 365;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 3132, SIDIT n. 3120/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

RITENUTO di stabilire che la concessione è rilasciata per 9 anni, a partire dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che la suddetta occupazione rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto viene rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che in data 03.11.2022 il sig. Franzoni Andrea, amministratore unico della Figaia Cave S.p.A., ha sottoscritto il disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che la società dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'uso 2.2 (attraversamento m 45 di lunghezza) è di € 300,00 e per l'uso 4.2 (piazzale mq 1.520) è di € 5.320,00, per un totale di € 5.620,00, come stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 888/2017, aggiornata dalla deliberazione regionale 1219/2022;

RISCONTRATO che la società ha versato € 5.620,00 di canone per l'anno 2022 il 10.10.2022, mediante bonifico bancario intestato alla concedente;

RISCONTRATO che la società ha versato € 2.810,00 di imposta regionale per l'anno 2022, istituita con L.R. n.2 del 30/12/1971 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018, il 10.10.2022, mediante bonifico bancario intestato alla concedente;

RISCONTRATO che la società, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito a favore della Concedente il deposito cauzionale di € 5.620,00, pari a una annualità del canone demaniale, mediante polizza fidejussoria rilasciata da ASH Ag. Assigolfo srl in data 10.10.2022;

RISCONTRATO che la suddetta società ha versato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (id n.01201497026831 del 08.07.2022);

RISCONTRATO che la società ha ottemperato anche alle spese di registrazione del presente atto, presso l'Agenzia Delle Entrate, di € 1.011,60, in data 11.10.2022, mediante modello F24;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

#### PRESCRIZIONI

la società concessionaria è obbligata a:

-assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-non utilizzare le aree in concessione in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Stazzema come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo alla società concessionaria interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione delle aree in concessione;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le aree oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali interessate, nonché delle opere presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio

senza che la società concessionaria possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuta alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali, ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, la società concessionaria è obbligata a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora non provveda, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sulla società concessionaria inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza della società concessionaria, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dalla medesima, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore della società concessionaria;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Figaia Cave S.p.A., P.Iva 01040810119, con sede legale a Luni (SP), in via Aurelia n.351, la concessione di due aree demaniali ad uso piazzale (mq 1.520) ed attraversamento (m 45 di lunghezza), interferenti con un'area demaniale, priva di denominazione e di funzionalità idraulica, adiacente al Fosso Canal Grande, nel bacino estrattivo di Miseglia, nel comune di Carrara (MS), identificata catastalmente al foglio 35 e confinante con i mappali 115, 118, 160, 325 e 365;
2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dall'Amministratore unico della società in data 03.11.2022;
3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. di dato atto che il canone demaniale annuo che la società dovrà corrispondere annualmente per l'uso 2.2 (attraversamento m.45 di lunghezza) è di € 300,00 e per l'uso 4.2 (piazzale mq.1.520) è di € 5.320,00, per un totale di € 5.620,00, come stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 888/2017, aggiornata dalla deliberazione regionale 1219/2022;
5. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di € 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
6. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato dalla stessa;

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24909 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3591, pratica Sidit n. 4971/2022. Concessione idraulica per la posa in opera di nuovo elettrodotto BT parallelamente al corso d'acqua tombato TN28461, nel Comune di Massa (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028009

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la DGRT 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza inviata da E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, di seguito denominata “concessionario”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n° 0386050 in data 11/10/2022, avente ad oggetto “Aut\_2481516\_113547976. Istanza di rilascio Autorizzazione idraulica per attraversamento Fosso Tombato TN28461 per la posa in opera di nuovo elettrodotto BT interrato per la realizzazione di nuova linea elettrica sotterranea necessario all’allacciamento ad abitazione in Via delle Macchiette nel Comune di Massa (MS)”, perfezionata con pec, acquisita al protocollo con n. 0464904 del 30/11/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma del geom. Aliboni Gianluca iscritto al Collegio dei Geometri di Massa Carrara al n. 810:

Stralcio planimetrico CTR -scala 1:10000,

Stralcio planimetrico CTR -scala 1:5000,

Planimetria catastale -scala 1:1000,  
Aereofoto,  
Relazione tecnica descrittiva delle opere,  
Relazione fotografica,  
Caratteristiche tecniche delle opere;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 100,00, con bonifico del 26.10.2022 (IBAN IT89-0076-0102-8000-0103-1575-820)  
-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l'istanza, mediante modello F24 (data valuta beneficiario: 25.10.22),  
-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante modello F24 (data valuta beneficiario :20.12.2022);

PRESO ATTO che con l'istanza inoltrata la Società proponente intende chiedere la concessione e contestualmente l'autorizzazione idraulica per realizzare un nuovo scavo a cielo aperto a trincea di ml. 10,00, per la posa in opera di un nuovo elettrodotto BT interrato, in via delle Macchiette (foglio 127 mapp. 838 – FG. 128 mapp.1374) nel Comune di Massa (MS), parallelamente al corso d'acqua tombato TN28461;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 per le opere in progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3591, pratica SIDIT n. 4971/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

**PRESCRIZIONI TECNICHE**

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno a partire dalla data del presente decreto;
- l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori avrà la durata di 3 anni, a partire alla data del presente decreto;
- durante l'esecuzione di lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione di lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno ingombrare il meno possibile il corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- durante la posa in opera del nuovo elettrodotto BT interrato è necessario non interferire in alcun modo con la tubazione né con l'area catastalmente demaniale;
- l'attraversamento del corso d'acqua è necessario che effettuato tramite spingitubo, senza rimuovere né danneggiare il canale tombato TN28461;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

DATO ATTO che il rilascio della concessione per l'attraversamento è condizionato al regime concessorio degli attraversamenti esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche la condotta dovrà essere conseguentemente modificata, a totale onere del richiedente la concessione;

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltretutto dell' opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dell' opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all' opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell' area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel

R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese, i luoghi alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone demaniale da corrispondere alla Regione Toscana per l'uso 11 (attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti per lunghezza pari o inf. a 100 m.) è pari a € 300,00 al quale si applica la riduzione 20% (Art.29 c.5 Reg 60/R/2016) e pertanto l'importo dovuto per anno solare è di € 257,04 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto con nota prot. 0474008 del 06/12/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n.0482221 in data 13.12.2022;

- € 21,42 quale rateo (mese di dicembre) canone 2022,
- € 257,04 quale deposito cauzionale,
- € 10,71 quale imposta regionale anno 2022,

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di rilasciare a E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione di un'area demaniale di pertinenza di un corso d'acqua tombato TN28461 nel Comune di Massa (MS) (foglio 127 mapp. 838 – FG. 128 mapp.1374), per la posa in opera, mediante un nuovo scavo a cielo aperto a trincea di ml. 10,00, di un nuovo elettrodotto BT interrato, in parallelo allo stesso corso d'acqua;
2. di stabilire che la presente concessione avrà la validità 19 anni, a partire dalla data del presente decreto e che il canone di concessione dovuto è di € 257,04, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 aggiornata dalla DGRT 1219/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 3 di dare atto che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016;
4. di disporre che la gestione dell' area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, E-Distribuzione S.p.A. all'esecuzione dei lavori specificati in narrativa che dovranno iniziare entro 1 anno a partire dalla data del presente decreto e di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione degli stessi avrà la validità 3 anni, sempre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

6. di dare atto che il presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di notificare il presente atto a E-Distribuzione S.p.A. ;

8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24957 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3563 - Pratica SIDIT n. 4963/2022. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di n. 14 scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Bagni di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027941

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società G.A.I.A. S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0399766 del 20/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica SIDIT n. 4963/2022, presentata da Gianfranco Degl’Innocenti in qualità di rappresentante legale della G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Albo Ingegneri della provincia di Massa Carrara (MS) al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d’acqua
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 569 ASTRACACCIO)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 71 prossimità part. 422	Scarico DN160 in pvc nel <b>Torrente Lima (TN25879)</b> , sito in loc. Astracaccio Coord.Gauss Boaga X= 1632538.1 Y= 4876957.0
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 572 GIARDINETTO)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 77 prossimità part. 426	Scarico DN350 in cemento nel <b>Torrente Lima (TN25173)</b> , sito in loc. Giardinetto Coord.Gauss Boaga X= 1634161.77 Y= 4878012.47
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 573 SAN GEMIGNANO)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 89 prossimità part. 295	Scarico DN200 in pvc nel <b>Rio San Gemignano (TN26763)</b> , sito in loc. San Gemignano Coord.Gauss Boaga X= 1629641.74 Y= 4876478.74
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Scarico DN200 in pvc nel <b>Torrente Lima (TN25652)</b> , sito in loc. Scesta

(rif. 574 COCCIGLIA-SCESTA)	foglio 72 prossimità part. 348	Coord.Gauss Boaga X= 1632826.28 Y= 4877307.43
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 575 CEBRONI-COCOLAIO)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 70 prossimità part. 558	Scarico DN200 in pvc nel <b>Fosso Rifologna (TN25589)</b> , sito in loc. Cocolaio Coord.Gauss Boaga X= 1631617.5 Y= 4877431.0
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 576 FABBRICHE DI CASABASCIANA)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 122 prossimità part. 15	Scarico DN160 in pvc nel <b>Torrente Liegora (TN26987)</b> , sito in loc. Fabbriche di Casabasciana Coord.Gauss Boaga X= 1631095.15 Y= 4875630.33
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 579 BRANDEGLIO)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 141 prossimità part. 633	Scarico DN300 in pvc nel <b>Rio della Fontana (TN28612)</b> , sito in loc. Brandeglio Coord.Gauss Boaga X= 1631272.6 Y= 4873394.9
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 580 PIAN DEI BERCI)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 94 prossimità part. 199	Scarico DN160 in pvc nel <b>Rio della Casetta (TN28129)</b> , sito in loc. Pian dei Berci Coord.Gauss Boaga X= 1624165.78 Y= 4873955.41
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 583 MOBBIANO-ARTARI)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 89 strada prossimità part. 189	Scarico DN160 in pvc corrugato nel <b>corso senza nome (TN26847)</b> , sito in loc. Mobbiano Coord.Gauss Boaga X= 1629034.69 Y= 4876665.05
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 586 MONTEFEGATESI 3)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 40 prossimità part. 875	Scarico DN200 in pvc nel <b>corso senza nome (TN24014)</b> , sito in loc. Montefegatesi Coord.Gauss Boaga X= 1627754.69 Y= 4879913.09
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 587 CRASCIANA 2)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 144 prossimità part. 184	Scarico DN300 in pvc nel <b>corso senza nome (TN28711)</b> , sito in loc. Crasciana Coord.Gauss Boaga X= 1633614.9 Y= 4873672.7
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 588 PIEVE DI MONTI DI VILLA)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 92 prossimità part. 263	Scarico DN300 in pvc nel <b>corso senza nome (TN26860)</b> , sito in loc. Pieve di Monti di Villa Coord.Gauss Boaga X= 1625982.56 Y= 4875724.75
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 591 DOMINILLO)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 99 prossimità part. 1225	Scarico DN160 in pvc nel <b>Torrente Lima (TN27614)</b> , sito in loc. Dominillo Coord.Gauss Boaga X= 1627967.6 Y= 4874473.6
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 592 LIMANO 2)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 75 prossimità part. 148	Scarico DN500 in cemento nel <b>Rio Berto (TN25111)</b> , sito in loc. Limano Coord.Gauss Boaga X= 1634480.14 Y= 4878699.88

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico dei suddetti scarichi di acque reflue urbane;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 4963/2022, pratica idraulica n. 3563;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che le opere:

- non alterano il buon regime delle acque;
- non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e sono compatibili con la presenza di opere idrauliche;

- non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggravano il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggravano il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa; in alternativa: il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di bollo virtuale, Aut. Agenzia Entrate n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 23/11/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.998,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.998,80 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.499,40 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.187,54 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 23/11/2022;

#### DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate, a firma del tecnico Ing. Matteo Bertoneri, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, la Concessione per l'occupazione di n. 14 scarichi di acque reflue urbane con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Bagni di Lucca (LU), e più precisamente :
  - 569 ASTRACACCIO - rif. id n. 03F07SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 572 GIARDINETTO - rif. id n. 03F11SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 573 SAN GEMIGNANO - rif. id n. 03F12SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 574 COCCIGLIA-SCESTA - rif. id n. 03F13SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 575 CEBRONI-COCOLAIO - rif. id n. 03F14SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 576 FABBRICHE DI CASABASCIANA - rif. id n. 03F15SC01 nell'All. 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 579 BRANDEGLIO - rif. id n. 03F20SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 580 PIAN DEI BERCI - rif. id n. 03F21SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 583 MOBBIANO-ARTARI - rif. id n. 03F29SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 586 MONTEFEGATESI 3 - rif. id n. 03F35SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 587 CRASCIANA 2 - rif. id n. 03F09SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 588 PIEVE DI MONTI DI VILLA - rif. id n. 03F40SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 591 DOMINILLO - rif. id n. 03F02SC03 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
  - 592 LIMANO 2 - rif. id n. 03F39SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2.998,80 (duemilanovecentonovantotto/80), secondo quanto riportato al punto 6.4 – Scarichi acque – acque reflue urbane, dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI PARTECIPARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24958 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di SERRAVALLE PISTOIESE, Loc. Il Cassero, per uso agricolo/zootecnico. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34192 - Procedimento SIDIT n° 6651/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027978

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 17/06/2019 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 242355 il richiedente FATTORIA IL CASSERO DI GIOVANNETTI PAOLO ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune SERRAVALLE PISTOIESE, Loc. Il Cassero, Fosso Acqua Rosa per uso agricolo/zootecnico per una portata media di 0,67 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO delle seguenti prescrizioni tecniche:

- dovrà essere garantito l'accesso al corso d'acqua al personale preposto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione ovvero il mantenimento delle opere descritte nel Disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 35,05, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente FATTORIA IL CASSERO DI GIOVANNETTI PAOLO ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a FATTORIA IL CASSERO DI GIOVANNETTI PAOLO C.F. 01661340479, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di SERRAVALLE PISTOIESE, Loc. Il Cassero, Fosso Acqua Rosa, per uso agricolo/zootecnico per una portata media di 0,67 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la realizzazione delle opere e lavorazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati citati
4. di disporre che la realizzazione delle opere idrauliche sia sottoposta alle prescrizioni tecniche individuate in premessa;
5. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;

6. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
8. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 8,76;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di SERRAVALLE PISTOIESE;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *34192\_Disciplinare*  
*bc6b16496597417fda2ba3b900875f45dfdbab97aadb2e37db642b428c19da1e*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24960 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 77/2016, 60/R/2016. Pratica idraulica n. 1460, pratica Sidit n. 1829/2019. Rinnovo della concessione, rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara (Id.n. CI 203), di un'area demaniale di pertinenza del Fosso Fossone (TN 28238), nella frazione di Marina nel Comune di Massa (MS), utilizzata come accesso carrabile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027987

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. n. 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti, il rilascio della concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4 del suddetto articolo;

VISTA l'istanza presentata alla Provincia di Massa Carrara in data 22.09.2015 dal sig. Pate Santo Fabrizio anche per conto della sig.ra Finazzi Daniela, di seguito denominati “concessionari”, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A) firmato in data 13.12.2022 di rinnovo della concessione (C.I.203) di un'area di mq. 33 appartenente al demanio idrico fluviale, derivata dalla copertura di un tratto del Fosso Fossone, in località Marina di Massa (MS) e pertinenza dell'unità immobiliare censita al Catasto al foglio 145, mappale 629/5;

DATO ATTO che oggetto della concessione, da rilasciare ai sensi della L.R. 77/2016 e s.m. e i. è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, del bene demaniale suddetto che rappresenta l'unico accesso alla proprietà del richiedente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata all'istanza il numero di pratica idraulica 1460 e di pratica Sidit 1829/2019;

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dal 13.06.2019, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che dovrà essere corrisposto dai concessionari per l'area in concessione, stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 888/2017, aggiornato

dalla deliberazione regionale 1219/2022, è di € 107,01 (importo comprensivo della riduzione del 60% in quanto unico accesso alla proprietà) ed è soggetto a revisione da parte della Concedente, in base all'indice annuo di inflazione programmata accertato dall'ISTAT;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, così come previsto dalla L.R. n. 77/2016, il Concessionario ha dimostrato, con la produzione delle relative attestazioni agli atti d'ufficio, di aver corrisposto:

- il canone di occupazione richiesto fino al 2022,
- l'imposta regionale anni 2021 e 2022, pari al 50% del canone demaniale dello stesso anno,
- l'imposta regionale in forma agevolata (maggiorazione del 20% calcolata sugli importi stabiliti dalla Provincia di Massa Carrara dal 2011 al 2015);
- l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) che riporta il seguente identificativo: 01201885363731e la data del 06.09.2022;
- la cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

PRESO ATTO che il sig. Pate Santo Fabrizio in data 09/12/2022 (prot. 0477904) ha corrisposto il conguaglio per il canone 2022, per l'imposta regionale 2022 e per la cauzione, dovuti ai sensi della deliberazione regionale n.1219/2022;

DATO ATTO che il Settore competente ha valutato i presupposti per il rinnovo, ai sensi dell'art 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 9 anni, decorrenti dal 13.06.2019, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il sig. Pate Santo Fabrizio e la sig.ra Finazzi Daniela sono tenuti ad osservare le condizioni stabilite nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 13.12.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che i concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione sono tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali, ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari sono obbligati a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora i concessionari non provvedano agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sui concessionari inadempienti;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di rinnovare per 9 anni, a decorrere dal 13.06.2019, la concessione (CI 203) rilasciata al sig. Pate Santo Fabrizio e alla sig.ra Finazzi Daniela dal Settore Lavori Pubblici-Viabilità-Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara di un'area demaniale di pertinenza del Fosso Fossone (TN 28238), nella frazione di Marina nel Comune di Massa (MS), utilizzata come accesso carrabile;
2. di dare atto che il canone annuale di concessione, stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 888/2017, aggiornato dalla deliberazione regionale 1219/2022, è di € 107,01 (importo comprensivo della riduzione del 60% in quanto unico accesso alla proprietà) ed è soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana;
3. di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
4. di disporre che l'occupazione dell'area sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nel disciplinare (allegato A) sottoscritto in data 13.12.2022 dal sig. Pate Santo Fabrizio e dalla sig.ra Finazzi Daniela e parte integrante e sostanziale del presente atto; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; i destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di concedere alla Provincia di Massa Carrara il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di euro 232,96, intestato all'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, versato dai concessionari in data 17.06.2014 sul c/c postale 11167548, per la concessione idraulica n. CI 203;

7. di trasmettere il presente provvedimento a Pate Santo Fabrizio, Finazzi Daniela e alla Provincia di Massa Carrara, per i provvedimenti di propria competenza;

8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*0143f5240c5c8eebb6296b0a7de1ee0c5f52a55865db7d5c0ad46cfae675a30d*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 24976 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: Pratica Sidit n. 3113 - 4537 del 2022 - Concessione per il passaggio di un elettrodotto aereo a media tensione che attraversa il corso d'acqua denominato "Fosso di Monti" (TS2058) per la sostituzione di un sostegno verticale, da realizzarsi in località Monti, nel comune di Gaiole in Chianti (SI). Concessionario: e-distribuzione spa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027976

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28*”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000 , (Pratica SiDIT n.3113 - 4537 del 2022) acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 305613 del 02/08/2022 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale composta singolarmente da:

- Relazione Tecnica descrittiva, Elaborati Grafici e Relazione Fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Mauro Stefanucci, prevede la sostituzione di un sostegno verticale per il passaggio di un elettrodotto aereo a media tensione che attraversa il corso d’acqua denominato “Fosso di Monti” (TS2058), da realizzarsi in località Monti, nel comune di Gaiole in Chianti (SI), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il fosso di “Fosso di Monti” (TS2058), riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in oggetto sussistono i presupposti di cui all’art. 40 del Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali approvato con DGRT 60/R/2016 che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all’importo del canone determinato ai sensi dell’articolo 35;

PREDISPOSTO l’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, in cui è individuato distintamente l’attraversamento del corso d’acqua sopra indicato, oggetto della presente

concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 344972 del 09/09/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e

comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### > PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interessano l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it)), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
    - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"

- D.P.G.R. 48/R/2003 “*Regolamento Forestale*”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- l’esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell’interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/ D.L, con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l’esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l’area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell’agevolazione richiesta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016, prevista dall’art. 29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO che il canone demaniale (Elettrodotti Aerei a Media Tensione - Tip. 1.2) dovuto per l'anno in corso, ammonta a € 82,95 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopraccitata:

- ha provveduto al versamento, a titolo di indennizzo per le annualità 2017-2018-2019-2020-2021 e parte del 2022, di occupazione senza titolo del bene demaniale, dell'importo complessivo di € 464,49, determinato ai sensi della DGRT 888/2017;
- ha provveduto, per l'anno 2022 al versamento dell'importo di € 27,65 pari a 4/dodicesimi del canone annuo ;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 82,95, pari ad una annualità del canone;
- ha provveduto al pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 pari ad € 13,83 ai sensi della L.R. n. 2/1971;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare a *e-distribuzione s.p.a.*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, la concessione per il passaggio di un elettrodotto aereo a media tensione che attraversa il corso d'acqua denominato "Fosso di Monti" (TS2058) per la sostituzione di un sostegno verticale, da realizzarsi in località Monti, nel comune di Gaiole in Chianti (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/11/2041;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*planimetria*

*8cd35a2b970e60e6d0b8877d9abf7e4899a4d1e6ebed47c9d996e719497be050*




Regione Toscana



**ALLEGATO - A -**

Scala 1 : 5.000



Pratica Sidit n. 3113 - 4537 del 2022 - Concessione per la sostituzione di un sostegno verticale per il passaggio di un elettrodotto aereo a media tensione che attraversa il corso d'acqua denominato "Fosso di Monti" (TS2058) , da realizzarsi in località Monti, nel comune di Gaiole in Chianti (SI).



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25004 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 106062/2020 (ex PPC 077/2012) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1784 del 30/06/2015, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da una sorgente nel Comune di Civitella Paganico (GR), in Loc. Petriolo, per uso potabile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028026

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 26/07/2022 n. 297325 dalla UNIPOLSAI Investimenti Società di Gestione del Risparmio s.p.a in breve UNIPOLSAI Investimenti SGR s.p.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da una sorgente, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1784 del 30/06/2015, per la derivazione di acqua pubblica per uso potabile nel Comune di Civitella Paganico (GR) - Pratica SIDIT n. 106062/2020 (ex PPC 077/2012).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal Sig. Morrone Massimiliano legale rappresentante della UNIPOLSAI Investimenti Società di Gestione del Risparmio s.p.a in breve UNIPOLSAI Investimenti SGR s.p.a., in data 21/11/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa una sorgente in Loc. Petriolo individuato catastalmente nel Comune di Civitella Paganico (GR), al Foglio n.12 particella n.126;
- il volume annuale è di 8.000 (ottomila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,15 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,25 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla UNIPOLSAI Investimenti Società di Gestione del Risparmio s.p.a in breve UNIPOLSAI Investimenti SGR s.p.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1784 del 30/06/2015, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da una sorgente nel Comune di Civitella Paganico (GR), in Loc. Petriolo, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.12 particella n.126, ad uso potabile senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n. 106062/2020 (ex PPC 077/2012);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,15 (uno virgola quindici) litri al secondo, una portata media annua di 0,25 (zero virgola venticinque) litri al secondo per un volume massimo di 8.000 (ottomila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 18/08/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*c8ad2b8bb69f8cb2b2ddf5a2cc45e119242a334f92362ee4e7fff2be1d62c6c1*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25006 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica n. 3546 - SIDIT n. 5079/2022. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Castiglione Garfagnana (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028057

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 397519 del 19/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica 3546 e numero SIDIT 5079/2022 presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., c.f.:01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 301 rif. id n. 13F05SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 303 rif. id n. 13F10SC02 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 305 rif. id n. 13F05SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Farnesco Scatena nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico in PVC , 30 cm di diametro, con recapito nel corso d’acqua Canale di Canottola (cod. TN17511), Loc. PIAN DI CERRETO 2, nel Comune di Castiglione Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612086.72 Y= 4888221.80, FG. 608 in prossimità della PART. 1450 ;
- scarico in PVC , 20 cm di diametro, con recapito nel corso d’acqua senza nome (cod. TN15036), Loc. CERAGETO, nel Comune di Castiglione Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612908.10 Y= 4891490.39, FG. 206 PART. 874;

- scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel Canale Benedettone (cod. TN16627), Loc. CHIOZZA, nel Comune di Castiglione Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614841.78 Y= 4890146.90, FG. 507 part. 1154;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 3546, pratica SIDIT n. 5079/2022 ;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliororia autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa

in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 06/12/2022 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per presentazione istanza con dichiarazione sostitutiva del 19/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 19/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 06/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 642,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 642,60 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 321,30 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 292,18 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 06/12/2022.

#### DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A, c.f. 01966240465, con sede legale in Via Donizzetti, n. 16 a Pietrasanta (LU), la Concessione per l'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:
  - a) Scarico in PVC , 30 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Canale di Canottola (cod. TN17511), Loc. PIAN DI CERRETO 2, nel Comune di Castiglione Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612086.72 Y= 4888221.80, FG. 608 in prossimità della PART. 1450 ;
  - b) Scarico in PVC , 20 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN15036), Loc. CERAGETO, nel Comune di Castiglione Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612908.10 Y= 4891490.39, FG. 206 PART. 874;
  - c) Scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel Canale Benedettone (cod. TN16627), Loc. CHIOZZA, nel Comune di Castiglione Garfagnana (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614841.78 Y= 4890146.90, FG. 507 part. 1154;

3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'1/1/2022 e che il canone di concessione è pari a € 642,60 (euro seicentoquarantadue/60), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'allegato a della D.G.R.T. n. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla regione toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del r.d. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25018 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica n. 3555 - SIDIT n. 4940/2022. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Borgo a Mozzano (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028123

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 401623 del 21/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 3555 e pratica SiDIT n. 4940/2022 presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 662 rif. id n. 06F02SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 663 rif. id n. 06F03SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 664 rif. id n. 06F05SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 665 rif. id n. 06F08SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 667 rif. id n. 06F13SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 670 rif. id n. 06F18SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 671 rif. id n. 06F14SC02 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n.23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico n. 662 - scarico in PVC con diametro di 14 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN27375), Loc. San Romano, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1619930.78, Y= 4874962.47
- scarico n. 663 - scarico in PVC con diametro di 20 cm, in destra idraulica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fiume Serchio (cod. TN27106), Loc. Piano di Gioviano, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1622761.20, Y= 4875138.55;
- scarico n. 664 - scarico in PVC con diametro di 20 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN32892), Loc. Domazzano, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1619562.94, Y= 4865386.80;
- scarico n. 665 - scarico in PVC con diametro di 40 cm, in destra idraulica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fiume Serchio (cod. TN30862), Loc. Anchiano, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1623008.45, Y= 4869931.91;
- scarico n. 667 - scarico in cemento con diametro di 40 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua denominato Torrente Pizzorna (cod. TN30091), Loc. Corsagna, nel Comune di Borgo a Mozzano(LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1625876.36, Y= 4871173.75;
- scarico n. 670 - scarico in PVC con diametro di 20 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN32570), Loc. Tempagnano, nel Comune di Borgo a Mozzano(LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1617240.37, Y= 4866250.07;
- scarico n. 671 - scarico in PVC con diametro di 20 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN30707), Loc. Particelle, nel Comune di Borgo a Mozzano(LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1624647.77, Y= 4870142.22.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 3555, pratica SIDIT n. 4940/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 28/11/2022 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 20/10/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 20/10/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 28/11/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.499,40 (euro millequattrocentonovantanove/40) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.499,40 (euro millequattrocentonovantanove/40) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 749,70 (euro settecentoquarantanove/70) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 617,77 (seicentodiciassette/77) a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 17/11/2022.

#### DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, la Concessione per l'occupazione di:
  - scarico n. 662 rif. id n. 06F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
  - scarico n. 663 rif. id n. 06F03SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
  - scarico n. 664 rif. id n. 06F05SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
  - scarico n. 665 rif. id n. 06F08SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
  - scarico n. 667 rif. id n. 06F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
  - scarico n. 670 rif. id n. 06F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
  - scarico n. 671 rif. id n. 06F14SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019.
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 1.499,40 (euro millequattrocentonovantanove/40), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R. 1219/22, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25021 - Data adozione: 15/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 2184/bis - Pratica SIDIT n. 195421/2020. Proroga concessione per occupazione temporanea della durata di due anni dell'alveo del Torrente Aulella per la realizzazione del II lotto della variante stradale alla S.R. 445 nel Comune di Fivizzano (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028062

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 28 luglio 2021, n. 81 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato D.C.R.T. n. 28 del 29 Aprile 2020;

VISTO il Decreto del settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana, n. 16880 del 23/10/2020, inerente la Pratica idraulica n. 2184 – Pratica SIDIT 195421/2020, con il quale è stata rilasciata nell'ambito della realizzazione del II lotto della variante stradale SR 445 all'abitato di Santa Chiara nel Comune di Fivizzano (MS) la concessione idraulica per occupazione temporanea della durata di due anni dell'alveo del Torrente Aulella, l'autorizzazione idraulica per i lavori di prolungamento del tombamento sul Torrente Linaro e la concessione idraulica dello stesso attraversamento per anni 19 (diciannove);

VISTA la nota inviata alla Regione Toscana Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord dalla Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - settore Progettazione e Viabilità Regionale Ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara – Porti Regionali, a firma del dirigente responsabile Ing. Dario Bellini, protocollata dall'Ente al n. 0398230 del 19/10/2022, con la quale viene chiesta la proroga della concessione dell'area di demanio idrico del Torrente Aulella per altri due anni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominata con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

## PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte i lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- l'impresa dovrà comunicare la data di inizio e fine lavori;
- l'impresa dovrà allontanare dall'alveo i mezzi operativi alla fine di ogni giornata lavorativa;
- l'impresa dovrà garantire la sorveglianza H24 in caso di eventi meteo sfavorevoli con disponibilità di uomini e mezzi entro 30 min. dalla chiamata;
- l'impresa dovrà garantire la reperibilità del cantiere H24 attraverso l'individuazione di n. 3 (tre) responsabili;
- l'impresa dovrà effettuare un controllo giornaliero dei bollettini di previsione meteo pubblicati sul sito dal Centro Funzionale Servizio Idrologico Regionale;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi trentasei dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori oltre al nominativo di un responsabile di cantiere reperibile h24, le comunicazioni di cui sopra dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;

#### Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che il progetto, la realizzazione dei lavori e le condizioni rimangono invariate;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

#### DECRETA

1. DI ACCOGLIERE la richiesta presentata, dal richiedente Ing. Dario Bellini in qualità di dirigente responsabile del Settore Progettazione e Viabilità Regionale Ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara – Porti Regionali e conseguentemente di prorogare la concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16880 del 23/10/2020 inerente l'occupazione temporanea della durata di due anni dell'alveo del Torrente Aulella per la realizzazione II lotto della variante stradale alla S.R. 445 all'abitato di santa Chiara nel Comune di Fivizzano (MS)"; ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i), della L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904;
2. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa;
3. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 2 (due), dalla data di adozione del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi e che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori eventuali titoli e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
5. DI NOTIFICARE il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata;
6. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25024 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 3389/2022 Procedimento di Subentro, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016, nella titolarità della concessione rilasciata dalla Provincia di Pisa con determina dirigenziale n.1851 del 07.05.2014, per l'utilizzo del demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto del fosso Bargigli, in loc. via San Iacopo, in Pisa, relativamente a una porzione della particella catastale 376 fg7.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028118

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012 ;

PREMESSO che:

- in data 07.05.2014, con Determina Dirigenziale n. 1851, la Provincia di Pisa ha rilasciato, fino al 25.06.2024, alle signore Bimbi Elisabetta e Sarpano Francesca, una concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area di demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto del fosso Bargigli, in loc. via San Iacopo, identificata a foglio 7 particelle catastali n. 376 e 377, nel Comune di Pisa, costituente di fatto pertinenza di un'area privata adiacente un fabbricato con 3 unità abitative, due delle quali di proprietà delle concessionarie, ex pratica n. 6915 concessione registro provinciale n. 865;

- con nota del 23/11/2017 prot. 563372 la sig.ra Bimbi Elisabetta ha comunicato di aver venduto la porzione di fabbricato di sua proprietà alla sig.ra Spina Annarita, con atto del 23/12/2016;

PRESO ATTO che dopo la compravendita sopra citata è stato rettificato anche l'assetto delle parti comuni dell'edificio, adiacenti all'area demaniale di cui trattasi, ed è emerso che queste ultime non erano di pertinenza soltanto delle due unità abitative di proprietà della sig.ra Spina Annarita (ex proprietà Bimbi Elisabetta) e della sig.ra Sarpano Francesca, ma erano di pertinenza anche della terza unità abitativa di proprietà delle sig.re Bartalini Tamara e Corti Morena;

DATO ATTO che:

- in data 16/09/2021 protocollo n. 0360011 le sig.re Spina Annarita e Sarpano Francesca (pratica sidit n. 3421/2022) hanno chiesto di subentrare nella titolarità della concessione registro n. 865 relativamente all'utilizzo della part. 377 e solo di una parte della part. 376 (porzione “A”, così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro e acquisita agli atti del procedimento);

- in data 16/09/2021 protocollo n. 0360025, pratica sidit n. 3389/2022, le sig.re Corti Morena e Bartalini Tamara (così come identificate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) hanno presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione originaria reg. n. 865, relativamente alla porzione residuale della particella catastale 376 (porzione “B”, così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro e acquisita agli atti del procedimento), che costituisce pertinenza di fatto della loro proprietà;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.P.G.R. 60/2016, in caso di trasferimento di proprietà è ammissibile il subentro da parte dei nuovi proprietari nella titolarità della concessione demaniale, e che i subentranti sono tutti obbligati in solido nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentrano;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di autorizzare con il presente decreto il subentro nella concessione delle Sig.re Corti Morena e Bartalini Tamara (pratica sidit n. 3389/2022), e con atto separato di autorizzare il subentro nella concessione delle sig.re Spina Annarita e Sarpano Francesca (pratica sidit n. 3421/2022),

accogliendo la richiesta delle interessate di avere due concessioni distinte, ciascuna per la porzione di soprassuolo effettivamente utilizzata;

CONSIDERATO che si tratta di concessione in assegnazione diretta di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento 60/R/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento si valuta di poter procedere al subentro senza sottoscrizione di un nuovo disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO di confermare, per le subentranti, la scadenza della concessione originaria al 25.06.2024, come da determina dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1851 del 07.05.2014, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone annuo dovuto dalle subentranti viene determinato in euro 267,75, ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017 allegato A punto 3.3 rivalutato del 7,1% in base al tasso di inflazione programmato, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 per l'annualità 2022, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità contenute nella D.G.R.T. n.1414/2018, Allegato B;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

La concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area del demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto del fosso Bargigli, loc. via San Iacopo, in Pisa (PI), corrispondente a porzione della particella catastali n. 376 del foglio 7, porzione "B" (così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro ed acquisita agli atti del procedimento), costituente di fatto pertinenza della proprietà delle concessionarie subentranti, per uso residenziale o strumentale finalizzato al godimento del diritto di proprietà, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area in concessione mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei luoghi in concessione, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera e impartire

l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione dell'area in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a ripristinare i luoghi, a proprie spese e entro i termini assegnati, alla scadenza della concessione per decorrenza del termine e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo del soprassuolo di cui trattasi;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione di lavori e/o opere non autorizzate; utilizzo dell'immobile in difformità da quanto autorizzato;

d) mancato pagamento di due annualità del canone.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

**RICORDATO** che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

**DATO ATTO** che il Concedente potrà disporre con provvedimento motivato, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

**RILEVATO** che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

**DATO ATTO** che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata presentata la relativa richiesta;

**RICORDATO** che le sig.re Bartalini Tamara e Corti Morena essendo cointestatari della concessione, ex art 1292 e ss. del Codice Civile, sono tenute in solido all'adempimento di tutti gli oneri e obblighi assunti in dipendenza della presente concessione;

**CONSIDERATO** che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che le richiedenti Bartalini Tamara e Corti Morena hanno provveduto ad effettuare i seguenti versamenti:

- euro 267,75 a titolo di deposito cauzionale, mediante versamento sul conto corrente postale codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 14/12/2022;
- euro 267,75 a titolo di canone anticipato per l'anno 2022, mediante versamento sul conto corrente postale codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 in data 14/12/2022 ;
- euro 133,88 a titolo di imposta sulle concessioni per l'anno 2022 in data 14/12/2022;
- imposta di bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente decreto, in data 14/12/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016,

#### DECRETA

1. di autorizzare il subentro delle signore Bartalini Tamara e Corti Morena (così come identificate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) nella titolarità della concessione per l'utilizzo del soprassuolo derivante dalla copertura del fosso Bargigli già rilasciata alle signore Bimbi Elisabetta e Sarpano Francesca dalla Provincia di Pisa con Determina Dirigenziale n. 1851 del 07.05.2014, limitatamente alla porzione dell'area demaniale corrispondente a porzione della particella catastale 376 (porzione "B", così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro ed acquisita agli atti del procedimento) del foglio 7, mentre l'utilizzo della restante parte corrispondente alla particella 376 (porzione A) e alla part. 377 fg 7 è oggetto di subentro, da parte delle signore Sarpano Francesca e Spina Annarita, autorizzato con separato provvedimento;
2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 25.06.2024, già confermata con la Determina Dirigenziale Provincia di Pisa n. 1851/2014, e che produrrà i suoi effetti dalla data del presente decreto;
3. che il canone di concessione è dovuto in solido dalle subentranti ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre di ogni anno, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale ai sensi della L.R. n. 2/1971;
4. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle condizioni e prescrizioni generali individuate in premessa, con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione e vincolo e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente;

5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Ai fini dell'uso previsto i destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *ALLA dati identificativi Sidit 3389-22*  
*76e72720fdb1dc75efbfb1f28a0ee94d2b5663a5390e3fa4263fe01b3a92b46b*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25032 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - R.D. nr. 523/1904 - concessione derivazione acqua mediante pozzo ad suo civile e concessione per l'occupazione di area demaniale, nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) loc. Parco Tra La Cà (prat. SIDIT n. 784/2022 C.L. n. PC 1475/8-43).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028104

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l’istanza presentata dal Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), C.F.: 00105700454, con sede a Villafranca in Lunigiana (MS) Piazza Aeronautica n. 1, protocollata il 28/02/2022 n. 78536,

intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) loc. Parco Tra La Cà, ad uso civile;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Considerato che la presente concessione comprende anche quella idraulica (R.D. nr. 523/1904 e L.R. 41/2018) per la quale è stato acquisito il parere dell'Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 16/02/2022 spese di istruttoria (Euro 100,00 sul conto IBAN IT8900760102800001031575820),
- in data 05/11/2022 rateo canone anno 2022 per Euro 56,58 e contributo idrografico di Euro 40,00 (complessivi Euro 96,58 – mandato di pagamento n. 1038 - girofondi Banca d'Italia),
- in data 05/11/2022 deposito cauzionale di Euro 226,32 (mandato di pagamento n. 1039 - girofondi Banca d'Italia);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 784/2022 C.L. n. PC 1475/8-43;

Preso atto che il legale rappresentate del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), ha sottoscritto digitalmente in data 18/11/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 18/11/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), C.F.: 00105700454, con sede a Villafranca in Lunigiana (MS) Piazza Aeronautica n. 1, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) loc. Parco Tra La Cà, FG 15 in adiacenza al Mappale 5, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; il prelievo è consentito nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,013 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,0063 l/s corrispondenti ad un volume di 200,0 mc/a (prat. SIDIT n. 784/2022 C.L. n. PC 1475/8-43) e concedere altresì l'occupazione di area demaniale, identificata nel N.C.T. del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), FG 15 in adiacenza al Mappale 5; nella quale sono collocati il pozzo, il manufatto in cui alloggia la pompa e le tubazioni di adduzione delle acque ai punti di utilizzo;

Dato atto che è dovuto il canone 2023 per la derivazione delle acque, da versare entro la scadenza del 31/12/2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di concedere a: Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), C.F.: 00105700454, con sede a Villafranca in Lunigiana (MS) Piazza Aeronautica n. 1, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) loc. Parco Tra La Cà, FG 15 in adiacenza al Mappale 5, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; il prelievo è consentito nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,013 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,0063 l/s corrispondenti ad un volume di 200,0 mc/a (prat. SIDIT n. 784/2022 C.L. n. PC 1475/8-43) e concedere altresì l'occupazione di area demaniale, identificata nel N.C.T. del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), FG 15 in adiacenza al Mappale 5; nella quale sono collocati il pozzo, il manufatto in cui alloggia la pompa e le tubazioni di adduzione delle acque ai punti di utilizzo;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 18/11/2022 dal legale rappresentate del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone 2023 per la derivazione delle acque, da versare entro la scadenza del 31/12/2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Villafranca in Lunigiana (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *disciplinare*  
*8fb84df6104f34013da6d31be4e53fe0c6fc14f54d77ef7ff9f1f869782d7098*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25034 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 107674/2020 - Proc. 250/22 (rinnovo PC 894). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Bruna in località Casa Santa Teresa nel comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028140

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA la concessione rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 3089 del 18/08/1995, al Sig. Poli Sandro ed alla Sig.ra Soldini Deanna, per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. Casa Santa Teresa nel comune di Gavorrano (GR), per una portata massima di 1,00 l/s ed una durata di anni 30 decorrenti dal 08/02/1992 (Pratica n. PC 894);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 23247 del 21/01/2022, del Sig. Poli Sandro e della Sig.ra Soldini Deanna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesto il rinnovo con variante sostanziale (variazione della posizione dell’opera di presa ed area da irrigare), della concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in località Casa Santa Teresa nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 107674/2020 – Proc. 250/22;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Poli Sandro e della Sig.ra Soldini Deanna in data 07/12/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) della Regione Toscana - Sede di Grosseto;

## CONSIDERATO CHE:

- il prelievo sarà effettuato tramite una pompa da posizionare sulla sponda destra del corso d'acqua denominato Fiume Bruna in loc. Casa Santa Teresa nel comune di Gavorrano, nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza (Coordinate Long. 1656748,76 – Lat. 4760037,96 – Gauss-Boaga).
- il Sig. Poli Sandro e la Sig.ra Soldini Deanna hanno chiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 1,00 (unovirgolazero) litri al secondo, una portata media annua pari a 0,04 (zerovirgolazeroquattro) litri al secondo, per un volume annuo di 1.324,00 (milletrecentoventiquattrovirgolazero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo con variante sostanziale della concessione;

## DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di rinnovo con variante sostanziale della concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Poli Sandro e alla Sig.ra Soldini Deanna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo con variante sostanziale della Concessione Demaniale Idrica (variazione della posizione dell'opera di presa ed area da irrigare) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Bruna in loc. Casa Santa Teresa nel comune di Gavorrano (Coordinate Long. 1656748,76 – Lat. 4760037,96 – Gauss-Boaga) - Pratica SIDIT n. 107674/2020 – Proc. 250/22;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,00 (unovirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 0,04 (zerovirgolazeroquattro) litri al secondo, per un volume massimo di 1.324,00 (milletrecentoventiquattrovirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Poli Sandro e dalla Sig.ra Soldini Deanna in data 07/12/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;

4. di stabilire che la concessione è accordata dal 08/02/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di rinnovo con variante sostanziale della concessione;
5. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 07/12/2022;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
8. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*aadcb1aa9f41f0231ccbd0d81f37c772b35681b6eea2f9013e5e21ad72f741df*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25035 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo in via Marina Vecchia nel Comune di Massa (MS) ad uso civile (prat. SIDIT n. 502/2022 C.L. n. PC 1472/36-226).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028182

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata da E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto - C.F.: 80000470452 con sede nel Comune di Massa (MS), in Via F. Zoppi n. 14, protocollata in data 25/01/2022 con il n. 28077, con la quale è stata fatta domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione per la derivazione di acque sotterranee in via Marina Vecchia nel Comune di Massa (MS);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 5369 del 25/03/2022 con il quale E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto veniva autorizzato ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee su terreni in disponibilità posti in via Marina Vecchia nel Comune di Massa (MS) contraddistinti al NCT di detto Comune al Foglio 95 Mappale 175;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 14/01/2022 spese di istruttoria di Euro 200,00 (IBAN IT89O0760102800001031575820),
- in data 07/11/2022 rateo canone acqua anno 2022 di Euro 99,26 (IBAN IT41X0760102800001031581018),
- in data 07/11/2022 cauzione di Euro 238,23 (IBAN IT41X0760102800001031581018),
- in data 07/11/2022 contributo idrografico di Euro 40,00 (IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 502/2022 C.L. n. PC 1472/36-226;

Preso atto che il legale rappresentate di E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto, ha sottoscritto in data 29/11/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 29/11/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto - C.F.: 80000470452 con sede nel Comune di Massa (MS), in Via F. Zoppi n. 14, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 5369 del 25/03/2022) in via Marina Vecchia nel Comune di Massa (MS), FG 95 Mappale 175, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in anni 15 (quindici), a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 giorni annui; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 5,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.000,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,063 l/s (prat. SIDIT n. 502/2022 C.L. n. PC 1472/36-226);

Dato atto che è dovuto il canone 2023 per la derivazione delle acque, da versare entro la scadenza del 31/12/2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di concedere a: E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto - C.F.: 80000470452 con sede nel Comune di Massa (MS), in Via F. Zoppi n. 14, lo sfruttamento di acqua

pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 5369 del 25/03/2022) in via Marina Vecchia nel Comune di Massa (MS), FG 95 Mappale 175, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in anni 15 (quindici), a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 giorni annui; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 5,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.000,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,063 l/s (prat. SIDIT n. 502/2022 C.L. n. PC 1472/36-226);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto in data 29/11/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone 2023, da versare entro la scadenza del 31/12/2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massa (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A           disciplinare*

*be38120e60864eeacbd698a5bf03791d007b2d6c941d30396c31b4174909f119*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25036 - Data adozione: 14/12/2022**

Oggetto: RD 523/1904- LR 80/2015. Rinnovo concessione per attraversamento in subalveo con tubo con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Ema, loc. Ponte dei Mattioli in Comune di Bagno a Ripoli. Pratica SiDIT 18651/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027812

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto n. 4364 del 16/12/2013 e Disciplinare n. 944 in data 09.10.2013 con scadenza 08.10.2022 la Provincia di Firenze ha rilasciato al Circolo del Golf Club dell'Ugolino, con sede legale in Strada Chiantigiana n.3, 50023 Impruneta (FI), nella persona di Montauti Piero, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per:

- porzione di alveo del T. Ema presso la part. 4 nel Foglio 68 del C.T. nel Comune di Bagno a Ripoli, coordinate Gauss-Boaga XY 1686095-4840205, da occuparsi con attraversamento in subalveo di condotta idrica;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 247596 del 17/06/2022, presentata da Tolomei Di Lippa Camilla in qualità di rappresentante legale della Golf Club Ugolino, c.f. 80027110487, con sede legale in Comune di Impruneta, Strada Chiantigiana, n. 3 e l'allegata documentazione tecnica costituita dagli elaborati originari del 2013, già agli atti dell'Ufficio e da una relazione tecnica relativa al rinnovo a firma dell'ing. Francesco Uzzani;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2016-2017-2018;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra citati;
  2. di accordare al richiedente Tolomei Di Lippa Camilla in qualità di rappresentante legale della Golf Club Ugolino, c.f. 80027110487, con sede legale in Comune di Impruneta, Strada Chiantigiana, n. 3, la Concessione demaniale per:
    - opera n. 12606 - attraversamento in subalveo con tubo PEAD DN 125MM , con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Ema, loc. Ponte dei Mattioli in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella 4 del Foglio 68
  3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  4. di stabilire che la concessione è accordata per anni 9 (nove) a decorrere dal 9/10/2022 e che il canone di concessione è pari a € 321,30, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R.T. 888/2017 aggiornato con la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
  5. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
  6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec francesco.uzzani@ingpec.eu.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25051 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca (LU) loc. S. Anna Piazzale Sforza ad uso civile (irrigazione aree a verde pubblico), (prat. SIDIT n. 3015/2019).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028141

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata via pec dal Geol. Marco Palazzetti per conto del legale rappresentante del Comune di Lucca, con sede in via S. Giustina n° 8, C.F.: 00378210462, protocollata in data 18/06/2019 n° 243768, con la quale viene fatta domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione per la derivazione di acque sotterranee in loc. S. Anna Piazzale Sforza del Comune di Lucca (LU), Foglio n° 121, particella n° 1798, mediante un pozzo ad uso civile (irrigazione aree a verde pubblico);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visti:

- il decreto dirigenziale n. 13805 del 20/08/2019 con il quale il Comune di Lucca veniva autorizzato alla ricerca di acque sotterranee in loc. S. Anna Piazzale Sforza del Comune di Lucca (LU), su terreno in disponibilità distinto nel Foglio n° 121, particella n° 1798;
- la relazione del Geol. Marco Palazzetti di fine lavori e collaudo, protocollata il 30/09/2019 con il n. 361532;

Dato atto che il Comune di Lucca ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti:

- in data 07/05/2019 Euro 200,00 con c/c postale 10315755820 (spese di istruttoria),
- con mandato n. 4955 del 11/05/2020, Euro 493,14 canone anno 2020 e cauzione (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- con mandato n. 4956 del 11/05/2020, Euro 40,00 contributo idrografico (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- con mandato n. 20371 del 06/12/2022, Euro 249,67 canone anno 2021 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- con mandato n. 20438 del 06/12/2022, Euro 260,95 canone anno 2022 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 3015/2019;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Comune di Lucca, con sede in via S. Giustina n° 8, C.F.: 00378210462, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 13805 del 20/08/2019) nel Comune di Lucca (LU) loc. S. Anna Piazzale Sforza, FG n° 121, particella n° 1798, ad uso civile (irrigazione aree a verde pubblico), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dal 01/01/2020, nel periodo dal 1° aprile al 30 novembre di ciascun anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 15,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.800,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0888 l/s (prat. SIDIT n. 3015/2019);

Preso atto che il legale rappresentate del Comune di Lucca, ha sottoscritto in data 06/12/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 06/12/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a: Comune di Lucca, con sede in via S. Giustina n° 8, C.F.: 00378210462, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 13805 del 20/08/2019) nel Comune di Lucca (LU) loc. S. Anna Piazzale Sforza, FG n° 121, particella n° 1798, ad uso civile (irrigazione aree a verde pubblico), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dal 01/01/2020, nel periodo dal 1° aprile al 30 novembre di ciascun anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 15,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.800,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0888 l/s (prat. SIDIT n. 3015/2019);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentate del Comune di Lucca in data 06/12/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 per la derivazione delle acque, da versare entro la scadenza del 31/12/2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A disciplinare*

*488f07dc6c7fa8379445ad05f9027da9d5d332d69cf1a324c83a7ac32399f972*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25053 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 3421/2022. Procedimento di Subentro, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016, nella titolarità della concessione rilasciata dalla Provincia di Pisa con determina dirigenziale n.1851 del 07.05.2014, per l'utilizzo del demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto del fosso Bargigli, in loc. via San Iacopo, in Pisa, relativamente alla particella catastale 377 e porzione della particella catastale 376 fg 7.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028117

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, nel suo testo vigente;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012 ;

PREMESSO che:

- in data 07.05.2014, con Determina Dirigenziale n. 1851, la Provincia di Pisa ha rilasciato, fino al 25.06.2024, alle signore Bimbi Elisabetta e Sarpano Francesca, una concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area di demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto del fosso Bargigli, in loc. via San Iacopo, identificata a foglio 7 particelle catastali n. 376 e 377, nel Comune di Pisa, costituente di fatto pertinenza di un'area privata al servizio di un fabbricato con 3 unità abitative due delle quali di proprietà delle concessionarie, ex pratica n. 6915 concessione reg. n. 865;

- con nota del 23/11/2017 prot. 563372 la sig.ra Bimbi Elisabetta ha comunicato di aver venduto la porzione di fabbricato di sua proprietà alla sig.ra Spina Annarita, con atto del 23/12/2016;

DATO ATTO che:

- con nota del 11/02/2019 prot. 64481 le sig.re Spina Annarita e Sarpano Francesca (i cui dati anagrafici sono riportati in allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) hanno chiesto la voltura della concessione reg. n. 865 ex pratica n. 6915;

- in data 16/09/2021 protocollo n. prot. 0360011 le sig.re Spina Annarita e Sarpano Francesca a rettifica della domanda di cui al punto precedente, hanno chiesto di subentrare nella titolarità della concessione reg. n. 865 relativamente all'utilizzo della part. 377 e solo di una parte della part. 376 (porzione "A", così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro e acquisita agli atti del procedimento), in quanto a seguito del passaggio di proprietà di parte del fabbricato è stato rettificato anche l'assetto delle parti comuni dell'edificio, adiacenti all'area demaniale, che non risultano più solo di pertinenza delle 2 unità abitative intestate una alla sig.ra Sarpano Francesca e l'altra alla sig.ra Spina Annarita, ma anche di pertinenza della terza unità abitativa di proprietà delle sig.re Bartalini Tamara e Corti Morena;

- contestualmente alla domanda di subentro di cui sopra, in data 16/09/2021 protocollo n. 0360025 le sig.re Corti Morena e Bartalini Tamara hanno presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione originaria, relativamente alla porzione residuale della particella catastale 376 (porzione "B", così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro e acquisita agli atti del procedimento), che costituisce pertinenza di fatto della loro proprietà, (pratica sidit n. 3389/2022);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del DPGR 60/2016, in caso di trasferimento di proprietà è ammissibile il subentro da parte dei nuovi proprietari nella titolarità della concessione demaniale, e che i subentranti sono tutti obbligati in solido nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di autorizzare con il presente decreto il subentro nella concessione delle Sig.re Spina Annarita e Sarpano Francesca (pratica sidit n. 3421/2022), e con provvedimento separato di autorizzare il subentro nella concessione delle sig.re Corti Morena e Bartalini Tamara (pratica sidit n. 3389/2022), accogliendo la richiesta delle interessate di avere due concessioni distinte, ciascuna per la porzione di soprassuolo effettivamente utilizzata;

CONSIDERATO che si tratta di concessione in assegnazione diretta di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento 60/R/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento si

valuta di poter procedere al subentro senza sottoscrizione di un nuovo disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

RITENUTO di confermare, per le subentranti, la scadenza della concessione originaria al 25.06.2024, come da determina dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1851 del 07.05.2014, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone annuo dovuto dalle subentranti viene determinato in euro 267,75, ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017 allegato A punto 3.3 rivalutato del 7,1% in base al tasso di inflazione programmato, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 per l'annualità 2022, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità contenute nella D.G.R.T. 1414/2018, Allegato B;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area del demanio idrico derivante dalla copertura di un tratto del fosso Bargigli, loc. via San Iacopo, in Pisa, corrispondente alle particelle catastali n. 377 e n. 376 porzione "A", foglio 7, così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro ed acquisita agli atti del procedimento, costituente di fatto pertinenza della proprietà delle concessionarie subentranti, per uso residenziale o strumentale finalizzato al godimento del diritto di proprietà, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area in concessione mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei luoghi in concessione, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione dell'area in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a ripristinare i luoghi, a proprie spese ed entro i termini stabiliti, alla scadenza della concessione per decorrenza del termine e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo del soprassuolo di cui trattasi;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione di lavori e/o opere non autorizzate; utilizzo dell'immobile in difformità da quanto autorizzato;
- d) mancato pagamento di due annualità del canone;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

**RICORDATO** che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

**DATO ATTO** che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

**RILEVATO** che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

**DATO ATTO** che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata presentata la relativa richiesta;

**RICORDATO** che le sig.re Sarpano Francesca e Spina Annarita essendo cointestatari della concessione, ex art 1292 e ss. del C.C., sono tenute in solido all'adempimento di tutti gli oneri e obblighi assunti in dipendenza della presente concessione;

**CONSIDERATO** che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

**DATO ATTO** che il canone per l'annualità 2022, pari a Euro 267,75, sarà oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

**RITENUTO** di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento n. 60/R/2016, versato dal Concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da

reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che le richiedenti Spina Annarita e Sarpano Francesca hanno provveduto ad effettuare i seguenti versamenti:

- euro 267,75 a titolo di deposito cauzionale, mediante versamento sul conto corrente postale codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 05/12/2022;
- imposta di bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente decreto, in data 05/12/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016,

#### DECRETA

1. di autorizzare il subentro delle signore Spina Annarita e Sarpano Francesca (così come identificate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) nella titolarità della concessione reg. n. 865/2014 per l'utilizzo del soprassuolo derivante dalla copertura del fosso Bargigli, identificato a fg 7 particelle 377 e 376 del Comune di Pisa in località via San Iacopo, già rilasciata alle signore Bimbi Elisabetta e Sarpano Francesca dalla Provincia di Pisa con Determina Dirigenziale n. 1851 del 07.05.2014, limitatamente alla porzione dell'area demaniale corrispondente all'intera particella catastale 377 e parte della particella catastale 376 (porzione "A", così come identificata nella mappa allegata alla domanda di subentro e acquisita agli atti del procedimento) del fg 7, pratica sidit n. 3421/2022, mentre l'utilizzo della restante parte corrispondente alla particella 376 (porzione B) fg 7 è oggetto di subentro da parte delle sig.re Corti Morena e Bartalini Tamara autorizzato con separato provvedimento;
2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 25.06.2024, già confermata con la Determina Dirigenziale Provincia di Pisa n. 1851/2014, e che produrrà i suoi effetti dalla data del presente decreto;
3. che il canone di concessione è dovuto in solido dalle subentranti ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre di ogni anno, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale ai sensi della L.R. n. 2/1971;
4. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle condizioni e alle prescrizioni generali individuate in premessa, con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione e vincolo e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente;
5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Ai fini dell'uso previsto i destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*ALLA dati identificativi Sidit 3421-2022*

*0ac4b41c803d901d86343be00998aa01422d1c44f03b490098feb2002325d7d0*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25082 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R. nr 60/R/2016. Pratica SIDIT n.4108/2022 . Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato "Fosso ai Molini", località Marina di Castagneto Carducci, Comune di Castagneto Carducci (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028159

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R 19 febbraio 2020 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione, fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione”;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica presentata dalla società A.S.A S.P.A.- Azienda Servizi Ambientali S.P.A. per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d’acqua denominato “Fosso ai Molini” individuato nel reticolo idrografico L.R. 79/2012 con il codice identificativo TC9567, località Marina di Castagneto Carducci, Comune di Castagneto Carducci (LI), pervenuta il 19/05/2022 numero di protocollo regionale n.0205686;

CONSIDERATO che l’attraversamento sotterraneo è costituito da un tubo camicia in Pead diametro 400 mm e da una tubazione adduttrice in Pead diametro 250 mm, che sarà posto in opera con sistema di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.);

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ( di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile -Area Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO CHE, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0205686\_2022\_Relazione Tecnica e documentazione fotografica;
- Prot.0205686\_2022\_Elaborati grafici;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATA la verifica di compatibilità idraulica, rilasciata in data 06/06/2022 dall'Ufficiale Idraulico competente, nel tronco di riferimento del corso d'acqua classificato in seconda categoria e oggetto della seguente concessione, conclusasi con parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO il rapporto istruttorio, redatto dal Funzionario Tecnico, che recepiva anche gli esiti della compatibilità idraulica di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

- nel previsto attraversamento sotterraneo dovrà essere rispettata la profondità minima di 2,0 metri del cavidotto di progetto rispetto alla quota di fondo alveo del Fosso ai

Molini, ed in presenza di rilevati arginali la medesima quota di posa del cavidotto dovrà essere rispettata a partire dal piano di imposta degli stessi rilevati;

- entro la distanza di 10 metri dal piede degli argini del Fosso ai Molini non dovranno essere installati manufatti di qualsiasi natura;

- eventuali scavi riguardanti la messa in opera dell'attraversamento tramite il sistema TOC dovranno essere realizzate a distanza maggiore di dieci metri dal piede dell'argini del medesimo corso d'acqua;

- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, nonché eventuali alterazioni dell'assetto di stabilità dei terreni ricompresi nelle pertinenze idrauliche del suddetto corso d'acqua prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento ( in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

-l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

-l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

-la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza

con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione

o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione.

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

#### DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni ( diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro.

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

**DECADENZA:**

- l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

**CESSAZIONE:**

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

**SANZIONI:**

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

**ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. 0417452 del 03/11/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 40,00 (euro quaranta/00) a titolo di acconto canone 2022 dovuto per l'attraversamento sotterraneo oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto per l'attraversamento sotterraneo oggetto del presente provvedimento, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ALLEGATO A, punto 11 e considerata la riduzione del canone nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) di cui il concessionario ha corrisposto l'importo di € 40,00 (euro quaranta/00) equivalenti a quanto dovuto per le 2 mensilità spettanti per l'anno 2022 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da novembre a dicembre dell'anno in corso, 2022);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al concessionario;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'imposta

Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. n. 0417452 del 03/11/2022 richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario, alla data del presente provvedimento, deve corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 20,00 (euro ventieuro/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 13/11/2022 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. il rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Del Gazometro n. 9, P.IVA/C.F. :01177760491, della concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato denominato "Fosso ai Molini", località Marina di Castagneto Carducci, Comune di Castagneto Carducci (LI);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/r/2016 e ss.mm.ii.;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25093 - Data adozione: 16/12/2022**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3475/2022 (Proc. n. 4984/2022) - Concessione demaniale per quattro attraversamenti stradali (tip. 4.2), del torrente Lanzo (TS29206), del fosso la Coscia (TS29286), del fosso San Lorenzo (TS29575) e del fosso Calcinai (TS30068), a servizio delle piste di cantiere per i lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. di Paganico n. 223, nel tratto Grosseto - Siena, lotto 4, tra il km 27+200 e il km 30+0238 della S.S. n. 223, situati nel comune di Civitella Paganico (GR). Concessionario: Lanzo Società Consortile a Responsabilità Limitata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028198

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del r.d. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 2, della l.r. 2/1971, così come modificato dall’art. 1 della l.r. 74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento deve essere effettuato dal concessionario entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il d.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la l.r. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la l.r. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la d.c.r.t. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la l.r. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la l.r. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il d.p.g.r. 60/R/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la l.r. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il d.p.g.r. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Lanzo Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale a Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, C.F. 02638620068, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 345533 del 12/09/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Relazione idraulica;
- Elaborati di progetto (planimetrie, sezioni e profili longitudinali);
- Documentazione fotografica;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Massimiliano Rosso, prevede la realizzazione degli attraversamenti dei corsi d’acqua torrente Lanzo (TS29206), fosso la Coscia (TS29286), fosso San Lorenzo (TS29575) e fosso Calcinaï (TS30068), con posa in opera in alveo di tombini prefabbricati, per il periodo di quattro anni, a servizio delle piste di cantiere per i lavori di adeguamento a 4 corsie della S.S. di Paganico n. 223, nel tratto Grosseto-Siena, Lotto 4 (E/78-S.G.C. Grosseto-Fano), in località varie tra il km 27+200 e il km 30+038 della S.S. n° 223, nel comune di Civitella Paganico (GR);

PRESO ATTO che per la realizzazione di quanto sopra sono previste le seguenti operazioni:

- stesura di tessuto non tessuto nell’alveo di scorrimento;
- posa dello strato di sottofondo per la posa delle condotte in sabbia o sabbione;
- posa delle condotte e rinterro con materiale proveniente dagli scavi;
- protezione degli imbocchi e degli sbocchi rivestendo il rilevato con massi per scogliera.

In particolare sono previste le seguenti fasi di lavorazione:

- Torrente Lanzo:

Le lavorazioni sono previste in tre fasi: la prima prevede la posa in opera di un tubolare metallico con sviluppo complessivo di circa 30 metri e riguarda la realizzazione della corsia direzione Grosseto-Siena.

Successivamente al completamento della prima porzione dei lavori, e comunque prima della demolizione con esplosivo dei viadotti esistenti, sarà smontato il suddetto attraversamento (seconda fase) e realizzato un nuovo attraversamento (terza fase), più a monte, necessario per proteggere l’alveo dalla caduta dei detriti a seguito della demolizione e permettere una più agevole raccolta degli stessi. Questo secondo tratto di tubolare, avente sviluppo di circa 64 metri, interessa la realizzazione della corsia direzione Siena-Grosseto.

- Fosso la Coscia, Fosso San Lorenzo e Fosso Calcinaï:

E’ prevista la posa in opera del manufatto di attraversamento in unica fase anche per la maggiore vicinanza tra le due carreggiate stradali.

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (CTR 307160), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 369752 del 29/09/2022 (rif. prot. C6TS n° 5677 del 29/09/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del r.d. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 431074 del 11/11/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel r.d. 523/1904 e nel r.d. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere

addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; il Concessionario sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, e/o dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del r.d. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare

- con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
  - prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
    - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
    - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
    - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
      - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*";
      - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
      - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*";
      - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
  - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
  - il Concessionario è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
  - in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Genio Civile Toscana Sud e al Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale, ed i dati della ditta esecutrice; inoltre entro sessanta giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto, e ad eventuali varianti autorizzate, e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;
- per quanto attiene la realizzazione delle scogliere posizionate in alveo (fondo e sponde) a monte e a valle dei manufatti di attraversamento in progetto, durante le fasi di lavoro si dovrà prevedere una opportuna e idonea disposizione dei massi, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento dei manufatti stessi durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre la Società richiedente dovrà accertarsi che il posizionamento in alveo dei massi dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d'acqua nel tratto interessato;

- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del r.d. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.....").

Inoltre il richiedente dovrà:

- provvedere, in riferimento ai possibili scenari di rischio idraulico, ad individuare e mettere in atto adeguate misure di prevenzione e protezione per la realizzazione e l'utilizzo degli attraversamenti in progetto;
- riportare nel Piano di Manutenzione delle opere le metodologie e le tempistiche individuate per il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza dei manufatti di attraversamento utilizzati per tutto il periodo di utilizzo;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché le attività di cantiere, in relazione alla gestione degli attraversamenti, non determinino danno o pericolo per la pubblica incolumità. In particolare, durante gli allerta meteo, sarà onere e responsabilità del concessionario intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire e verificare il divieto di utilizzo delle strutture in progetto e che le stesse non possano determinare pericolo per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di quattro anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per quattro attraversamenti stradali (tip. 4.2) ammonta ad € 1.285,20, corrispondente all'importo di € 321,30 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 02/11/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo

di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RITENUTO di prevedere, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento, come condizione per il rilascio della concessione, la costituzione di una garanzia finanziaria, con le modalità di cui all'art. 31 comma 3 del Regolamento, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari;

VISTA la nota integrativa pervenuta in data 26/10/2022, prot. n. 408636, nella quale il tecnico incaricato Ing. Massimiliano Rosso ha quantificato in € 85.000,00 i costi necessari per l'eventuale rimessa in pristino dei corsi d'acqua oggetto della richiesta di concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 107,10, corrispondente a 1/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 1.285,20, pari a una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dall'art. 1, comma 2, della l.r. 2/1971, pari all'importo del 50% del canone dell'anno 2022;
- ha stipulato con UnipolSai la polizza fidejussoria n. 191039735 (somma assicurata € 85.000,00), con scadenza il 09/12/2026, ai sensi dell'art. 32 del d.p.g.r. 60/R/2016 (il Concessionario deve trasmettere al Settore Genio Civile Toscana Sud copia dei pagamenti semestrali del premio dovuto per la polizza fidejussoria predetta);
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 effettuato in data 23/11/2022, protocollo telematico n. 22112333032316404);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del r.d. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare a Lanzo Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale a Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, C.F. 02638620068, la concessione demaniale per quattro attraversamenti stradali (tip. 4.2), del torrente Lanzo (TS29206), del fosso la Coscia (TS29286), del fosso San Lorenzo (TS29575) e del fosso Calcinai (TS30068), a servizio delle piste di cantiere per i lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. di Paganico n. 223, nel tratto Grosseto – Siena, lotto 4, tra il km 27+200 e il km 30+0238, situati nel comune di Civitella

Paganico (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A");

2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2026, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di dare atto che lo svincolo della garanzia finanziaria è effettuato con decreto del dirigente del settore competente, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dello stato dei luoghi;
9. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Civitella Paganico per le competenze in materia di Protezione Civile;
11. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*


*A*

*Cartografia*

*5fc3fe002289f37881cb8396a7c19618fb89d39a23f31380a05e9b2942e73a99*

**Allegato "A"**

Pratica SiDIT n. 3475/2022 (Proc. n. 4984/2022) - Concessione demaniale per quattro attraversamenti stradali (tip. 4.2), del torrente Lanzo (TS29206), del fosso la Coscia (TS29286), del fosso San Lorenzo (TS29575) e del fosso Calcinai (TS30068), a servizio delle piste di cantiere per i lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. di Paganico n. 223, nel tratto Grosseto – Siena, lotto 4, tra il km 27+200 e il km 30+0238 della S.S. n. 223, situati nel comune di Civitella Paganico (GR). Concessionario: Lanzo Società Consortile a Responsabilità Limitata.





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25119 - Data adozione: 19/12/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3163/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) - Richiedente: Podere Osteriaccia Soc. Agricola.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028260

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 30072 in data 28/10/2022 del Sig. Pacciani Andrea in qualità di legale rappresentate di Podere Osteriaccia Soc. Agricola (C.F. 01483630529) con la quale viene chiesto la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Montalcino (SI), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 3163/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Pacciani Andrea in qualità di legale rappresentate di Podere Osteriaccia Soc. Agricola, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da un pozzo individuato catastalmente nel Montalcino (SI) in loc. Podere Osteriaccia al foglio n. 137 particella n. 88;
- la portata media di concessione è di 0,34 l/sec per un fabbisogno di 10667 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la domanda e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul BURT della Regione Toscana e all’Albo Pretorio del Comune interessato e nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono pervenute opposizioni;
- dalla visita locale effettuata il giorno 12/10/2022 come risulta dal verbale di sopralluogo conservato agli atti, non sono emerse controindicazioni né opposizioni;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, ed avviene in un punto che non influisce con le stesse e, pertanto, si esclude l’istanza dalle procedure di valutazione di incidenza ( art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);

- l'istanza e gli allegati tecnici sono stati altresì inviati all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed al Comune di Montalcino;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190; entro i termini previsti per l'acquisizione, non sono stati espressi pareri ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 354514 del 19.09.22, esprime parere favorevole al rilascio della concessione .
- il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico.
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Podere Osteriaccia Soc. Agricola (C.F.01483630529) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI), al foglio n.137 particella n.88-Pratica SIDIT n. 3163/2022;

2.di concedere il prelievo per una portata media di 0,34 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 10667 mc annui;

3.di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;

4.di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;

5.di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6.di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7.di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

**5bf91c24625da274b9b70d380ea73f02b0153c86501e219f9b18bac553f0daa8**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25121 - Data adozione: 19/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per guado temporaneo sul Rio Rimpolli ed autorizzazione per l'esecuzione di interventi di ripristino dell'attraversamento Goccioloni II dell'autostrada A1 nel comune di Calenzano (FI). Pratica 4094. (SIDIT Pratica: 5174/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028307

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Andrea Santucci, avente ad oggetto “Intervento di adeguamento del viadotto sul fosso Goccioloni II”, per cantiere ed interventi di ripristino delle strutture del manufatto di attraversamento autostradale A1 sul Rio Rimpolli, nel Comune di Calenzano (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 354633 del 19/09/2022 ed integrata con protocollo n. 0432651 del 14/11/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 con bonifico postale id: 5122019832 del 13/09/2022, di cui Euro 134,00 di oneri istruttori e Euro 16,00 di marca da bollo per la pubblicazione del decreto, oltre a marca da bollo cartacea id: 01211280875487 del 11/07/2022 per la presentazione della pratica;

DATO ATTO che il corso d’acqua Rio Rimpolli, codice MV22613 non rientra nel reticolo soggetto a corresponsione degli oneri ittogenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all’istanza, firmati digitalmente dall’Ing. Piergiorgio Grasso e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, con inquadramento planimetrico, sugli interventi e fasi operative;

- Tavole grafiche;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4094 (SIDIT:Pratica: 5174/2022 - Procedimento: 7112/2022);

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino e consolidamento delle pile dell'attraversamento attraversamento Goccioloni II dell'autostrada A1, poste parzialmente in fascia di rispetto del Rio Rimpolli, nel comune di Calenzano (FI);
- come pista di cantiere per raggiungere il viadotto risulta necessario predisporre un guado provvisorio in attraversamento al Rio Rimpolli;
- il guado sarà costituito da 5 tubazioni metalliche DN 2000, che garantiranno un'area di deflusso maggiore di quella dell'attraversamento esistente posto a monte non idoneo al passaggio dei mezzi di cantiere;
- le tubazioni saranno ricoperte da uno strato di circa 30 cm di materiale granulare;
- il guado coprirà una lunghezza di circa 23 metri, ed una larghezza di circa 11 metri;
- la presenza del guado in alveo è stimata in 29 mesi;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del Rio Rimpolli, codice MV22613, corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte, che riguardano un'area catastalmente rappresentata al foglio di mappa n. 12 nei pressi della particella n.106, del comune di Calenzano (FI), non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;

- persone, materiali e mezzi dovranno essere allontanati dal cantiere e le eventuali opere provvisorie rimosse completamente a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità gialla, arancione o rosso per rischio idraulico, nelle otto ore successive alla diramazione dello stato d'allerta. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;
- il cantiere dovrà comunque essere oggetto di costante presidio, soprattutto in caso di condizioni di deflusso critiche e previsioni meteorologiche avverse;
- il guado temporaneo previsto nella fase di cantiere dovrà avere le tubazioni legate tra loro da cavi in acciaio e ancorate in modo tale che non siano trascinate da eventi di piena;
- terminati i lavori, il guado dovrà essere smantellato ed i materiali di risulta allontanati dal corso d'acqua e dovrà essere ripristinata la sezione utile del corso d'acqua;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisorie e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- il guado temporaneo, le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori di cui si tratta, dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

MANUTENZIONE

- le luci delle tubazioni dovranno essere mantenute costantemente libere da detriti di ogni natura al fine di garantire il transito delle portate;
- a seguito di ogni evento meteorico dovranno essere ispezionate visivamente, rimuovendo i detriti che possano ridurre l'efficienza idraulica del manufatto;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica [annamaria.innocenti@regione.toscana.it](mailto:annamaria.innocenti@regione.toscana.it) e [stefano.barchielli@regione.toscana.it](mailto:stefano.barchielli@regione.toscana.it), riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 29 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di

esonarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 350,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione relativa ad un'area di circa 250 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a Euro 350,00: per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 888/17 importo definito per le Superfici superiori ai 100 mq: 200 €/unità per i primi 100 mq e 1.00€/mq per la porzione di area eccedente;

Il primo canone annuo, pari a Euro 29,17 relativo al 2022, (pari a un/dodicesimo del canone, per ogni mese di validità del 2022), è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione ;

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di Euro 350,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico Postale id: 6122125413 del 29/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad Euro 29,17, relativamente al periodo di occupazione 2022, con bonifico Postale id: 6122125411 del 29/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a Euro 14,59, con bonifico Postale id: 6122125415 del 29/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Andrea Santucci, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per guado temporaneo sul Rio Rimpolli ed autorizzazione per l'esecuzione di interventi di ripristino dell'attraversamento Goccioloni II dell'autostrada A1 nel comune di Calenzano (FI), meglio descritta in narrativa;
2. di autorizzare le opere provvisorie e le lavorazioni nelle pertinenze del Rio Rimpolli di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n)

della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di 29 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25128 - Data adozione: 19/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per guado temporaneo sul Fosso MV25485 per raccordo con la SP8 idoneo, nel comune di Calenzano (FI). Pratica 4127 (SIDIT Pratica: 5176/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028315

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Andrea Santucci, avente ad oggetto “Intervento di adeguamento del viadotto Torraccia”, per guado temporaneo sul Fosso MV25485, necessario alla pista di cantiere per raggiungere il manufatto autostradale A1 viadotto Torraccia, nel Comune di Calenzano (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 390558 del 13/10/2022 e protocollo n. 432600 del 14/11/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 con bonifico postale id: 5122022418 del 10/10/2022, di cui Euro 134,00 di oneri istruttori e Euro 16,00 di marca da bollo per la pubblicazione del decreto, oltre a marca da bollo cartacea id: 01211458060092 del 30/08/2022 per la presentazione della pratica;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all’istanza, firmati digitalmente dall’Ing. Piergiorgio Grasso e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, con inquadramento planimetrico, sugli interventi e fasi operative;
- Tavole grafiche;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4127 (SIDIT Pratica: 5176/2022 - Procedimento: 7115/2022);

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di adeguamento del viadotto Torracchia in un tratto non in attraversamento al reticolo idrografico;
- come pista di cantiere, al fine di rendere il raccordo con la SP8 idoneo al passaggio dei mezzi per raggiungere il viadotto Torracchia dell'autostrada A1 nel comune di Calenzano (FI), risulta necessario predisporre un guado provvisorio in attraversamento al Fosso MV25485;
- il guado sarà costituito da 2 tubazioni metalliche DN 1800, che garantiranno un'area di deflusso pari a quella dell'attraversamento esistente della SP8 posto immediatamente a valle;
- le tubazioni saranno ricoperte da uno strato di circa 30 cm di materiale misto cementato;
- il guado coprirà una lunghezza di circa 25 metri, ed una larghezza di circa 4 metri;
- per la realizzazione del passaggio in raccordo con la SP8 è prevista la parziale demolizione del muro di sponda con realizzazione del guado. A fine lavori sarà ripristinato il muro di sponda e lo stato di fatto;
- la presenza del guado in alveo è stimata in 24 mesi;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del Fosso MV25485, corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte, che riguardano un'area catastalmente rappresentata al foglio di mappa n. 32 nei pressi della particella n.89, del comune di Calenzano (FI), non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;

- persone, materiali e mezzi dovranno essere allontanati dal cantiere e le eventuali opere provvisorie rimosse completamente a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità gialla, arancione o rosso per rischio idraulico, nelle otto ore successive alla diramazione dello stato d'allerta. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;
- il cantiere dovrà comunque essere oggetto di costante presidio, soprattutto in caso di condizioni di deflusso critiche e previsioni meteorologiche avverse;
- il guado temporaneo previsto nella fase di cantiere dovrà avere le tubazioni legate tra loro da cavi in acciaio e ancorate in modo tale che non siano trascinate da eventi di piena;
- terminati i lavori, il guado dovrà essere smantellato ed i materiali di risulta allontanati dal corso d'acqua e dovranno essere ripristinati i muri di sponda e la sezione utile del corso d'acqua;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisorie e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- il guado temporaneo, le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori di cui si tratta, dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

MANUTENZIONE

- le luci delle tubazioni dovranno essere mantenute costantemente libere da detriti di ogni natura al fine di garantire il transito delle portate;
- a seguito di ogni evento meteorico dovranno essere ispezionate visivamente, rimuovendo i detriti che possano ridurre l'efficienza idraulica del manufatto;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica [annamaria.innocenti@regione.toscana.it](mailto:annamaria.innocenti@regione.toscana.it) e [stefano.barchielli@regione.toscana.it](mailto:stefano.barchielli@regione.toscana.it), riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di

esonarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 285,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione relativa ad un'area di 185 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a Euro 285,00: per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 888/17 importo definito per le Superfici superiori ai 100 mq: 200 €/unità per i primi 100 mq e 1.00€/mq per la porzione di area eccedente;

Il primo canone annuo, pari a Euro 15,42 relativo al 2022, (pari a un/dodicesimo del canone, per ogni mese di validità del 2022), è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione ;

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di Euro 285,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico postale id: 6122125413 del 29/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad Euro 15,42, relativamente al periodo di occupazione, con bonifico postale id: 6122125411 del 29/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a Euro 7,71, con bonifico postale id: 6122125415 del 29/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Andrea Santucci, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per guado temporaneo sul Fosso MV25485 per raccordo con la SP8 idoneo, nel comune di Calenzano (FI), meglio descritta in narrativa;

2. di autorizzare le opere provvisorie e le lavorazioni nelle pertinenze del Fosso MV25485 di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di 24 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25136 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 1007 - Pratica SIDIT n. 1420/2020. Concessione di area demaniale ad uso orto familiare in sponda destra del torrente Aulella (Cod. TN13013) in località Surrogati - Quartiere Gobetti nel Comune di Aulla (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028165

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza, di Concessione idraulica, presentata dalla Sig.ra Maria Zoppa, i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell’ Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto, recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 33045 del 22/01/2016, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all’uso di orto familiare in sponda destra del torrente Aulella (Cod. TN13013) in località Surrogati – Quartiere Gobetti nel Comune di Aulla (MS), recepita sul portale web dedicato (Adesione L.R. 77/2016);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa all’uso di orto familiare in sponda destra

del torrente Aulella ( Cod. TN13013) in località Surrogati – Quartiere Gobetti nel Comune di Aulla (MS) - Foglio 29 mappale 341/P;

PRESO ATTO che il richiedente ha aderito alla L.R. n. 77/2016 ed in quanto tale non sono dovuti oneri istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 1007 – Pratica SIDIT n. n. 1420/2020;

DATO ATTO che, nell'uso o manutenzione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- è vietata l'installazione di manufatti, anche precari, di qualsiasi tipo nell'area in concessione;
- è fatto divieto l'utilizzo dell'area in concessione durante le piene del torrente Aulella e durante i periodi di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità temporali, idrogeologica e idraulica segnalata dalla Protezione Civile Regionale per la zona Lunigiana;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le

vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

VISTA l'istanza di subentro pervenuta con nota n. prot. 452969 del 23/11/2022, effettuata dal Sig. Emilio Amorfini, i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del torrente Aulella (TN13013) relativa all'uso di orto familiare in sponda destra del torrente di cui sopra in località Surrogati – Quartiere Gobetti nel Comune di Aulla (MS);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato in € 50,00 (euro cinquanta/00) secondo quanto disposto dalle D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017";

DATO ATTO che da un riscontro effettuato sul portale STRT del Settore Tributi la Sig.ra Maria Zoppa ha regolarmente versato il canone di € 50,00 richiesto fino all'anno 2020;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 53,55 (euro cinquantatre/55) del 23/11/2022 tramite bonifico su c/c postale n. 1031581018 intestato alla Regione Toscana per deposito cauzionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Id. 01211476724607 del 22/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE la concessione idraulica, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del torrente Aulella (TN13013) relativa all'uso di orto familiare in sponda destra del torrente di cui sopra in località Surrogati – Quartiere Gobetti nel Comune di Aulla (MS) individuato nel Foglio 29 mappale 341/P al NCEU del Comune di Aulla (MS), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 1007, Pratica SIDIT n. n. 1420/2020, al Sig. Emilio Amorfini, i cui dati anagrafici/fiscali sono indicati nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DISPORRE che l'uso sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del 01/01/2016, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2022 in € 53,55 (euro cinquantatre/55), salvo rivalutazione ISTAT;
4. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti; sente decreto;
5. DI NOTIFICARE il presente atto al richiedente;
6. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Dati anagrafici/fiscali richiedente*

*ee69d6dd269c6d1c175c058bc7287f9e1bda52ced3c4abfb25050a2a60de9ba1*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 736 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25149 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 3461/2022 - Procedimento di Subentro nella titolarità della Concessione di cui al Decreto dirigenziale n. 13989 del 10/09/2020, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016, per l'occupazione ad uso ricreativo di un'area appartenente al demanio idrico, in loc. Barca di Noce, Cascina (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028375

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012”;

VISTA la concessione per uso ricreativo di un’area di demanio idrico ubicata in prossimità dell’argine del fiume Arno in località Barca di Noce, nel comune di Cascina (PI), identificata al foglio catastale n. 13, part. 120 parte, per una superficie di 66 mq., rilasciata alla Signora Catia Rossi con decreto dirigenziale n. 13989 del 10/09/2020 e con scadenza il 27/10/2025;

VISTA l’istanza di subentro nella titolarità della concessione sopra richiamata, presentata dal Sig. Armando Fazari, così come meglio identificato nel Disciplinare Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con protocollo n. 0136244 del 31/03/2022 - pratica sidit n. 3461/2022;

CONSIDERATO che il subentro del Sig. Armando Fazari nella concessione di cui al decreto n. 13989 del 10.09.2020 intestata alla Signora Catia Rossi è motivato da trasferimento di proprietà dell’immobile cui l’area oggetto di concessione è al servizio, avvenuto in data 16/12/2021;

VISTA la documentazione già presente agli atti di questo Settore, riferita alla concessione originaria intestata alla Sig.ra Catia Rossi, e quella allegata all’istanza di subentro presentata dal Sig. Armando Fazari;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Pistone, Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta di subentro è ammissibile in quanto rientra nel caso previsto all’art. 36 comma 2 lettera c) del Regolamento 60/R/2016;

ACCERTATO l’assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all’art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di confermare la scadenza originaria del 27/10/2025 anche per la concessione di cui trattasi, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall’art. 13 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che, nella gestione dell’area, dovranno essere osservate le prescrizioni sotto indicate e quelle specificate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

La concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l’utilizzo dell’area demaniale indicata in premessa e per gli scopi specificati, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell’area mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a realizzare e mantenere in efficienza, a proprie spese, il cartello identificativo della concessione, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Concedente;

- a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'opera oggetto di concessione;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e

che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata presentata la relativa richiesta;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal Concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

VISTO che con nota del 16/12/2022 protocollo n. 487420 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- pagamento di € 289,17 (duecentottantanove/17) pari al canone per l'anno 2022, così come determinato ai sensi della D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 allegato A, punto 2.3 (confermato dalla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018), ed aggiornato del 7,1% ai sensi del decreto n. 1219 del 02/11/2022;
- versamento di € 289,17 (duecentottantanove/17) a titolo di deposito cauzionale;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 (sedici/00) per il rilascio del presente decreto;

CONSIDERATO che in data 16/12/2022 è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti sopra indicati effettuati in pari data;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTO l'allegato A Disciplinare di Concessione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 19/12/2022, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

#### DECRETA

1. di approvare il subentro del Sig. Armando Fazari, così come meglio identificato nel Disciplinare Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella titolarità della Concessione già rilasciata alla Signora Catia Rossi con decreto dirigenziale n.13989 del 10/09/2020, che ha per oggetto l'uso a scopo ricreativo di un'area di demanio idrico ubicata in prossimità dell'argine del fiume Arno, in località Barca di Noce, nel comune di Cascina (PI), identificata al foglio catastale n.13, part.120 parte, per una superficie di 66 mq., pratica Sidit n.3461/2022, a far data dal 16/12/2021;
2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 27/10/2025, confermata con il decreto dirigenziale n.13989 del 10/09/2020;

3. di approvare il Disciplinare di concessione Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, redatto in conformità allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 19/12/2022 e conservato agli atti di questo Settore;

4. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni generali individuate in premessa e nel Disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3), con l'obbligo per il Concessionario di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;

5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*All.A disciplinare Sidit 3461-2022*

*8e658c4e01a85c6e643d67dbacfc31f04415682d6347d13a94d867e678c7402d*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25152 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3574 - Pratica SIDIT n. 5008/2022. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di n. 10 scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028164

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società G.A.I.A. S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0405832 del 25/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica SIDIT n. 5008/2022, presentata da Gianfranco Degl’Innocenti in qualità di rappresentante legale della G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Albo Ingegneri della provincia di Massa Carrara (MS) al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d’acqua
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 543 CERRETOLI)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 108 prossimità part. 7962	Scarico <b>DN200</b> in pvc nel <b>Fosso Dezza (TN19647)</b> , sito in loc. Cerretoli Coord.Gauss Boaga X= 1610095.4 Y= 4885482.8
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 545 LA MURELLA)	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 203 prossimità part. 481	Scarico <b>DN500</b> in pvc nel <b>Fiume Serchio (TN18990)</b> , sito in loc. La Murella Coord.Gauss Boaga X= 1611709.04 Y= 4886334.97
SCARICO	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Scarico <b>DN200</b> in pvc nel <b>Fosso Dezza (TN19196)</b> ,

<b>ACQUE REFLUE URBANE (rif. 548 SANTA MARIA)</b>	<b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 105 prossimità part. 4085	sito in loc. Santa Maria Coord.Gauss Boaga X= 1611878.51, Y= 4886013.52
<b>SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 549 PALLEROSO 2)</b>	<b>Reticolo:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 210 prossimità part. 1038	Scarico <b>DN100</b> in pvc nel <b>corso senza nome (TN19969)</b> , sito in loc. Palleroso Coord.Gauss Boaga X= 1615235.5 Y= 4885105.8
<b>SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 551 GRAGNANELLA 2)</b>	<b>Reticolo:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 104 prossimità part. 1971	Scarico <b>DN400</b> in cemento nel <b>corso senza nome (TN18715)</b> , sito in loc. Gragnanella Coord.Gauss Boaga X= 1610331.48 Y= 4886596.23
<b>SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 553 TORRITE)</b>	<b>Reticolo:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 114 prossimità part. 3589	Scarico <b>DN200</b> in pvc nel <b>Torrente Turrite Secca (TN20682)</b> , sito in loc. Torrite Coord.Gauss Boaga X= 1611855.98 Y= 4884312.38
<b>SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 554 CARBONAIA 3)</b>	<b>Reticolo:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 213 prossimità part. 3031	Scarico <b>DN140</b> in pvc nel <b>Torrente Turrite Secca (TN20558)</b> , sito in loc. Carbonaia Coord.Gauss Boaga X= 1612631.94 Y= 4884574.75
<b>SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 555 CARBONAIA 2)</b>	<b>Reticolo:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 213 prossimità part. 2746	Scarico <b>DN200</b> in pvc nel <b>Torrente Turrite Secca (TN20558)</b> , sito in loc. Carbonaia Coord.Gauss Boaga X= 1612596.01 Y= 4884517.89
<b>SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 556 CARBONAIA 1)</b>	<b>Reticolo:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 213 prossimità part. 1935	Scarico <b>DN800</b> in cemento nel <b>Torrente Turrite Secca (TN20558)</b> , sito in loc. Carbonaia Coord.Gauss Boaga X= 1612529.24 Y= 4884455.09
<b>SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 557 TORRITE)</b>	<b>Reticolo:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <b>Catastale:</b> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 212 prossimità part. 6512	Scarico <b>DN1000</b> in cemento nel <b>Torrente Turrite Secca (TN20706)</b> , sito in loc. Torrite Coord.Gauss Boaga X= 1611533.99, Y= 4884262.75

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico dei suddetti scarichi di acque reflue urbane;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 5008/2022, pratica idraulica n. 3574 ;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che le opere:

- non alterano il buon regime delle acque;
- non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e sono compatibili con la presenza di opere idrauliche;

- non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggravano il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggravano il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione

delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa; in alternativa: il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di bollo virtuale, Aut. Agenzia Entrate n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 30/11/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.142,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.142,00 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.071,00 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 861,96 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 30/11/2022;

#### DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate, a firma del tecnico incarico Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, la Concessione per l'occupazione di n. 10 scarichi di acque reflue urbane con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), e più precisamente:
  - 543 CERRETOLI - rif. id n. 12F17SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 545 LA MURELLA - rif. id n. 12I01SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 548 SANTA MARIA - rif. id n. 12F06SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 549 PALLEROSO 2 - rif. id n. 12F23SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 551 GRAGNANELLA 2 - rif. id n. 12F28SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 553 TORRITE - rif. id n. 12F10SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 554 CARBONAIA 3 - rif. id n. 12F04SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 555 CARBONAIA 2 - rif. id n. 12F33SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 556 CARBONAIA 1 - rif. id n. 12F04SC02 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
  - 557 TORRITE - rif. id n. 12F10SC02 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2.142,00 (duemilacentoquarantadue/00), secondo quanto riportato al punto 6.4 - Scarichi acque - acque reflue urbane, dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI PARTECIPARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESI', ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25153 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 e R.D. nr. 523/1904 - rinnovo concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) ad uso produzione di beni e servizi e concessione occupazione di area demaniale per lo scarico delle acque di troppo pieno dell'impianto di riciclo delle acque di lavorazione nell'alveo del Torrente Carrione (prat. SIDIT n. 1835/2022 C.L. PC 614/23-80).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028320

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l’istanza presentata da Verdini Marmi s.r.l., con sede in Carrara (MS) Via Argine Destro Carrione n. 29 fraz. Marina, C.F. 00445010457, prot. n. 103289 del 14/03/2022, per ottenere il

rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso produzione di beni e servizi nel Comune di Carrara (MS);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo concessione;

Visti:

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1215 del 05/04/2013, con la quale Verdini Marmi s.r.l. ha ottenuto la titolarità della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante pozzo per moduli 0,0035 (0,35 l/s) ad uso industriale, nel Comune di Carrara (MS) via Argine Destro Carrione n. 29, per la durata di anni 15 dal 28/12/2007 al 27/12/2022;
- il disciplinare n. 16/2014 sottoscritto in data 06/10/2014;

Considerato che la presente concessione comprende anche quella idraulica (R.D. nr. 523/1904 e L.R. 41/2018) per la quale è stato acquisito il parere dell'Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (prat. n. 3502);

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 03/03/2022 spese di istruttoria (Euro 100,00 sul conto IBAN IT8900760102800001031575820),
- in data 05/11/2022 deposito cauzionale acque di Euro 2.265,17 (IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 05/11/2022 deposito cauzionale aree di Euro 270,00 (IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 05/11/2022 canoni anni 2017/2021 aree per complessivi Euro 1.494,97 (Euro 1.350,00 canoni, Euro 135,00 imposta del 50% del canone e Euro 9,97 interessi), (IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 1835/2022 C.L. PC 614/23-80;

Preso atto che il legale rappresentate di Verdini Marmi s.r.l., ha sottoscritto in data 15/12/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 15/12/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Verdini Marmi s.r.l., con sede in Carrara (MS) Via Argine Destro Carrione n. 29 fraz. Marina, C.F. 00445010457, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 709, ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1215 del 05/04/2013, per ulteriori anni 15 (quindici) a far data dal 28/12/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); il prelievo è consentito 365 giorni l'anno; i quantitativi sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,35 l/s corrispondenti ad un volume di circa 11.937,0 mc/a (prat. SIDIT n. 1835/2022 C.L. PC 614/23-80) e concedere altresì l'occupazione di area demaniale,

identificata nel N.C.T. del Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 709, per lo scarico delle acque di troppo pieno dell'impianto di riciclo delle acque di lavorazione, mediante una tubazione in PVC nell'alveo del Torrente Carrione, in sponda dx, al di sotto del rilevato arginale;

Dato atto che è sono dovuti i canoni 2023 per la derivazione delle acque e l'occupazione di aree demaniali, da versare entro la scadenza del 31/12/2023, i cui importi esatti saranno comunicati dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale versato alla Provincia di Massa Carrara per un importo di Euro 2.606,47 (annotato nel disciplinare n. 16/2014 sottoscritto da Verdini Marmi s.r.l. in data 06/10/2014);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di concedere a: Verdini Marmi s.r.l., con sede in Carrara (MS) Via Argine Destro Carrione n. 29 fraz. Marina, C.F. 00445010457, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 709, ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1215 del 05/04/2013, per ulteriori anni 15 (quindici) a far data dal 28/12/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); il prelievo è consentito 365 giorni l'anno; i quantitativi sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,35 l/s corrispondenti ad un volume di circa 11.937,0 mc/a (prat. SIDIT n. 1835/2022 C.L. PC 614/23-80) e concedere altresì l'occupazione di area demaniale, identificata nel N.C.T. del Comune di Carrara (MS), FG 98 Mappale 709, per lo scarico delle acque di troppo pieno dell'impianto di riciclo delle acque di lavorazione, mediante una tubazione in PVC nell'alveo del Torrente Carrione, in sponda dx, al di sotto del rilevato arginale;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 15/12/2022 dal legale rappresentate di Verdini Marmi s.r.l., contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale versato alla Provincia di Massa Carrara per un importo di Euro 2.606,47 (annotato nel disciplinare n. 16/2014 sottoscritto da Verdini Marmi s.r.l. in data 06/10/2014);
5. di dare atto che sono dovuti i canoni 2023 per la derivazione delle acque e l'occupazione di aree demaniali, da versare entro la scadenza del 31/12/2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);

7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A disciplinare*

*114b2685f6c076de53ca9a5a1c9086e977053dfcb492fb8e8a019a627569aed5*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25160 - Data adozione: 19/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per guado temporaneo sul Rio Tralloro ed autorizzazione per esecuzione di interventi di adeguamento dell'attraversamento Goccioloni I dell'autostrada A1 nel comune di Calenzano (FI). Pratica 4095. (SIDIT Pratica: 5170/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028299

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Andrea Santucci, avente ad oggetto “Intervento di adeguamento del viadotto sul fosso Goccioloni I”, per cantiere ed interventi di ripristino delle strutture del manufatto di attraversamento autostradale A1 sul Rio Tralloro, MV22498 nel Comune di Calenzano (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 354649 del 19/09/2022 ed integrata con protocollo n. 432599 del 14/11/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 con bonifico postale id: 5122019834 del 13/09/2022, di cui Euro 134,00 di oneri istruttori e Euro 16,00 di marca da bollo per la pubblicazione del decreto, oltre a marca da bollo cartacea id: 01211280875476 del 11/07/2022 per la presentazione della pratica;

DATO ATTO che il corso d’acqua Rio Tralloro, codice MV22498 non rientra nel reticolo soggetto a corresponsione degli oneri ittogenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all’istanza, firmati digitalmente dall’Ing. Piergiorgio Grasso e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, con inquadramento planimetrico, sugli interventi e fasi operative;

- Tavole grafiche;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4095 (SIDIT Pratica: 5170/2022 -Procedimento: 7107/2022);

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di adeguamento statico e sismico con sostituzione impalcato e adeguamento sottostrutture dell'attraversamento Goccioloni I dell'autostrada A1, sul Rio Tralloro, nel comune di Calenzano (FI);
- le lavorazioni non interferiscono con la sezione utile del corso d'acqua;
- al fine di raggiungere il viadotto è necessario predisporre come pista di cantiere un guado provvisorio in attraversamento al Rio Tralloro;
- il guado sarà costituito da 4 tubazioni metalliche DN 800, che garantiranno un'area di deflusso maggiore di quella della sezione esistente posta a monte;
- le tubazioni saranno ricoperte da uno strato di circa 30 cm di materiale granulare;
- il guado coprirà una lunghezza di circa 22 metri, ed una larghezza di circa 5 metri. L'area di cantiere occuperà circa 250 mq di area demaniale;
- la presenza del guado in alveo è stimata in 24 mesi;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del Rio Tralloro, codice MV22498, corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte, che riguardano un'area catastalmente rappresentata al foglio di mappa n. 12 nei pressi della particella n. 224, del comune di Calenzano (FI), non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- persone, materiali e mezzi dovranno essere allontanati dal cantiere e le eventuali opere provvisorie rimosse completamente a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità gialla, arancione o rosso per rischio idraulico, nelle otto ore successive alla diramazione dello stato d'allerta. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;
- il cantiere dovrà comunque essere oggetto di costante presidio, soprattutto in caso di condizioni di deflusso critiche e previsioni meteorologiche avverse;
- il guado temporaneo previsto nella fase di cantiere dovrà avere le tubazioni legate tra loro da cavi in acciaio e ancorate in modo tale che non siano trascinate da eventi di piena;
- terminati i lavori, il guado dovrà essere smantellato ed i materiali di risulta allontanati dal corso d'acqua e dovrà essere ripristinata la sezione utile del corso d'acqua;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisorie e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- il guado temporaneo, le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori di cui si tratta, dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di

effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

#### MANUTENZIONE

- le luci delle tubazioni dovranno essere mantenute costantemente libere da detriti di ogni natura al fine di garantire il transito delle portate;
- a seguito di ogni evento meteorico dovranno essere ispezionate visivamente, rimuovendo i detriti che possano ridurre l'efficienza idraulica del manufatto;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica [annamaria.innocenti@regione.toscana.it](mailto:annamaria.innocenti@regione.toscana.it) e [stefano.barchielli@regione.toscana.it](mailto:stefano.barchielli@regione.toscana.it), riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 350,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione relativa ad un'area di 250 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a Euro 350,00: per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 888/17 importo definito per le Superfici superiori ai 100 mq: 200 €/unità per i primi 100 mq e 1.00€ /mq per la porzione di area eccedente;

Il primo canone annuo, pari a Euro 29,17 relativo al 2022, (pari a un/dodicesimo del canone, per ogni mese di validità del 2022), è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di Euro 350,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico Poste Italiane id:6122125413 del 29/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad Euro 29,17, relativamente al periodo di occupazione 2022, con bonifico Poste Italiane id:6122125411 del 29/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a Euro 14,59, con bonifico Poste Italiane id: 6122125415 del 29/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Andrea Santucci, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per guado temporaneo sul Rio Tralloro ed autorizzazione per esecuzione di interventi di adeguamento dell'attraversamento Goccioloni I dell'autostrada A1 nel comune di Calenzano (FI), meglio descritta in narrativa;

2. di autorizzare le opere provvisorie e le lavorazioni nelle pertinenze del Rio Tralloro di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di 24 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25190 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 2741 - Pratica SIDIT n. 2647/2021. Concessione idraulica per la realizzazione di nuovo elettrodotto interrato in attraversamento di due corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico (TN25160-TN25224) in loc. Tana Termini nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028161

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica presentata dalla richiedente E-Distribuzione S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”) con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, per i lavori di realizzazione di nuovo elettrodotto interrato nei pressi della strada statale in attraversamento di due corsi d’acqua non denominati inseriti nel reticolo idrografico (TN25160-TN25224) nel Comune di San Marcello Piteglio, acquisita agli atti di questo settore con Prot n. 0297080 Data 19/07/2021, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale a firma del tecnico, Ing. Francesco Canovaro iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 4810:

- Piano Tecnico;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale;

PRESO ATTO che il progetto prevede la costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo interrato in media tensione, con attraversamento nella sede stradale di due corsi d’acqua non denominati e identificati nel reticolo idrografico con TN25160 e TN25224. Il tutto da realizzarsi in una viabilità a valle della Via Statale, nel Comune di S. Marcello-Piteglio (PT) in loc. Tana Termini individuato al NCEU sul Foglio 9 mappali

164-221 del Comune di S. Marcello-Piteglio (PT), e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 2741 - Pratica SIDIT 2647/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena nominato con O.d.s. n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che per la Concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento n. 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 07/07/2021 tramite bonifico su IBAN n. IT89-O076-0102-8000-0103-1575-820 per oneri istruttori ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) virtualmente con Aut. AdE n. 133874/1999;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione, e al servizio di pronto intervento del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

**PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:**

- il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio degli attraversamenti esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche la condotta dovrà essere conseguentemente modificata a totale onere del richiedente la concessione

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno entro 15 giorni dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e/o privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuto ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;  
c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11.0 – Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 2 (due) attraversamenti pari a € 480,00 (euro quattrocentottanta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0374751 del 03/10/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 120,00 (euro centoventi/00) quale rateo (3/12) canone anno 2022, versamento di € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale ed € 60,00 (euro sessanta/00) per l'imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/10/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 120,00 (euro centoventi/00) quale rateo (3/12) canone anno 2022;
- € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/10/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 60,00 (euro sessanta/00) per imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99 ;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area del Demanio dello Stato - Ramo Idrico, relativa ai lavori di costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo interrato in media tensione, con attraversamento nella sede stradale di due corsi d'acqua non denominati e identificati nel reticolo idrografico con TN25160 e TN25224. Il tutto da realizzarsi in una viabilità a valle della Via Statale , nel Comune di S. Marcello-Piteglio (PT) in loc. Tana Termini individuato al NCEU sul Foglio 9 mappali 164-221 del Comune di S. Marcello-Piteglio (PT), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI STABILIRE in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana;
3. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
4. DI DISPORRE che il concessionario rispetti le prescrizioni individuate in premessa con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
7. DI NOTIFICARE il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite PEC;
8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25192 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di aree demaniali di vari corsi d'acqua posti in Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR), per attraversamenti con rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 4719/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028176

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4719/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 452725 del 23-11-2022 presentata dalla Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma della società Eagle Projects, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Tavola stato di progetto con sezioni, particolari costruttivi e planimetrie.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua, posti in Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR), per la realizzazione dell'opera n. 13352 - interferenze con vari corsi d'acqua di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6588/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01211065042791 del 10/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui all'allegato A, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, a Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 la Concessione per l'occupazione di
  - porzione di aree demaniali di vari corsi d'acqua di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, posti in Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR), con l'opera n. 13352 attraversamenti con rete in fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune

interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Elenco interferenze*

*d52da927592c95ac230600ebee292025508a6325a00e7d7dece8de6fe2afba*

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	PERGINE VALDARNO-GC-RT-30	18/11/2022

### TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

RIF. TAVOLA	NOME CORSO D'ACQUA	ATTRAVERSAMENTI	COORDINATE INTERVENTO (WGS 84)
1	FOSSO DI RIMAGGIO/AV19416	X	43.4790, 11.6955
2	BORRO DELL' INGOIA/AV19815	X	43.4662, 11.6824
3	BORRO DELL' INGOIA/AV19891	X	43.4623, 11.6714
4	BORRO DELLA RAGNAIA/AV20126	X	43.4563, 11.6687
4	BORRO DELLA RAGNAIA/AV20170	X	43.4564, 11.6715
5	TORRENTE SCERFIO/AV20442	X	43.4519, 11.6581
5	TORRENTE PRESCIANO/AV20467	X	43.4506, 11.6566
6	AV20655	X	43.4483, 11.6735
6	AV20655	X	43.4479, 11.6736
7	TORRENTE PRESCIANO/AV20654	X	43.4474, 11.6784
8	TORRENTE PRESCIANO/AV20637	X	43.4472, 11.6821
8	BORRO DELLA FONTE/AV20636	X	43.4473, 11.6825
8	AV20643	X	43.4471, 11.6843
8	TORRENTE PRESCIANO/AV20650	X	43.4471, 11.6845
9	AV20862	X	43.4449, 11.6872
10	TORRENTE PRESCIANO/AV20772	X	43.4458, 11.6677
11	AV21064	X	43.4434, 11.6655
12	AV21334	X	43.4389, 11.6598
13	BORRO DEL CALOSCIO/AV21419	X	43.4362, 11.6603
13	BORRO DEI FALCHI/AV21462	X	43.4357, 11.6605
13	TORRENTE TROVE/AV21458	X	43.4353, 11.6598
14	BORRO DEI FALCHI/AV21462	X	43.4350, 11.6643
15	TORRENTE TROVE/AV21898	X	43.4290, 11.6623
15	BORRO DI SAN DONATO/AV21869	X	43.4293, 11.6645
16	AV22114	X	43.4258, 11.6636
17	AV22332	X	43.4230, 11.6669
17	AV22388	X	43.4220, 11.6690
18	TORRENTE TROVE/AV22417	X	43.4212, 11.6738
18	BORRO DEL SELVONE/AV22628	X	43.4212, 11.6747
18	TORRENTE TROVE/AV22395	X	43.4214, 11.6762
19	AV22259	X	43.4250, 11.6771
19	AV22259	X	43.4245, 11.6777
19	AV22259	X	43.4244, 11.6778



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25214 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2766/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso civile, mediante invaso ubicato nel Comune di Pienza (SI) in loc. Monticchiello.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028272

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2020 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 259252 in data 28/06/2022 del Sig. Manolo Garosi in qualità di legale rappresentate del Consorzio Acquedotto Angheben (C.F. 90027640524) con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Pienza (SI), loc. Monticchiello ad uso civile – Pratica SIDIT n.2766/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Manolo Garosi allegato al oresente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un vaso individuato catastalmente nel Comune di Pienza (SI) in loc. Monticchiello al foglio n. 83 particella n. 52;
- la portata media di concessione è di 0,14 l/sec per un fabbisogno di 4500 mc annui;
- l’uso richiesto è civile ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

## DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare al Consorzio Acquedotto Angheben (C.F. 90027640524) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso civile, mediante invaso ubicato nel Comune di Pienza (SI) in loc. Monticchiello, al foglio n. 83 particella n.52, tramite elettropompa sommersa;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,14 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 4500 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*cf714f79d012514ec3e37e63d0079ba2dcbd7deaa99f8d5fff784c430a6bdc13*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25219 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.R. 80/2015- Rinnovo concessione per scarico acque meteoriche nel Torrente Chiosina in comune di Calenzano. Pratica n.4036 N.Prat. SIDIT 4169/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028344

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 2 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”, s.m.i.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 68/2016 art. 17 comma 1 punto a), nel quale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970, n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”, in particolare l’art. 5, con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2019;

VISTA la L.R. 93 del 27/11/2020 art.1 con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2020 e ne stabilisce l’aliquota per l’anno 2021 in misura pari al 50% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 articolo 1, comma 2, lettera a).

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTE la L.R. 79/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” e la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 con cui è stato individuato il reticolo idrografico e di gestione, aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020“Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79”;

VISTO il decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015”, e successive modifiche;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R. n.1138 del 15/11/2016 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico - revoca D.G.R. 813/2016";

VISTA la D.G.R. n.35 del 24/01/2017 "Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo";

VISTA la D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016 , sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA l'istanza avanzata dal Sig. Massimo Astolfi in qualità di legale rappresentante della Galvanova S.r.l. Unipersonale, così come identificato nell'allegato disciplinare, parte integrante del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data Data 11/11/2022 n.prot. 432226, al fine di rinnovare la concessione per l'occupazione di suolo demaniale rilasciata dalla Provincia di Firenze con atto Dirigenziale n. 2888 del 19/08/2013 , per scarico di acque meteoriche insistente sulla bassa sponda del Torrente Chiosina nel tratto prospiciente la particella 338 del foglio 62 nel Comune di Calenzano , posto a servizio del fabbricato industriale ubicato in via delle Cantine 61:

VISTA la documentazione allegata all'istanza, formata da:

Istanza di rinnovo concessione su modulistica regionale corredata da copia documento legale rappresentante;

Visura Camerale Galvanova S.r.l. Unipersonale:

Documentazione integrativa presentata in data 22/09/2022 n.prot. 361362;

PRESO ATTO che la documentazione agli atti dell'ufficio, relativa alla citata concessione rilasciata dalla Provincia di Firenze, che costituiscono parte integrante della presente scrittura, ancorché non materialmente allegati ed è costituita da:

- Planim etria catastale edificio ;
- Planimetria con schema di smaltimento acque attuale;
- Estratti cartografici;
- Documentazione Fotografica;

PRESO ATTO che con nota n. prot. 400079 del 14/10/2021 è stato trasmesso l'atto del notaio Gaia Nardone del 05/10/2021 col quale la società Galvanova S.n.c. è stata modificata in Galvanova S.r.l.;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4036 corrispondente al numero pratica SIDIT 4169/2022 – N.Proced. SIDIT 5939;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su conto intestato a Regione Toscana, degli oneri istruttori per Euro 75,00 e di una marche da bollo virtuale per Euro 16,00, effettuato in data 01/07/2022 e che la stesso ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su conto intestato a Regione Toscana, di una marca da bollo virtuale per Euro 16,00, effettuato con nota n.prot 293092 del 22/07/2022 come richiesto per il rilascio del Decreto di rinnovo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Nannicini e che l'istruttoria tecnica della pratica è stata affidata al tecnico Riccardo Berni;

DATO ATTO che il corpo idrico in questione, Torrente Chiosina, appartiene al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, in cui risulta individuato col codice MV30007 ;

CONSIDERATO: che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett.b), del del D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016;

PRESO ATTO:

- della regolarità dei pagamenti per i canoni dal 2016 al 2020 come verificato tramite banca dati Sistema Tributario della Regione Toscana e dalla documentazione integrativa trasmessa con nota

n.prot 293092 del 22/07/2022 ;

- della regolarità dei pagamenti per il canone 2021 e imposta regionale 2021 come da attestazione di pagamento trasmesso con nota n.prot. 265675 in data 01/07/2022;

- che ai sensi delle LL.RR. n. 57 del 13/10/2017 e n. 74 del 27/12/2018, l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio, per gli anni 2017, 2018 e 2019 è ridotta del 100 per cento.

- che la L.R. 93 del 27/11/2020 art.1 proroga per il 2020 la riduzione del 100% dell'imposta regionale sulle concessioni statali e ne stabilisce l'aliquota per l'anno 2021 in misura pari al 50% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 articolo 1, comma 2, lettera a).

DATO ATTO che il canone per l'annualità, 2022, aggiornato secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 ed alla D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018, "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017", è pari ad Euro 100, salvo aggiornamento annuale sulla base del tasso di inflazione programmato, e sarà oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

DATO ATTO che nella gestione dei manufatti oggetto di concessione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;

in caso di danni dovuti a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

dovrà essere garantito, in qualsiasi momento, l'accesso alla superficie oggetto di concessione al personale operante per conto dell'Autorità concedente;

il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per l'efficienza idraulica, anche a seguito di eventi meteorici;

per le attività di manutenzione straordinaria dei manufatti, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;

per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;

durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;

dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

i lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile, verificando costantemente le previsioni meteorologiche sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato;

tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

le opere dovranno essere periodicamente ispezionate al fine di accertarsi che non influiscano negativamente sull'assetto dell'alveo del Bisenzio;

ogni responsabilità ed onere circa la custodia e le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza delle opere oggetto della presente concessione, sono di competenza ed a carico del solo Concessionario;

la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione inoltrata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della loro esecuzione;

Il soggetto richiedente inoltre:

rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

doavrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene i diritti e gli obblighi, nonché la disciplina delle modalità di attuazione delle attività oggetto di Concessione, sottoscritto dal richiedente e contenente i dati identificativi del medesimo, trasmesso con nota prot. 432226 in data 11/11/2022;

RILEVATO che risulta agli atti il versamento effettuato in data 31/05/2019 con bonifico bancario per il pagamento della cauzione di Euro 100,00 (pari ad un canone, in conformità all'art. 31 del Regolamento 60R/2016) ai fini del rilascio della concessione della pratica n. 3080, che è oggetto del presente rinnovo;

Tutto ciò premesso e considerato

**DECRETA**

1. di rilasciare alla Galvanova S.r.l. Unipersonale il rinnovo per anni 9 (nove) decorrenti dal 30/07/2022 della concessione per l'occupazione di area appartenente al demanio idrico tramite opera di scarico acque meteoriche per scarico di acque meteoriche insistente sulla bassa sponda del Torrente Chiosina nel tratto prospiciente la particella 338 del foglio 62 nel Comune di Calenzano, posto a servizio del fabbricato industriale ubicato in via delle Cantine 61, come risultante dalla documentazione tecnica agli atti;

2. di disporre che la custodia delle superfici demaniali, che si attribuisce al Concessionario, e l'utilizzo delle opere siano sottoposti alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
3. di approvare l'allegato disciplinare di concessione, conservato agli atti di questo Ufficio, parte integrante e sostanziale della presente concessione, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n 194 del 16/03/2016, contenente i dati identificativi del Concessionario e sottoscritto dal medesimo, trasmesso con nota prot. 432226 in data 11/11/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione (Allegato A);
4. di dare atto che gli obblighi derivanti dalla presente concessione (con particolare ma non esclusivo riferimento alla custodia delle superfici demaniali occupate) sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
5. di dare atto che il presente atto è rilasciato ai soli fini dell'utilizzo del demanio idrico e di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare*

*7312b467c89e0ec8c2b854280965aadba9457893fd53d1f443e9ea3cd8965f94*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25220 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4203/2021 (Proc. n. 5138/2021) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a MT (tip. 1.2), del fosso del Campo Trave (TS24703), in località Terra Rossa - podere Querciolina nel comune di Civitella Paganico (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028368

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma via Ombrone n. 2 , C.F 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 431951 del 08/11/2021, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:25.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Sezioni Tipo;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal Perito Edile Nicola Pais, prevede la realizzazione di una nuova linea in MT, con attraversamento aereo del fosso del Campo Trave (TS24703), in loc. Terra Rossa - Podere Querciolina nel comune di Civitella Paganico (GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 307120), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 505937 del 31.12.2021 (rif. prot. C6TS n. 5815 del 11.11.2021), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

RICHIAMATO l’atto rilasciato dal Settore Tutela della Natura e del Mare (rif. prot. n. 502342 del 28.12.2021), nel quale si valutano le incidenze rilevate non significative;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l’attraversamento del corso d’acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 265361 del 01/07/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dall'uso dell'area;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010. ";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, nonché di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Società richiedente è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora i cavi aerei in MT non consentissero il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Società richiedente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea a MT (tip. 1.2) ammonta a € 87,79, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 5/11/2022, e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016), precisando che il predetto canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 87,79, a titolo di canone 2023;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, istituita dalla L.R. 2/1971, pari all'importo del 50% del canone per l'anno 2023;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 431951 del 08/11/2022, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento aereo, con linea elettrica a MT (tip. 1.2), del fosso del Campo Trave (TS24703), in località Terra Rossa – podere Querciolina nel comune di Civitella Paganico (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

3. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*


*A*

*Cartografia*

*4d7b0df68c6b1c69c76ee2732b48f73f2ba17520df790b2278fd048a5c52b8a2*

**Allegato "A"**

Pratica SiDIT n. 4203/2021 (Proc. n. 5138/2021) – Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a MT (tip. 1.2), del fosso del Campo Trave (TS24703), in località Terra Rossa – podere Querciolina nel comune di Civitella Paganico (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25231 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT\_2350804 - Concessione porzione da area demaniale di vari corsi d'acqua in loc. Mercatale Valdarno del Comune di Montevarchi relativa alla ricostruzione della linea MT "RENDOLA" - Pratica SiDIT 3304/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028171

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3304/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 324343 del 22-08-2022 presentata da Daniele Stagno in qualità di Legale Rappresentante della Società E -DISTRIBUZIONE S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Andrea Lenzi, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato Tecnico Interferenza I-2: relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale (scala 1:10.000), planimetria catastale (scala 1:2.000), sezioni trasversali (scala 1:1.000/250), documentazione fotografica;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-3: relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale (scala 1:10.000), planimetria catastale (scala 1:2.000), sezioni trasversali (scala 1:1.000/250), documentazione fotografica;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-4: relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale (scala 1:10.000), planimetria catastale (scala 1:2.000), sezioni trasversali (scala 1:1.000/250), documentazione fotografica;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-5: relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale (scala 1:10.000), planimetria catastale (scala 1:2.000), sezioni trasversali (scala 1:1.000/250), documentazione fotografica;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-6: relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale (scala 1:10.000), planimetria catastale (scala 1:2.000), sezioni trasversali (scala 1:1.000/250), documentazione fotografica;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-7: relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale (scala 1:10.000), planimetria catastale (scala 1:2.000), sezioni trasversali (scala 1:1.000/250), documentazione fotografica;
- Elaborato Tecnico Interferenza I-8: relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale (scala 1:10.000), planimetria catastale (scala 1:2.000), sezioni trasversali (scala 1:1.000/250), documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n.19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Trigesimo o Caposelvi AV19445, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 52 per l'esecuzione dell'opera/attività n.12077 INTERFERENZA I-2 - attraversamento con canaletta staffata al ponte, così come descritto e rappresentato negli

elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV19446, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12287 INTERFERENZA I-3 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Casina 2 AV19518, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12288 INTERFERENZA I-4 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Casina 2 AV19518, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12289 INTERFERENZA I-5 - attraversamento aereo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV19634 Borro Gretole (2), loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12290 INTERFERENZA I-6 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV19818 Borro di Carbonara 2, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 61 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12291 INTERFERENZA I-7 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV19930, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 61 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12292 INTERFERENZA I-8 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4765/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione

Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210931776866 del 05-12-2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.540,23 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 385,06 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a tre dodicesimi del canone annuale di € 1540.23 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 192,53 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione con riferimento alla annualità 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 585,29 attestazione dei versamenti relativi all'imposta di registro effettuati tramite modello F24;
- € 2.488,55 a titolo di indennità per occupazioni pregresse dovute per la presenza degli attraversamenti con riferimento alla linea MT oggetto di demolizione, rappresentata negli elaborati tecnici depositati, (n. 6 attraversamenti relativi ai corsi d'acqua AV19446, AV19518 Borro della Casina (2), AV19626 Torrente Trigesimo o Caposelvi, AV19728, AV19874 Torrente Trigesimo o Caposelvi e AV19930) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della

L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E -DISTRIBUZIONE S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrore n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Trigesimo o Caposelvi AV19445, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 52 con l'opera n. 12077 INTERFERENZA I-2 - attraversamento con canaletta staffato al ponte ;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV19446, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 con l'opera n. 12287 INTERFERENZA I-3 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Casina 2 AV19518, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 con l'opera n. 12288 INTERFERENZA I-4 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Casina 2 AV19518, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 con l'opera n. 12289 INTERFERENZA I-5 - attraversamento aereo ;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV19634 Borro Gretole (2), loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 57 con l'opera n. 12290 INTERFERENZA I-6 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV19818 Borro di Carbonara 2, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 61 con l'opera n. 12291 INTERFERENZA I-7 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV19930, loc. Mercatale Valdarno in Comune di Montevarchi, presso il Foglio 61 con l'opera n. 12292 INTERFERENZA I-8 - attraversamento superiore con cavo interrato lungo la strada provinciale;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1.540,23, secondo quanto riportato ai punti 1.2 e 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25236 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per sostituzione di n. 2 cavi di n. 2 linee elettriche aeree MT in attraversamento sul torrente Stella e di relativi n. 3 sostegni di linea, località Catena, nel Comune di Quarrata (PT). Pratica 4156 (pratica SIDIT n. 4993/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028342

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Enrico Bulleri, avente ad oggetto “Richiesta di Concessione Demanio Idrico relativa alla modifica di n.2 attraversamenti aerei, la manutenzione di un elettrodotto esistente a Media Tensione 15Kv, aereo in cavo isolato ad elica visibile, ubicato in località Catena, nel comune di Quarrata (PT). Pratica e-dis. n°2609040”, acquisita agli atti con prot. n. 431227 del 11/11/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma del Per. Edile Nicola Pais:

- modulo di domanda;
- relazione tecnico-descrittiva con corografia, planimetria generale, ortofoto, estratto catastale, sezioni trasversali degli attraversamenti, documentazione fotografica;

VISTO il versamento di Euro 132,00 con bonifico id 0707500606676907481420314200IT dell’11/11/2022 della banca BCC Credito Cooperativo, di cui Euro 75,00 di oneri istruttori, Euro 16,00 per una marca da bollo virtuale per la presentazione dell’istanza, Euro 16,00 per un’ulteriore marca da bollo virtuale per la pubblicazione del decreto ed Euro 25,00 non dovuti e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4156 (pratica SIDIT n. 4993/2022, procedimento SIDIT n. 6907/2022);

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla sostituzione del cavo di una linea elettrica BT esistente in attraversamento sul corso d'acqua BV2221, località Catena, nel Comune di Quarrata (PT);

- nella relazione tecnica è scritto che *“In conseguenza delle Norme CEI 11-4-1998 e CEI EN 50341-2-13 finalizzate alla verifica del rispetto delle distanze minime dei conduttori da eventuali interferenze, si rende necessario modificare alcuni nostri elettrodotti aerei esistenti di media tensione per renderli a norma dei dispositivi di cui sopra. Per realizzare quanto suddetto è necessario sostituire alcuni sostegni con altri di caratteristiche similari e, solo ove necessario, con elementi di altezza superiore per consentire di mantenere il rispetto del franco minimo come previsto dalle normative vigenti”*;

- il cavo tra i supporti S1 e S2 sarà a un'altezza di 8,83 metri sulla sommità arginale in sinistra idrografica e 8,90 metri sulla sommità arginale in destra;

- il cavo tra i supporti S3 e S4 sarà a un'altezza di 8,52 metri sulla sommità arginale in sinistra idrografica e 8,90 metri sulla sommità arginale in destra;

- i pali S1, S2, S3 e S4, anch'essi oggetto di sostituzione, saranno rispettivamente alla distanza di 6,65 metri, 12,33 metri, 14,80 metri e 13,18 metri dal piede d'argine esterno;

- il palo S1 ricade nella fascia di larghezza 10 metri dal piede d'argine esterno e il tecnico ha dichiarato che *“Si precisa che vista la particolare posizione del sostegno S1 (vedi foto allegata), non esiste la possibilità di spostare il nuovo sostegno ad una distanza maggiore o pari a 10 metri dal piede dell'argine del torrente. Il nuovo palo in sostituzione dell'esistente sarà posizionato nella medesima posizione.”*;

- i n. 2 attraversamenti aerei con n. 2 cavi MT fanno parte del tracciato della linea 14205 Catena, compresa nell'elenco delle linee indicate nel decreto dirigenziale n. 4319 del 25/07/2003 con il quale la Regione Toscana ha sanato le linee elettriche per la Provincia di Pistoia ai sensi della L.R. 51/1999; a tale atto non ha fatto seguito il rilascio della concessione da parte della Provincia di Pistoia;

- la linea aerea MT 14205 Catena include n. 21 attraversamenti sul reticolo idrografico, tra cui il corso d'acqua MV31164, il fosso della Filimortula, il torrente Ombrone, il torrente Stella (3 attraversamenti), il fosso di Barberoni, il fosso di Collecchio (6 attraversamenti), il fosso Dogaia dei Quadrelli, il corso d'acqua MV30996, il corso d'acqua MV30952, il corso d'acqua MV31035, il fosso della Fer-mulla (2 attraversamenti), il corso d'acqua MV31939 e il corso d'acqua MV31850;

- risulta sul Sistema Tributario della Regione Toscana che e-distribuzione corrisponda un canone annuo di Euro 1.721,33, pari al canone di n. 21 attraversamenti aerei MT (uso 1.2 Attraversamenti aerei con elettrodotti fino a da 400 V fino a 15.000 V - all.A d.g.r. 888/17) con la detrazione del 20% e pertanto 1 dei n. 2 cavi per ciascuno dei n. 2 attraversamenti oggetto di sostituzione non rientra nel canone corrisposto;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Stella, nel tratto indicato con il codice MV31342, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- il cavo aereo dovrà essere posizionato ad un'altezza sulla sommità arginale conforme alla normativa vigente;

- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

#### Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 409,84 con la detrazione del 20% Euro 327,88 (pari ad un canone per n. 2 attraversamenti aerei MT con n. 2 cavi ciascuno).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 409,84, per un canone per n. 2 attraversamenti aerei MT con n. 2 cavi ciascuno (uso 1.2 Attraversamenti aerei con elettrodotti fino a da 400 V fino a 15.000 V - all.A d.g.r. 888/17) con la detrazione del 20% Euro 327,88. Il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la condotta oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua attraversato appartiene al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'attraversamento relativo a uno dei due cavi dell'attraversamento dell'elettrodotto in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 327,88, pari ad un canone per n. 2 attraversamenti aerei MT con n. 2 cavi ciascuno, con bonifico id 2234933967668151480320303200IT del 16/12/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone relativamente all'annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 163,94, per n. 2 attraversamenti aerei MT con n. 1 cavo, con bonifico id 2234933967668151480320303200IT del 16/12/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, di importo pari ad Euro 81,97, per n. 2 attraversamenti aerei MT con n. 1 cavo, pari al 50% del canone, con bonifico id 2234933967668152480320303200IT del 16/12/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2017-2021 per n. 2 attraversamenti aerei MT con n. 1 cavo, di importo pari ad Euro 825,13, con bonifico id 2234933967668152480320303200IT del 16/12/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio ad e-distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legale rappresentante Sig. Enrico Bulleri della concessione per sostituzione di n. 2 cavi di n. 2 linee elettriche aeree MT in attraversamento sul torrente Stella e di relativi n. 3 sostegni di linea, località Catena, nel Comune di Quarrata (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25250 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5051/2022 (Proc. n. 6967/2022) - Concessione per n. 45 attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui n. 8 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) e n. 37 aerei (tip. 1.6), e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui n. 10 parallelismi e n. 9 occupazioni di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Isola del Giglio (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028426

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 2022, n. 103, “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano, viale Certosa n. 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0475754 del 07/12/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale (1:15.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Paolo Allegra, prevede la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra) in varie località del comune di Isola del Giglio (GR), con attraversamenti aerei ed utilizzando manufatti esistenti, di vari corsi d’acqua, e con l’occupazione di pertinenze idrauliche con parallelismi e pozzetti, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d’acqua oggetto del presente decreto sono quelle di seguito elencate, consistenti complessivamente in n. 45 attraversamenti di vari corsi d’acqua, di cui n. 8 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) e n. 37 aerei (tip. 1.6), e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui n. 10 parallelismi e n. 9 occupazioni di pertinenze idrauliche, e riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale:

- Area da Giglio Porto verso nord (Tav. da 1 a 19)

- n. 1 attraversamento del fosso della Galbugina - TS78552 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle delle Secche - TS78557 (aereo in palificata esistente);
- n. 3 attraversamenti del fosso di Valle dell’Olivello - TS78567 (aerei in palificata esistente);
- n. 4 attraversamenti del corso d’acqua privo di denominazione - TS78575 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso della Botte - TS78610 (aereo in palificata esistente);
- n. 3 attraversamenti del fosso di Valle dei Nobili - TS78605 (due volte) e TS78601 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle dell’Ortana - TS78631 (aereo in palificata esistente);

- n. 1 attraversamento del fosso di Valle dell'Ortana - TS78631 (trincea su tombino esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Valle dell'Ortana - TS78636 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Valle dell'Ortana - TS78644 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Valle dei Nobili - TS78636 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso della Fontanella - TS78612 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del corso d'acqua privo di denominazione - TS78569 (aereo in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso dei Rocconi - TS78588 e TS78594 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso dei Rocconi - TS78592 (aereo in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78609 e TS78623 (cavedio su viabilità esistente);
- n. 2 attraversamenti dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78609 e TS78611 (trincea su tombino esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle di San Giorgio - TS78614 (cavedio su viabilità esistente);
- n. 3 parallelismi nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78575, TS78644 e TS78609;
- n. 5 parallelismi nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle dell'Ortana - TS78631;
- n. 1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell'affluente del fosso dei Rocconi - TS78592;
- n. 4 pozzetti nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle dell'Ortana - TS78631;
- n. 4 pozzetti nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78644, TS78609 (due volte) e TS78611;

- Area da loc. Cannelle verso sud (Tav. da 20 a 25)

- n. 3 attraversamenti dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78650, TS78687, TS78677 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso Trapacchia - TS78655 (trincea su tombino esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso Trapacchia - TS78655 (cavedio su viabilità esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle della Buzzena - TS78658 (aereo in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso di Valle delle Caldane - TS78675 e TS78670 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso del Quadrato - TS78685 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso dell'Acqua del Prete - TS78686 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso dell'Acqua del Prete - TS78688 (aereo in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso di Cala Fiori - TS78689 (aerei in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso di Valle della Monaca - TS78693 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso del Renaio - TS78695 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso del Falcone - TS78696 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle della Buzzena - TS78658;
- n. 1 pozzetto nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle della Buzzena - TS78658;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c), del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero

arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e dall'uso dell'area;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico -

ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

- D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere e da occupazioni temporanee, nonché di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Società richiedente è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assostamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale relativo alla presente concessione non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. del 1° agosto 2003 n. 259, che stabilisce: "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei

servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.”;

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01210021046893 del 02/11/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare ad Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa 2, C.F. 09320630966, la concessione demaniale per n. 45 attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui n. 8 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) e n. 37 aerei (tip. 1.6), con linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Isola del Giglio (GR), che vengono di seguito elencati, con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati, e distintamente evidenziati nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale:

##### - Area da Giglio Porto verso nord (Tav. da 1 a 19)

- n. 1 attraversamento del fosso della Galbugina - TS78552 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle delle Secche - TS78557 (aereo in palificata esistente);
- n. 3 attraversamenti del fosso di Valle dell'Olivello - TS78567 (aerei in palificata esistente);
- n. 4 attraversamenti del corso d'acqua privo di denominazione - TS78575 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso della Botte - TS78610 (aereo in palificata esistente);
- n. 3 attraversamenti del fosso di Valle dei Nobili - TS78605 (due volte) e TS78601 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle dell'Ortana - TS78631 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle dell'Ortana - TS78631 (trincea su tombino esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Valle dell'Ortana - TS78636 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Valle dell'Ortana - TS78644 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Valle dei Nobili - TS78636 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso della Fontanella - TS78612 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del corso d'acqua privo di denominazione - TS78569 (aereo in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso dei Rocconi - TS78588 e TS78594 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso dei Rocconi - TS78592 (aereo in palificata esistente);

- n. 2 attraversamenti dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78609 e TS78623 (cavedio su viabilità esistente);
- n. 2 attraversamenti dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78609 e TS78611 (trincea su tombino esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle di San Giorgio - TS78614 (cavedio su viabilità esistente);

- Area da loc. Cannelle verso sud (Tav. da 20 a 25)

- n. 3 attraversamenti dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78650, TS78687, TS78677 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso Trapacchia - TS78655 (trincea su tombino esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso Trapacchia - TS78655 (cavedio su viabilità esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso di Valle della Buzzena - TS78658 (aereo in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso di Valle delle Caldane - TS78675 e TS78670 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso del Quadrato - TS78685 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso dell'Acqua del Prete - TS78686 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso dell'Acqua del Prete - TS78688 (aereo in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso di Cala Fiori - TS78689 (aerei in palificata esistente);
- n. 2 attraversamenti del fosso di Valle della Monaca - TS78693 (aerei in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso del Renaio - TS78695 (aereo in palificata esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso del Falcone - TS78696 (aereo in palificata esistente);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette, e degli interventi di seguito indicati con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati (di cui dieci parallelismi e nove occupazioni di pertinenze idrauliche), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore, distintamente evidenziati nell'allegato cartografico "A":

- Area da Giglio Porto verso nord (Tav. da 1 a 19)

- n. 3 parallelismi nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78575, TS78644 e TS78609;
- n. 5 parallelismi nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle dell'Ortana - TS78631;
- n. 1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell'affluente del fosso dei Rocconi - TS78592;
- n. 4 pozzetti nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle dell'Ortana - TS78631;
- n. 4 pozzetti nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua privi di denominazione - TS78644, TS78609 (due volte) e TS78611;

- Area da loc. Cannelle verso sud (Tav. da 20 a 25)

- n. 1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle della Buzzena - TS78658;
  - n. 1 pozzetto nelle pertinenze idrauliche del fosso di Valle della Buzzena - TS78658;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
  4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente provvedimento senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
  5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del

Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*


*A*

*Cartografia*

*0b28a4eb86af07faa97904d676dc7f0d38f9d05fe4beae41b3ccf783554f2c72*

### ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 5051/2022 (Proc. n. 6967/2022) - Concessione per n. 45 attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui n. 8 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) e n. 37 aerei (tip. 1.6), e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui n. 10 parallelismi e n. 9 occupazioni di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Isola del Giglio (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25253 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Castro, loc. Via Pietro Aretino in Comune di Arezzo per attraversamento di infrastruttura in FO. Pratica SiDIT 4783/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
--

Numero interno di proposta: 2022AD028168

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.;"

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4783/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 462769 del 29-11-2022 presentata dalla Società FiberCop Spa, c.f. 11459900962, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri , n. 1 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Genovesi Emanuele iscritto all'Ordine Ingegneri Perugia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

elaborato unico costituito da:

- relazione illustrativa
- tav.1 : individuazione pozzetti e scavi
- tav.2 sezione A-B
- documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Castro , loc. Via Pietro Aretino in Comune di Arezzo, per l'esecuzione dell'opera/attività n.13405 realizzazione infrastruttura in attraversamento, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 6664/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti;
- lo scavo per la trincea tradizionale dovrà essere realizzato al massimo ad una profondità di 20 cm in modo da non interferire con la volta del T. Castro;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che

le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno

impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 012110111687800 del 16/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
  2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
  3. di accordare alla Società FiberCop Spa, c.f. 11459900962, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri , n. 1 la Concessione per l'occupazione di :
    - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Castro, loc. Via Pietro Aretino in Comune di Arezzo, con l'opera n. 13405 realizzazione infrastruttura in attraversamento;
  4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
  5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
  6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
  8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: aoltoscanaest@pec.telecomitalia.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25264 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1917/2022 (Proc. n. 3089/2022) - Concessione demaniale per quattro attraversamenti aerei con linea elettrica a MT (tip. 1.2), di cui uno del fosso Vadone (TS40878) e tre di corsi d'acqua privi di denominazione (TS40699 - TS41435 - TS41810), in località Sasso D'Ombrone e Poggio Chiaromonte nel comune di Cinigiano (GR).  
Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028339

**IL DIRIGENTE**

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 206384 del 19/05/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:10.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Sezioni Tipo;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Perito Edile Nicola Pais, prevede la realizzazione di una linea in MT con attraversamento aereo del fosso Vadone (TS40878) e di tre corsi d’acqua privi di denominazione (TS40699 – TS41435 – TS41810), in località Sasso D’Ombrone e Poggio Chiaromonte nel comune di Cinigiano (GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 319080), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati gli attraversamenti dei corsi d’acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall’art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 341602 del 07/09/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisoriale, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*";
    - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora i cavi aerei in MT. non consentissero il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove di anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per quattro attraversamenti aerei con linea a MT (tip.1.2) ammonta a € 351,15, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 5/11/2022, e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta in data 12/12/2016, prot. n. 502059), precisando che il predetto canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo

di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 82,95 corrispondente a 3/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 206384 del 19/05/2022, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per quattro attraversamenti aerei con linea elettrica a MT (tip. 1.2), di cui uno del fosso Vadone (TS40878) e tre di corsi d'acqua privi di denominazione (TS40699 – TS41435 – TS41810), in località Sasso D'Ombrone e Poggio Chiaromonte nel comune di Cinigiano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*

A

*Cartografia*

36b70b96e98302eb78e667bb07eaacdf4938804664fed0e93db907713650c6c4





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25283 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: Pratica SIDIT n.103106/2020 (ex1431/2011) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2296 del 03/08/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), per uso civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028349

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 03/08/2022 n. 307638 dalla Draghi Sileno & C. S.N.C. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2296 del 03/08/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso civile nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.103106/2020 (ex1431/2011).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal Sig. Draghi Sileno legale rappresentante della Draghi Sileno & C. S.N.C. , in data 05/12/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Via Giordania 74 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.70 particella n.323;
- il volume annuale è di 790,56 (settecentonovanta virgola cinquantasei) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,6 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,03 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Draghi Sileno & C. S.N.C. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2296 del 03/08/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Via Giordania 74, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.70 particella n.323, ad uso civile senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.103106/2020 (ex1431/2011);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,6 (zero virgola sessanta) litri al secondo, una portata media annua di 0,03 (zero virgola zerotre) litri al secondo per un volume massimo di 790,56 (settecentonovanta virgola cinquantasei) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 03/08/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*11c5d9ec8540f7bffc4a6a0d6bbc3276dcc53f7c212f5b8c3f7f547acff90e4*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 736 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25285 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - SIDIT n. 2309/2022 Procedimento di Concessione - Occupazione di area demaniale ad uso parcheggio privato di mq 63, censito al NCT di Pontedera, in destra idraulica del Canale Scolmatore dell'Arno nel comune di Pontedera (PI).  
Richiedente: Valdera S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028317

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/ CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019” che ha disposto all’articolo comma 1 che per l’anno 2020 l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è ridotta del 100 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza presentata da Valdera S.R.L. con sede legale in Pontedera, via Verne 4 P. IVA 01988310502, nella persona del Legale Rappresentante Marco Casalini, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0146347 del 07/04/2022 e Prot. 0239113 del 10/06/2022 costituita dai seguenti elaborati a firma Arch. Mario Mencacci:

- documentazione fotografica;
- planimetria aree;
- relazione tecnica stima costi ripristino;

PRESO ATTO che l’istanza è riferita all’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al demanio pubblico dello stato ramo idrico in destra idraulica del Canale Scolmatore, nel comune di Pontedera (PI) censito al NCT di Pontedera al Foglio 001 part. 277 per una superficie di mq 63,00 circa, senza prevedere la realizzazione di opere;

CONSIDERATO che l’area è adiacente ad un immobile in via dell’Olmo n.1 nel Comune di Pontedera (PI) di proprietà del Richiedente e la stessa, così come modificata, si trova a oltre 10 m dal ciglio di sponda del corso d’acqua;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- l’utilizzo dell’area in argomento può essere concessa con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO dunque che nell’utilizzo dell’area dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, che quelle specificate nel Disciplinare di Concessione Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- dovrà essere assicurato che siano messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- l'eventuale regolarizzazione del fondo dell'area non dovrà modificare il suo assetto morfologico attuale e non vi potrà essere apportato alcun materiale oltre a quello strettamente necessario alla regolarizzazione del fondo;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le aree indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, da cui derivasse un impedimento all'utilizzo dell'area il Concessionario non avrà niente a pretendere per il mancato utilizzo dell'area e si impegnerà a mantenere indenne la Regione Toscana da danni, reclami e molestie;
- il Concessionario è tenuto a proprie spese e sotto la piena responsabilità ad individuare le misure preventive atte a impedire l'utilizzo dell'area in caso di eventi alluvionali e di allerta meteo con codice arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona di riferimento e ad assicurarsi che l'area sia sgombra da qualsiasi manufatto prima del sopraggiungere delle piene;
- il Concessionario non accamperà nessun diritto per eventuali i danni provocati dal personale della Regione Toscana, nello svolgimento dei normali compiti vigilanza idraulica e servizio di piena;
- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

VISTO che con nota Prot. n. 0296400 del 26/07/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti versamenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 150,00 (euro centocinquanta,00 ) per 6 mesi dell'anno 2022;
- versamento dell'importo di euro 300,00 (euro trecento,00 ) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti indicati al punto precedente;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO il Disciplinare di concessione (Allegato B), sottoscritto in data 27/10/2022, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che in data 25/10/2022 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento a favore della Regione Toscana;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n.523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

#### DECRETA

1. il rilascio a Valdera S.R.L. con sede legale in Pontedera (PI), via Verne n.4, P.IVA 01988310502, della concessione per utilizzo di area demaniale di mq. 63 sita in Via dell'Olmo, nel comune di Pontedera (PI), in destra del Canale Scolmatore dell'Arno, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;
2. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
3. di approvare il Disciplinare di concessione, (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo Schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n.194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 27/10/2022;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 3);
5. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e

del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*All.A Disciplinare Sidit 2309-22*

*327cddb1870920b61f4be1119a668bcc76e3590f4004550884ec350789d45414*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25309 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2073/2022 (Proc. n. 3267/2022) - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a BT (tip. 11), del corso d'acqua privo di denominazione (TS77583) affluente del fosso di Poggio Pelato, in località Poggio Pelato nel comune di Capalbio (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028331

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 431951 del 08/11/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Planimetrie ubicative;
- Piante e Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Giulio Barontini, prevede la realizzazione di una nuova linea in BT con attraversamento in subalveo del corso d’acqua privo di denominazione (TS77583) affluente del fosso di Poggio Pelato, in località Poggio Pelato nel comune di Capalbio (GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 343110), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l’attraversamento del corsi d’acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall’art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 456379 del 24/11/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime

idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano*";
    - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

- qualora gli armadi a servizio della linea in BT in progetto dovessero non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente, qualsiasi rimozione, messa in ripristino degli stessi e stacco di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

**DATO ATTO** che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

**CONSIDERATO** che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

**CONSIDERATO** che il canone demaniale annuo per un attraversamento aereo con linea a BT (tip. 11) ammonta a € 257,04, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 5/11/2022, e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta in data 12/2016, prot. n. 502059), precisando che il predetto canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopraccitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 257,04 a titolo di canone 2023;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, istituita dalla L.R. n. 2/1971, per l'importo del 50% del canone dell'anno 2023;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 341267 del 07/09/2022, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a BT (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione (TS77583) affluente del fosso di Poggio Pelato, in località Poggio Pelato nel comune di Capalbio (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

5. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*


*A*

*Cartografia*

*168e501a6a39856b83c1ebd8ad1eaec31aa52d8cf4e976bfdda0155031fcfa0*

**Allegato "A"**

Pratica SiDIT n. 2073/2022 (Proc. n. 3267/2022) – Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a BT (tip. 11), del corso d'acqua privo di denominazione (TS77583) affluente del fosso di Poggio Pelato, in località Poggio Pelato nel comune di Capalbio (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25320 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. VIALE ADUA/ VIA G. AGATI, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione Pratica n. 34831 - Procedimento SIDIT 2009/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028350

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 27/04/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 186177, il richiedente UKA ZAMIR ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. VIALE ADUA/ VIA G. AGATI, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,08 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente UKA ZAMIR ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a UKA ZAMIR, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. VIALE ADUA/ VIA G. AGATI, nel terreno individuato nel foglio catastale n 178 particella n. 939. per una portata media di 0,08 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 13,10;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE 34831*

*cdefd3bb0f494b6c01fd4f061ac1aedbe9f35bfed0b565a2a09dcfca8570e4a7*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25323 - Data adozione: 20/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione di un attraversamento carrabile sul Fosso della Badia in corrispondenza di Via Vecchia Compietra a Montale (PT). Pratica n. 4014. (SIDIT pratica n. 2771/2022, Procedimento n. 4140/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028386

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n.1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. 2/1971, art. 1 comma 2 lettera a), nel quale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Montale, con sede in Via A. Gramsci, 19, Montale (PT), C.F. 80003370477, a firma del legale rappresentante Ferdinando Betti in qualità di sindaco pro-tempore, avente ad oggetto un attraversamento carrabile realizzato mediante scatolare sul Fosso della Badia in corrispondenza di Via Vecchia Compittra a Montale (PT), acquisita agli atti del settore con prot. 0216104 del 25/05/2022;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza riguardano il Fosso della Badia nel tratto censito con il codice MV25070, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 103/2022;

RICHIAMATA la nota con protocollo regionale n. 488396 del 22/10/2018 con la quale questo Ufficio ha ritenuto idraulicamente compatibile l’attraversamento in oggetto, nell’ambito della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo della cassa di laminazione sul fosso della Badia e risagomatura argini dei relativi fossi in Comune di Montale (PT);

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull’istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 4014 (pratica SIDIT 2771/2022 , procedimento SIDIT 4140/2022);

VISTA la richiesta di integrazioni inviata con PEC prot. n. 0285608 del 15/07/2022, in cui veniva richiesto la sezione dell'attraversamento con indicato l'eventuale franco di sicurezza nello scenario con portata con Tr 200 anni;

VISTA dunque la documentazione tecnica a firma dell'ing. Simone Galardini, presentata con la nota prot. n. 0216104 del 25/05/2022, e integrata con la nota prot. n. 0373917 del 03/10/2022 e la nota prot. n. 0433021 del 14/11/2022, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Inquadramento catastale (scala 1:2.000);
- Inquadramento corografico (scala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000);
- Chiarimenti sulla gestione e sull'utilizzo dell'attraversamento;
- Sezione dell'attraversamento con indicati i livelli idrici per Tr 200 anni e Tr 30 anni;
- Chiarimenti sul funzionamento dell'attraversamento;
- Relazione integrativa;

RICHIAMATA inoltre la documentazione tecnica a firma dell'ing. Simone Galardini, relativa al progetto definitivo della cassa di laminazione sul fosso della Badia e risagomatura argini dei relativi fossi in Comune di Montale (PT), trasmessa dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno via PEC, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. n. 406787 del 27/08/2018, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione idrologica ed idraulica;
- Sezione idrauliche risagomatura Fosso della Badia - sovrapposto (scala 1:100);

DATO ATTO che:

- l'attraversamento è stato realizzato sul Fosso della Badia, in corrispondenza di Via Vecchia Compietra, in testa alla cassa d'espansione;
- l'attraversamento è stato realizzato in sostituzione di un ponticello ad arco, del tutto non idoneo dal punto di vista idraulico e statico;
- nel tratto di interesse il Fosso Badia ha particella demaniale e segna il confine fra le particelle 54 e 753 del Foglio 33 del Comune di Montale (PT), a valle di Via Vecchia Compietra, particelle acquisite a patrimonio Regionale, e delle particelle 15 e 13 del Foglio 33, di soggetti privati;
- l'attraversamento ha dimensioni interne di 4.0 m per 2,0 m in altezza, e lunghezza di 5.70 m;
- l'attraversamento prefabbricato, posto su un massetto armato, è stato sottoposto a collaudo statico da parte dell'ing. Leonardo Faggioli;
- l'utilizzo dell'attraversamento è carrabile e sarà strategico anche per il collegamento di emergenza dei mezzi di soccorso da Via Garibaldi a Via Pacinotti;
- il Comune di Montale prevede di regolamentare il passo pedonale con catene, di posizionare dei parapetti a protezione dell'attraversamento pedonale e di installare idonea cartellonistica per la parte carrabile; l'opera verrà inserita nel piano di protezione civile come elemento da monitorare nel caso di eventi meteo intensi;
- l'attraversamento in oggetto fa parte della sistemazione complessiva effettuata con la realizzazione della cassa d'espansione sul Fosso della Badia, in quanto ne costituisce a tutti gli effetti la regolazione di alimentazione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali;

VISTO che l'attraversamento oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "guadi, ponti e viadotti per pubblica utilità – Enti pubblici" rappresentata al punto 5.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 e s.m.i., che prevede la

corresponsione di un canone annuo di € 144,00, considerata la riduzione nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- le verifiche condotte per il progetto definitivo del 2018 redatto dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno della cassa di laminazione sul fosso della Badia e risagomatura argini dei relativi fossi in Comune di Montale (PT), mostra che l'attraversamento è in grado di far transitare la portata trentennale;
- il funzionamento della cassa di espansione è regolato mediante una briglia a bocca tarata con sfioratore di sicurezza, posta a valle dell'attraversamento, la quale genera un livello idrico in cassa per eventi con Tr 200 anni pari a 53,92 m s.l.m.; tale quota interferisce con la soletta dell'attraversamento;
- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata;
- il mantenimento delle opere in oggetto è disciplinato dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;
- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- la luce dello scatolare dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua; il materiale accumulato dovrà prontamente essere rimosso;
- la manutenzione delle opere di raccordo dell'attraversamento con le sponde del corso d'acqua a monte e a valle, spetta al concessionario del ponte;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni

meteorologiche al sito <http://www.cfr.toscana.it/> oppure al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;

- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento dell'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/16, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 5.1 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i.) pari ad € 144,00, considerata la riduzione nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali.

Per l'annualità 2022 il canone è di € 84,00, pari a 7/12 del canone annuo, calcolato a partire dalla presentazione della domanda e versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione, congiuntamente all'imposta regionale pari al 50% del canone.

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Dato atto che il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 84,00, con numero Mandato di pagamento n. 7406 del 16/12/2022 esercizio 2022;

- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971, di importo di euro 42,00, pari al 50% del canone, relativamente all'annualità 2022, con numero Mandato di pagamento n. 7407 del 16/12/2022 esercizio 2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio al Comune di Montale, con sede in Via A. Gramsci, 19, Montale (PT), C.F. 80003370477, legale rappresentante Ferdinando Betti in qualità di sindaco pro-tempore, della concessione di un attraversamento carrabile sul Fosso della Badia in corrispondenza di Via Vecchia Compietra a Montale (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere accessorie ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25345 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016 Concessione per occupazione di aree del demanio idrico con scarico acque reflue domestiche sul corso d'acqua Fosso del Pianaccio, in Loc. Dionora, nel Comune di Montepulciano (SI). Pratica SiDIT 10345/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028358

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. n. 22 del 3/3/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dell'Ufficio risulta la documentazione della Provincia di Siena-U.O. Difesa del Suolo relativa all'occupazione di aree del demanio idrico con scarico sul corso d'acqua Fosso del Pianaccio, in Loc. Dionora, nel Comune di Montepulciano (SI), richiesta dalla Ditta Società Agricola Dionora S.r.l. (P.IVA 00814820528), autorizzata ai sensi del R.D. 523/1904 con nota prot. n. 184346 del 30/10/2015 (Identificativo Demanio n. 184346, Pratica O.I. n. 1816), per la quale non è stato rilasciato titolo concessorio;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4 della stessa legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di:

- occupazione di aree del demanio idrico con scarico acque reflue domestiche sul corso d'acqua Fosso del Pianaccio, in Loc. Dionora, nel Comune di Montepulciano (SI);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0292516 del 21/07/2022 il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore ha trasmesso alla Ditta Società Agricola Dionora S.r.l., P.IVA e C.F. 00814820528, sede legale in via di Poggiano n. 9 - 53045 Montepulciano (SI), di seguito denominata Concessionario, un sollecito alla regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, dell'occupazione dell'area del demanio idrico suddetta, comunicando altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento d'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che:

- con nota email del 10/08/2022 il Concessionario, facendo seguito alla suddetta nota, ha trasmesso l'attestato di pagamento del canone concessorio per l'annualità 2021, eseguito in data 06/06/2022;
- con nota prot. n. 0320122 del 16/08/2022 il Concessionario, in riferimento alla somma richiesta relativa al canone concessorio non corrisposto per l'annualità 2016, ha eccepito tale richiesta, essendo trascorso il termine quinquennale della prescrizione;
- con nota prot. n. 0380730 del 06/10/2022 lo Studio Rocchi, P.IVA e C.F. 00571420520, con sede in Via Firenze n. 87- 53045 Montepulciano Stazione (SI), per conto del Concessionario, ha trasmesso le attestazioni di pagamento delle somme dovute e la documentazione fotografica dello stato attuale dell'opera in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0421185 del 04/11/2022 lo scrivente Ufficio, avendo constatato dall'analisi della documentazione fotografica pervenuta una graduale erosione della sponda del corso d'acqua, in corrispondenza dello scarico in oggetto, ha comunicato al Concessionario la necessità di un intervento di risanamento dell'area demaniale interessata, informando per conoscenza anche lo Studio Rocchi in qualità di intermediario della pratica;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del sopra citato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

CONSIDERATO che è stata valutata la sussistenza delle condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- a provvedere, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, ad un intervento di consolidamento e di protezione di sponda, a valle dello scarico in oggetto, previo ottenimento della necessaria autorizzazione, al fine di evitare probabili franamenti di sponda;
- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a prevedere un adeguato piano di manutenzione dell'opera in oggetto, che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente, ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato, che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica dell'opera, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio

carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

Il Concessionario inoltre:

- si dichiara edotto che, a seguito di eventi meteorologici, l'area in oggetto potrebbe essere soggetta a periodici allagamenti, e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori dell'opera, tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione;
- è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emanati dal Centro Funzionale Regionale, e a provvedere alla sorveglianza dell'area in oggetto e delle aree circostanti, con particolare attenzione al superamento delle condizioni di sicurezza;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 30/12/1971, n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Concessionario ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla Provincia;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto è stata anticipata dal Concessionario, come di seguito specificato;

PRESO ATTO che con la suddetta nota prot. n. 0380730 del 06/10/2022 lo Studio Rocchi, per conto del Concessionario, ha trasmesso, ai fini del procedimento di autorizzazione idraulica e contestuale concessione di suoli del demanio idrico ai sensi della L.R. 77/2016, l'attestazione dei seguenti pagamenti effettuati a favore della Regione Toscana:

- Euro 920,00 a titolo di canoni concessori per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, mediante versamento del 05/10/2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 230,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero (pari a n. 1 annualità riferita al canone di concessione dell'anno in corso), ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, mediante versamento del 05/10/2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 115,00 a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio idrico annualità 2021- ai sensi dell'art. 1 c. 2 L.R. 2/1971 e s.m.e.i., della L.R. 68/2016, degli art. 12 c. 1 L.R. 57/2017, art. 5 L.R. 74/2018 e art. 1 L.R. 93/2020 - computato nella misura ridotta corrispondente al 50% del canone di concessione, mediante versamento del 05/10/2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580;
- Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo sul presente atto con marca cartacea identificativo n. 01210570104466 del 10/08/2022;

DATO ATTO che la documentazione del presente procedimento è conservata nel portale RT SiDIT - Sistema Demanio Idrico Toscana, rif. pratica n. 10345/2019, procedimenti n. 10479/2019 e n. 7125/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. DI AUTORIZZARE ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società Agricola Dionora S.r.l., P.IVA e C.F. 00814820528, sede legale in via di Poggiano n. 9 - 53045 Montepulciano (SI), la Concessione demaniale per l'utilizzo di:
  - aree del demanio idrico con scarico acque reflue domestiche sul corso d'acqua Fosso del Pianaccio, in Loc. Dionora, nel Comune di Montepulciano (SI);
3. DI DISPORRE che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016, con scadenza al 31/12/2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa, e che il canone della concessione è pari a

Euro 246,33 secondo quanto riportato al punto 6.2) dell'Allegato A della D.G.R. 888/2017 e s.m.e.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente atto all'indirizzo pec del Concessionario: [dionora@onepec.it](mailto:dionora@onepec.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25347 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3225 (SIDIT n.1147/2020).  
Subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio, in località Migliarino, nel comune di Vecchiano (PI), occupata da un approdo per ormeggio privato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028390

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

VISTA l'istanza di cambio titolarità della concessione inoltrata dal dott. Antonio Calabrò per conto di Fontana Pier Luigi (soggetto cedente) e Centurione Carlo Giovanni (soggetto subentrante), di seguito denominato “concessionario”, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare id concessione firmato il 09.12.2022;

DATO ATTO che oggetto dell'istanza è il cambio di titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio, in località Migliarino, nel comune di Vecchiano (PI), occupata da un approdo per ormeggio privato, avente una struttura con allungamento ortogonale alla linea di sponda e una superficie di mq. 20;

PRESO ATTO che il sig. Fontana Pier Luigi in data 06.04.2022 ha ottemperato al pagamento degli oneri istruttori e dell'imposta di bollo per l'istanza, mediante bonifico bancario a favore della Regione Toscana;

PRESO ATTO che il sig. Centurione Carlo Giovanni ha ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da 16,00 euro che ha l'id n: 01210421586112 e la data del 26.05.2022;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta, è ammesso ai sensi dell'art. 36, comma 2/c) del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale dovuto annualmente per l'uso dell'area demaniale è di € 260,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 888/17 e sarà aggiornato ai sensi della D.C.R.T. 1219/2022;

CONSIDERATO che fino ad oggi il soggetto cedente ha regolarmente pagato quanto richiesto dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che il richiedente sig. Centurione Carlo Giovanni, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito in data 26.05.2022 un deposito cauzionale per l'importo di € 260,00, intestato a Regione Toscana-Servizio Tesoreria;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n. 3178, SIDIT n.1147/2020;

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel disciplinare (allegato A), firmato in data 09.12.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, decorrenti dal data del decreto di concessione; la concessione potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di accordare al sig. Centurione Carlo Giovanni, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A), sottoscritto il 09.12.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, il subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato di pertinenza del fiume Serchio, in località Migliarino, nel comune di Vecchiano (PI), occupata da un approdo per ormeggio privato, avente struttura con allungamento ortogonale alla linea di sponda e una superficie di mq 20, rilasciata al sig. Fontana Pier Luigi da questo Settore della Regione Toscana con decreto dirigenziale 16974 del 21.11.2017;
2. di rilasciare la suddetta concessione per 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;
3. di dare atto che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, sino alla scadenza della presente concessione, per l'uso della suddetta area demaniale, è di € 260,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 888/17 e sarà aggiornato ai sensi della D.C.R.T. 1219/2022;
4. di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
5. di disporre che l'occupazione dell'area demaniale sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nel disciplinare (allegato A); nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di concedere al Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di € 500,00 versato dal sig. Fontana Pier Luigi in data 03.10.2017, mediante bonifico bancario su conto intestato a "Regione Toscana" IBAN n. IT41X0760102800001031581018;

8. di trasmettere tramite pec al sig. Centurione Carlo Giovanni il presente provvedimento;
9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*d67383660a788cd335609ee0a5be0f7ccf3a77a6f454db67d0895cbb10003bfa*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25349 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, di cui all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 - Diga di Gangheri, Bacino di Trombacco, Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) - Approvazione Variante Piano Operativo di Svaso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028408

## IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”;

Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e l’articolo 61 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che attribuiscono alle regioni le competenze amministrative, la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi;

Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” il quale prevede che le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi del comma 5 della sopra citata disposizione, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento;

Considerato altresì, che nelle more dell’adozione del decreto interministeriale sopraindicato, continua ad applicarsi il Decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”, di seguito indicato DM 30 giugno 2004;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112”;

Vista legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare l’articolo 2, comma 1 lettera m);

Considerato altresì che l’articolo 23 bis dello stesso d.p.g.r. 18/R/2010, nelle more della definizione di un’organica disciplina regionale in materia e fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 114 comma 4 del d.lgs 152/2006, detta disposizioni transitorie per il procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione del medesimo articolo 114 e in conformità ai criteri del D.M 30 giugno 2004;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 17 gennaio 2019 “Approvazione del Disciplinary Tecnico Amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi;

Vista la nota prot. 0465797 del 30/11/2022 con cui Enel Green Power Italia srl, C.F. 15416251005, con sede a Roma viale Regina Margherita n. 125, ha inviato la domanda di variante al piano operativo di svaso della Diga di Gangheri, Bacino di Trombacco, Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), compreso il nuovo cronoprogramma della attività e il monitoraggio ecologico, approvato con decreto dirigenziale n. 6586 del 11/04/2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 6586 del 11/04/2022 di approvazione del documento Piano Operativo di svaso del bacino Trombacco Diga di Gangheri, sito nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), di cui all'art.114 del D.Lgs. 152/06 e art.3 c.6 del D.M. 30/06/2004, presentato da Enel Green Power Italia srl, C.F. 15416251005, con nota prot. 0469595 del 02/12/2021, in conformità al Progetto di Gestione, approvato con Decreto Dirigenziale n. 9527 del 11/06/2019;

Considerato che con pec prot. 0470035 del 02/12/2022, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 - Approvazione Variante Piano Operativo di Svaso bacino Trombacco Diga di Gangheri, sito nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), presentato da Enel Green Power Italia Srl, C.F.: 15416251005, con nota prot. 0465797 del 30/11/2022, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e sono stati invitati: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale Dighe e Ufficio Tecnico Dighe Firenze, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Parco Alpi Apuane, Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Comune di Barga (LU), Comune di Galliciano (LU), Comune di Coreglia Antelminelli (LU), Comune di Bagni di Lucca (LU), Comune di Borgo a Mozzano (LU), Azienda Sanitaria USL Toscana Nord, Prefettura di Lucca, Enel Green Power Italia srl;

Dato atto che il giorno 12/12/2022 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona, convocata con nota prot. 0470035 del 02/12/2022, relativa all'approvazione della variante al Piano Operativo di Svaso bacino Trombacco Diga di Gangheri, sito nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), di cui all'istanza prot. 0465797 del 30/11/2022;

Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 - Diga di Gangheri, Bacino di Trombacco, Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) - Approvazione Variante Piano Operativo di Svaso, presentato con nota prot 0465797 del 30/11/2022 ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006, svoltasi il 12/12/2022 (Allegato 1 parte integrante e sostanziale);

Considerato quanto specificato nella nota prot. 0465797 del 30/11/2022 presentata da Enel Green Power Italia srl, per ottenere la variante al Piano Operativo approvato con decreto dirigenziale n. 6586 del 11/04/2022, relativamente alle operazioni di svaso: tali operazioni hanno avuto inizio il 9 maggio 2022, ma il giorno successivo, sono state cautelativamente interrotte poiché un cumulo di tronchi, presenti nel bacino, si era progressivamente avvicinato all'imbocco dello scarico di fondo riducendone progressivamente la capacità di scarico di fondo della diga con conseguente elevato rischio ostruzione dello stesso e quindi con possibile conseguente impossibilità di chiusura. Enel Green Power Italia srl, per evitare possibili criticità relativamente alla funzionalità dello scarico di fondo della diga, con pec del 20/10/2022 (prot. n° 399490) ha comunicato che durante le operazioni di svaso, la situazione di criticità in corrispondenza dello scarico di fondo, perdurava ed era urgente ripristinarne l'efficienza in tempi brevi e nel modo più durevole possibile. A tale scopo il gestore comunicava l'intenzione di movimentare il materiale residuo accumulato in prossimità dello scarico in una area interna all'invaso sufficientemente distante da quest'ultimo. Terminate le operazioni di ripristino dell'efficienza dello scarico, Enel Green Power Italia srl intende pertanto completare lo svaso del bacino al fine di poter eseguire gli interventi prescritti dall'Autorità di Vigilanza Ministeriale compreso l'adeguamento idraulico dello scarico di superficie alle portate previste dal DM 2014; da cronoprogramma il reinvaso è previsto per la fine di agosto 2023;

Considerato che, per quanto sopra detto, tenuto conto che nessun Ente invitato ha presentato opposizioni o osservazioni all'istanza, la conferenza dei servizi si conclude con parere favorevole all'approvazione della variante al piano operativo di svaso approvato con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 6586 del 11/04/2022;

Ritenuto di approvare la variante al Piano Operativo di Svaso Diga di Gangheri, Bacino di Trombacco, Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) presentato da Enel Green Power Italia Srl, C.F.: 15416251005, prot. n. 0465797 del 30/11/2022, con allegato il nuovo cronoprogramma aggiornato, fissando le operazioni di reinvaso entro il mese di agosto 2023;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, convocata con nota prot. 0470035 del 02/12/2022, svoltasi il 12/12/2022 (verbale allegato al presente atto "All. 1" parte integrante e sostanziale), di cui all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 - Diga di Gangheri, Bacino di Trombacco, Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) – Approvazione Variante Piano Operativo di Svaso, presentata, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006, con nota 0465797 del 30/11/2022, da Enel Green Power Italia srl, C.F. 15416251005, con sede a Roma viale Regina Margherita n. 125;
2. di approvare la variante al Piano Operativo di Svaso, presentata da Enel Green Power Italia srl, C.F. 15416251005, con nota prot 0465797 del 30/11/2022, di aggiornamento del documento con allegato il nuovo cronoprogramma, fissando le operazioni di reinvaso entro il mese di agosto 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società richiedente ed agli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Statale competente per la vigilanza per l'inserimento anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, di cui all'art. 6 del DPR 1363/1959 e relative disposizioni di attuazioni;
5. di dare atto che l'Amministrazione competente potrà richiedere l'aggiornamento del Piano Operativo di Svaso, sentiti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, qualora si rendano necessarie ulteriori prescrizioni volte a tutelare la qualità dell'acqua invasata nel bacino, del corpo idrico recettore, dell'ecosistema acquatico e in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento ne impongano la revisione;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1 verbale*

*dac1f0abfb8d2752b1d92d98c43733572eb7b7f4cd7d0959577b6e4ffea7d48*



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione**  
**Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Toscana Nord**

**Oggetto: Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter della legge n. 241/1990 - Diga di Gangheri, Bacino di Trombacco, Comune di Fabbriche di Vergemoli – Approvazione Variante Piano Operativo di Svaso presentato con nota prot 0465797 del 30/11/2022 di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006. Richiedente ENEL Green Power Italia Srl**

Il giorno 12/12/2022 alle ore 12:15 in modalità di videoconferenza, utilizzando la piattaforma regionale <https://spaces.avayacloud.com/u/enzo.dicarlo@regione.toscana.it>, si è svolta la prima riunione della **Conferenza dei Servizi decisoria sincrona**, relativa all'approvazione della variante al Piano Operativo di Svaso totale del Bacino di Vinchiana al fine di valutare di concerto l'istanza di variante convocata con nota prot. 0470035 del 02/12/2022.

Alle ore 12:00 l'Ing Enzo Di Carlo nel suo ruolo di Dirigente Responsabile procede all'avvio della conferenza

**Alla conferenza sono stati invitati:**

ENTE	SEDE
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</b> Direzione Generale Dighe e Ufficio Tecnico Dighe Firenze	Roma Firenze
<b>AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE</b>	Firenze
<b>PARCO ALPI APUANE</b>	Massa Carrara
<b>COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI</b>	Fabbriche di Vergemoli
<b>COMUNE DI BARGA</b>	Barga
<b>COMUNE DI GALLICANO</b>	Gallicano
<b>COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI</b>	Coreglia Antelminelli
<b>COMUNE DI BAGNI DI LUCCA</b>	Bagni di Lucca
<b>COMUNE DI BORGO A MOZZANO</b>	Borgo a Mozzano
<b>AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA NORD</b>	Pisa
<b>PREFETTURA DI LUCCA</b>	Lucca
<b>ENEL GREEN POWER ITALIA srl</b>	

**Alla conferenza NON è presente nessuno degli Enti invitati**

L'Ufficio Tecnico Dighe Firenze del Ministero Delle Infrastrutture E Della Mobilità Sostenibili con nota prot. 0476635 del 07/12/2022 ha comunicato l'impossibilità a partecipare e con nota prot. 0476633 del 07/12/2022 ha trasmesso il proprio parere favorevole. Si precisa che il comma 7 dell'art. 14 ter del L.241/1990 esclude la possibilità di inviare pareri scritti, anziché intervenire alla riunione della CdS simultanea.

Pag. 1



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione**  
**Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Toscana Nord**

**Motivazioni per cui è stata indetta la conferenza dei servizi:**

Enel Green Power Italia srl ha presentato con nota prot. 0465797 del 30/11/2022 una variante al Piano Operativo approvato con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 6586 del 11/04/2022 .

Le operazioni di svaso hanno avuto inizio il 9 maggio 2022, ma il giorno successivo, le stesse sono state cautelativamente interrotte poiché un cumulo di tronchi, presenti nel bacino, si era progressivamente avvicinato all'imbocco dello scarico di fondo riducendone progressivamente la capacità di scarico di fondo della diga con conseguente elevato rischio ostruzione dello stesso e quindi con possibile conseguente impossibilità di chiusura.

Enel Green Power Italia srl, per evitare possibili criticità relativamente alla funzionalità dello scarico di fondo della diga, con nota PEC del 20/10/2022 (prot. n° 399490) ha comunicato che durante le operazioni di svaso la situazione di criticità in corrispondenza dello scarico di fondo perdurava la criticità ed era urgente ripristinare l'efficienza dello scarico in tempi brevi e nel modo più durevole possibile. A tale scopo il gestore comunicava l'intenzione di movimentare il materiale residuo accumulato in prossimità dello scarico in una area interna all'invaso sufficientemente distante da questo ultimo.

Terminate le operazioni di ripristino dell'efficienza dello scarico, Enel Green Power intende pertanto completare lo svaso del bacino al fine di poter eseguire gli interventi prescritti dall'Autorità di Vigilanza Ministeriale compreso l'adeguamento idraulico dello scarico di superficie alle portate previste dal DM 2014 Da cronoprogramma il reinvaso è previsto per la fine di agosto 2023.

**Conclusioni:**

Sulla base di quanto precedentemente riassunto, tenuto conto che nessun Ente invitato ha presentato opposizioni o osservazioni all'istanza, la conferenza dei servizi si conclude con parere favorevole all'approvazione dell'istanza di variante al piano operativo di svaso approvato con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 6586 del 11/04/2022

La riunione si chiude alle ore 12.30

Il verbale, costituito da n 2 pagine e n 0 (allegati), è firmato digitalmente.

**Il Presidente della Conferenza**  
**IL DIRIGENTE**  
**Ing Enzo Di Carlo**

Pag. 2



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25354 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3178 (SIDIT n.82504/2020).  
Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato di pertinenza di un corso d'acqua senza nome (codice BV5757) in località Asciano, nel comune di San Giuliano Terme (PI), occupata da un ponticello

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028393

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l'istanza di cambio titolarità della concessione, acquisita agli atti di questo Ente con n. prot. 0121777 in data 24/03/2022, inoltrata dal geom. Scarpellini Luca per conto di Bernacca Marco (soggetto subentrante) di seguito denominato “concessionario” e di Soma Lucia (soggetto cedente), i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare id concessione firmato il 05.12.2022;

DATO ATTO che oggetto dell'istanza è il cambio di titolarità della concessione di un'area demaniale di mq 10,56 del corso d'acqua senza nome (codice BV5757), identificata catastalmente nella partita speciale acque prospiciente al foglio 68, particella 243, in località Asciano, nel comune di San Giuliano Terme (PI), occupata con un ponticello di circa 6,60 m. con due tubazioni in polietilene, una per la rete gas e una per quella idrica, staffate allo stesso ponticello, rilasciata in concessione (n.4379/PI scaduta il 29.07.2018) alla sig.ra Soma Lucia dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 1524 del 01.04.2008 e successiva determinazione dirigenziale n. 3287 del 28.07.2008, a modifica della precedente;

PRESO ATTO che il geom. Scarpellini Luca in data 07.03.2022 ha ottemperato, per conto dei suddetti soggetti, al pagamento degli oneri istruttori e dell'imposta di bollo per l'istanza, mediante bonifico bancario a favore della Regione Toscana;

PRESO ATTO che il sig. Bernacca Marco ha ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da 16,00 euro che ha l'id n: 01211059456255 e la data del 13.10.2022;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta, è ammesso ai sensi dell'art. 36, comma 2/c) del d.p.g.r. 60/R/2016;

VALUTATI i presupposti per il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale dovuto annualmente per l'uso dell'area demaniale e stabilito dalla D.G.R.T. 888/17 è di € 100,00 (euro cento/00), comprensivo della riduzione del 60%, in quanto il bene in concessione rappresenta l'unico accesso alla proprietà e sarà aggiornato ai sensi della D.C.R.T. 1219/2022;

CONSIDERATO che fino ad oggi il soggetto cedente ha regolarmente pagato quanto richiesto dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che il sig. Bernacca Marco, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito in data 14.11.2022 il deposito cauzionale di € 100,00, pari a una annualità del canone demaniale, mediante bonifico sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018 intestato alla Concedente;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n 3178 (SIDIT n.82504/2020);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel disciplinare (allegato A), firmato in data 05.12.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di rinnovare per 9 anni la durata della concessione, decorrenti dal 30/07/2018; la concessione potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l' area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di accordare al sig. Bernacca Marco, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A), sottoscritto il 05.12.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, il subentro nella titolarità della concessione demaniale di un'area del corso d'acqua senza nome (codice BV5757), identificata catastalmente nella partita speciale acque, prospiciente al foglio 68, particella 243, in località Asciano, nel comune di San Giuliano Terme (PI), occupata con un ponticello di circa 6,60 m. con due tubazioni in polietilene, una per la rete gas e una per quella idrica, staffate allo stesso ponticello, rilasciata (n.4379/PI scaduta il 29.07.2018) alla sig.ra Soma Lucia dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 1524 del 01.04.2008 e successiva determinazione dirigenziale n. 3287 del 28.07.2008, a modifica della precedente;
2. di rinnovare per 9 anni la durata della concessione, decorrenti dal 30/07/2018;
3. di dare atto che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, sino alla scadenza della presente concessione, per l'uso della suddetta area demaniale, è di € 100,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 888/17 e sarà aggiornato ai sensi della D.C.R.T. 1219/2022;
4. di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;

5. di disporre che l'occupazione dell'area demaniale sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nel disciplinare (allegato A); nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di concedere alla Provincia di Pisa il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di 1.000,00 euro versato dalla sig.ra Soma Lucia il 30/07/2008 mediante bonifico bancario presso la Banca Toscana ( codice riferimento: 0070109200032 CRO 18215024908);

8. di trasmettere il presente atto a Bernacca Marco e Soma Lucia tramite il tecnico incaricato Luca Scarpellini;

9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*14f9d058e0098a5cd8225d33094e9e89ad92bb943ad93b87308913d28c1d9d2a*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25357 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Montefioralle in Comune di Greve in Chianti occupata da porzione di fabbricato situato in area demaniale. Pratica SiDIT 4025/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028174

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 4025/2022 presentata dal richiedente Mauro Alberighi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 401836 del 21-10-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Gazzini Giacomo:

1. Relazione tecnica descrittiva;
2. Documentazione fotografica;
3. Corografia scala 1:10.000;
4. Planimetria catastale scale 1:2.000;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza prevede:

- il mantenimento di porzione di fabbricato situato in area demaniale (opera n. 12576) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Montefioralle, loc. Via delle Conce n.22 in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 58 del Foglio 115 , così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

PRESO ATTO altresì che dalla documentazione allegata si evince che:

- il fabbricato posto a Greve in Chianti in via delle Conce. 24 è antecedente al 1967;
- il Comune di Greve in Chianti ha rilasciato C.E. n. 672 del 15 Luglio 1967 per lavori di ampliamento del suddetto fabbricato;

DATO ATTO che dagli studi idraulici di supporto alla "Variante al PS e PO ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014 per implementazione delle mappe di pericolosità di alluvioni e rischio alluvioni comprensive di battenti e velocità, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.73 del 27/12/2018" del Comune di Greve in Chianti è possibile notare come l'allagabilità che si riscontra in corrispondenza del fabbricato sia causata dal fenomeno di rigurgito dovuto alla presenza del sotto attraversamento del Borro di Montefioralle in corrispondenza di Via Roma;

DATO ATTO che per le valutazioni di cui alla disciplina inibitoria contemplata dal RD 523/1904, questo Ufficio non ha

potuto trascurare gli effetti prodotti dal rilascio della C.E. n. 672 del 15 Luglio 1967 oltre al tempo trascorso che di fatto hanno cambiato la situazione giuridica dell'immobile;

RICORDATO che la legittimità edilizia è quella rilevante ai fini dell'art. 3 LR 41/2018 e deve essere verificata prima delle valutazioni di compatibilità idraulica e per quanto sopra il progetto delle opere realizzate presenta i requisiti per essere autorizzato in quanto l'edificio oggetto di richiesta di concessione è stato legittimamente realizzato con C.E. n. 672 del 15 Luglio 1967;

DATO ATTO che:

- come riportato nella relazione del tecnico Ing. Gazzini non è possibile ipotizzare una parziale demolizione del fabbricato senza pregiudizio della parte eseguita in conformità ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Greve in Chianti, senza per altro alcun beneficio idraulico;
- in termini di attualità e concretezza, in relazione, oltre che al tempo trascorso, alla consistenza della difformità medesima e ad altre circostanze fattuali che si assumono rilevanti come il contesto urbanistico in cui è inserito il fabbricato, non è stato individuato in fase istruttoria alcun prevalente interesse pubblico alla demolizione di parte del fabbricato e dal quale non deriverebbe alcun vantaggio ai fini del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5743/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, per il mantenimento delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente il mantenimento dell'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati tecnici agli atti di questo Ufficio, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà

presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01220016097045 del 17/11/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.256,00 a titolo di indennità pregressa per gli anni 2017-2021 mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 267,75 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 267,75 a titolo di canone annuale riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 133,88 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della

L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;

2. di accordare, al richiedente Mauro Alberighi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Montefioralle, loc. Via delle Conce n.22 in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 58 del Foglio 115 con l'opera n. 12576 - Porzione di fabbricato situato in area demaniale;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 267,75, secondo quanto riportato al p.to 2.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec [info@pec.hydrogeoeingegneria.com](mailto:info@pec.hydrogeoeingegneria.com).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Anagrafica richiedente*

*6bf135de1fc1930f3c45a63b080d4473a30d35fb466e43c2b2e0af7c2860f1ad*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25367 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV47395 affluente del Botro degli Strulli, in loc. Onci del Comune di Colle di Val d'Elsa per il mantenimento dello scarico imhoff Onci CVDDE04 Collettore di fognatura nera-mista. Pratica SiDIT n. 4271/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028270

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4271/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 411543 del 28/10/2022 presentata dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale, a firma dell’ing. Ticcianti Michela, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n. 534;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione suddetta si assevera la compatibilità idraulica delle occupazioni del demanio idrico della seguente opera:

- n. 12927 - scarico imhoff Onci CVDDE04 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 200, sul corso d’acqua denominato MV47395 affluente del Botro degli Strulli, loc. Onci in Comune di Colle di Val d’Elsa, presso la Particella 22 del Foglio 63, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 14487 del 23/12/2016 è stato adottato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale relativo anche alla suddetta opera n. 12665 - scarico IDL Pievescola CAESR04;

VISTA la nota Prot. n. 0432233 del 11/11/2022 con cui il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha comunicato

l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, ed ha richiesto i versamenti delle somme dovute ai fini della regolarizzazione dell'occupazione demaniale, rettificata con nota Prot. n. 0450009 del 21/11/2022;

VISTA la nota Prot. n. 0450010 del 21/11/2022 con cui lo scrivente Ufficio ha richiesto i versamenti degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 60/2016, e delle spese di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.e.i.;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 6063/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o

indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. del 30/12/1971, n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha corrisposto quanto dovuto per le spese di istruttoria e la marca da bollo virtuale per l'istanza presentata, mediante versamento del 13/12/2022 sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210998495377 del 15/09/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 13/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- Euro 214,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 214,20 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 107,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione, mediante versamento sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV47395 affluente del Botro degli Strulli -, loc. Onci in Comune di Colle di Val d'Elsa, presso la Particella 22 del Foglio 63, con l'opera n. 12927 - scarico imhoff Onci CVDDE04 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 200;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dall' 1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a Euro 214,20 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 e ss.mm.ii., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@pec.fiora.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25369 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Loc.Pozzo Nuovo, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica Sidit n. 1245/2020-1186/2020 (codice locale: CSA2018\_00007).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028370

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 05/07/2018 al numero protocollo 349319, la richiedente Impresa Individuale Zerbini Maria Silla (P.IVA 01825770512), con sede in Comune di Castiglion Fiorentino (Ar), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Castiglion Fiorentino, Località Pozzo Nuovo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 43, particella n. 189 ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,032 l/s, per un fabbisogno di 997 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo ;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 77,36 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la ditta richiedente, nella persona della titolare Sig.ra Maria Silla Zerbini, ha sottoscritto in data 17/11/2022 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Impresa Individuale Zerbini Maria Silla (P.IVA 01825770512), con sede in Comune di Castiglion Fiorentino (Ar), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 43, particella n. 189 in Comune di Castiglion Fiorentino, Località Pozzo Nuovo per uso agricolo, per una portata media di 0,032 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
  2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
  3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 17/11/2022, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
  4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
  5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 77,36;
  6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Castiglion Fiorentino;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*82ea2aa695243e511d2b2bb92f939df01c6ea4f7a1ef4d841b541f689c7baad7*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25371 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Impruneta (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 16 particella 70 Pratica SIDIT n. 3230/21

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028328

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 27/07/2021 al numero 307623, con la quale Casini Alessio titolare dell’impresa individuale Podere Palagi di Casini Alessio (come meglio identificato nell’allegato A al presente atto) con sede in località Sant’Isidoro Podere Palagi nel comune di Impruneta (FI), ha fatto domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche per uso agricolo mediante pozzo da realizzare nel comune di Impruneta (FI) località Sant’Isidoro – Podere Palagi, in terreni individuati al N.C.T dal foglio n. 16 particella n. 70 di proprietà del Sig. Casini Fabio;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Impruneta (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 20/09/2021, come da relata di pubblicazione prot. n.409788 del 21/10/2021;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria prescritta al terzo comma dell’art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata eseguita il giorno 06/10/2021 alle ore 10:00 presso la sede del Settore medesimo, in Firenze, Via San Gallo, 34/A e dal verbale di conferenza conservato agli atti, non sono emerse osservazioni né opposizioni;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 18728 del 27/10/2021 con il quale Casini Alessio titolare della ditta individuale Podere Palagi di Casini Alessio è stato autorizzato alla realizzazione di un pozzo per uso agricolo nel Comune di Impruneta (SI) località Sant'Isidoro – Podere Palagi, in terreni individuati al N.C.T del comune di Impruneta (FI) foglio n. 16 particella n. 70 di proprietà del medesimo;

VISTA la relazione di fine lavori in data 03/11/2022 Protn. 419121 comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del geologo dott. Roberto Neroni (n. 182 Ordine dei Geologi della Toscana);

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 14/11/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2.000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,06 l/s, destinata ad uso agricolo (ed attività connesse, come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile);

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 83,38 pari ad una annualità del canone; ha versato € 83,38 quale canone 2023; ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 22/11/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

#### DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore di Casini Alessio titolare dell' impresa individuale Podere Palagi di Casini Alessio (come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto) per uso agricolo (ed attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel comune di Impruneta (FI) località Sant'Isidoro – Podere Palagi, in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 16 p.lla 70 di proprietà del sig. Casini Fabio;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 22/11/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 83,38;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A           disciplinare firmato*

*848fee731471af60c28f89b98a6edb69644ea3c5e2c813c54f59cde5a531a280*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25378 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3034 - Pratica SIDIT n. 3470. Voltura della concessione idraulica approvata con Determinazione Dirigenziale Provincia di Pistoia n. 95619 del 25/06/2010 (ex Pratica n. 1796/P) per l'attraversamento del corso d'acqua denominato Forra (MV 10831) in Loc. Vallino di Tiberio nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati B, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028410

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la pratica 1796/P della Provincia di Pistoia, approvata con Determinazione Dirigenziale Provincia di Pistoia n. 95619 del 25/06/2010, con la quale è stata rilasciata la concessione idraulica per l’attraversamento del corso d’acqua denominato Forra (MV 10831) in Loc. Vallino di Tiberio nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), alla Società KME Italy S.p.A. con sede legale in via G. Savane n. 6 Firenze – C.F. 00881250153;

CONSIDERATO che in data 22/06/2021 è stato dato seguito ad un atto di scissione parziale della società KME Italy S.p.A. in favore della Società Immobiliare Picta S.r.l., avente sede in Foro Bonaparte n. 44 Milano (MI) – C.F. 01180700153 e che, difatto, nell’atto di scissione è specificato che i diritti afferenti al compendio immobiliare della società scissa vengono assegnati nello stato di

fatto e di diritto alla società beneficiaria;

VISTA l'istanza di voltura di concessione idraulica, pervenuta con nota n. Prot. 0017826 del 18/01/2022, con cui la Società Immobiliare Pictea S.r.l., intende ufficializzare il subentro alla concessione sopra richiamata;

VISTA la documentazione progettuale, allegata alla nota di cui sopra, costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Dott. Geol. Alessandro Caniparoli, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana al n. 1743 di seguito elencata:

- Ricevuta versamento oneri istruttori;
- Procura legale rappresentante del soggetto cedente;
- Procura legale rappresentante del soggetto subentrante;
- Atto di scissione;

documenti integrativi pervenuti a seguito della nota Prot. n. 93842 del 08/03/2022:

- Certificato di idoneità statica e idraulica;

documenti integrativi pervenuti a seguito della comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/1990 con pec Prot. n. 0311793 del 05/08/2022:

- Relazione idraulica;
- Dichiarazione di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 3 c. 5 L.R. 41/2018:

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere la voltura di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa all'attraversamento del corso d'acqua denominato Forra (MV 10831) in Loc. Vallino di Tiberio nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), in prossimità dell'area identificata catastalmente Foglio 68 nei pressi dei mappali 464 e 542 del Comune di San Marcello Piteglio (PT) e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnata alla Pratica idraulica n. 3034 – Pratica SIDIT n. 3470/2022;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 13/01/2022 tramite bonifico su IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda identificativo sempre mediante bonifico in pari data su IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere già oggetto di concessione idraulica di cui alla pratica 1796/P della Provincia di Pistoia e indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

DATO ATTO che il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di modificare la durata della concessione, originariamente stabilita in anni 30 (trenta) come indicata nell'atto rilasciato dalla Provincia di Pistoia, adeguandolo alla normativa di riferimento (art. 5 c. 1 Reg. 60/R) in anni 9 (nove) a partire dalla data di adozione del presente atto, e che la stessa potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante la conduzione del bene demaniale non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'occupazione demaniale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- L'utilizzo dell'area demaniale è consentito in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dell'occupazione dell'area demaniale dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESO ATTO di tutta la documentazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione idraulica (All. A), Dichiarazione di compatibilità idraulica (All. B), Atto di Scissione (All. C);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0317577 del 11/08/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per la voltura della Concessione, di effettuare il versamento di € 300,00 (euro trecento/00) quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni previste per la concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 17/08/2022 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN IT41X0760102800001031581018 intestato alla Regione Toscana di:

- € 300,00 (euro trecento/00) per deposito cauzionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo da apporre sul presente atto è stata assolta tramite marca da bollo di € 16,00 (euro sedici/00) avente Id n. 01191559051412 del 21/12/2021;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

#### DECRETA

1. DI VOLTURARE alla Società Immobiliare Pictea S.r.l., avente sede in Foro Bonaparte n. 44 Milano (MI) – C.F. 01180700153, la concessione rilasciata dalla Provincia di Pistoia con pratica n° 1796/P, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa all'attraversamento del corso d'acqua denominato Forra (MV 10831) in Loc. Vallino di Tiberio nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), in prossimità dell'area identificata catastalmente Foglio 68 nei pressi dei mappali 464 e 542 del Comune di San Marcello Piteglio (PT);

2. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione idraulica (All. A), Dichiarazione di compatibilità idraulica (All. B), Atto di Scissione (All. C);
3. DI DISPORRE che la presente Voltura di Concessione sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa ;
4. DI MODIFICARE la durata della concessione in anni 9 (nove) a decorrere dalla data di adozione del presente atto, come specificato in premessa;
5. DI STABILIRE che la concessione è sottoposta alle clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per l'anno 2022 è pari a € 300,00 (euro trecento/00) e per gli anni successivi è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana ed è da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto subentrante tramite invio pec;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 3*

- A*            *Relazione idraulica*  
*01ebb7d0b9b287549b01c59aea9d25848ac787e7407c80841f1081f723cdfc13*
- B*            *Dichiarazione Compatibilità Idraulica*  
*68cd6b119b6a038e099b6d75db451021149ede098cb8352f55aede5a991bb15*
- C*            *Atto di Scissione*  
*828e5c310b001c35b4536076c1e20a522f6053d30ba45adbab763a14a5b2bc43*



# COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

LOCALITA' VALLINO DI TIBERIO

PROVINCIA DI PISTOIA

DOMANDA DI CAMBIO TITOLARITÀ DI CONCESSIONE  
IDRAULICA PRATICA N. 1796/P



VERIFICA IDRAULICA ATTRAVERSAMENTO CON PONTICELLO  
SUL FOSSO DETTO FORRA

## RELAZIONE IDROLOGICO IDRAULICA

Il committente:

Immobiliare Pictea srl

Il progettista:

Ing. Enrico Galigani

STUDIO di INGEGNERIA e ARCHITETTURA  
Edilizia, Idraulica Infrastrutture Ambiente e Sicurezza  
Ing. Enrico Galigani - mob. +39 338.4769752  
E-mail: [info@enicogaligani.com](mailto:info@enicogaligani.com) - Sito Web: [www.enicogaligani.com](http://www.enicogaligani.com)

FIRENZE, AGOSTO 2022

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

---

AOOGR / AD Prot. 0311793 Data 05/08/2022 ore 15:49 Classifica P.080.070.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

---

**SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ANALISI IDROLOGICA .....</b>	<b>5</b>
2.1	IDROGRAFIA .....	5
2.2	CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO .....	6
2.3	STIMA DELLA PORTATA DI VERIFICA .....	8
<b>3</b>	<b>ANALISI IDRAULICA.....</b>	<b>9</b>
3.1	DESCRIZIONE SOFTWARE HEC-RAS 6.2 .....	9
3.1.1	Le ipotesi di calcolo.....	9
3.1.2	Equazioni di base.....	10
3.1.3	Criteri di suddivisione della sezione.....	10
3.1.4	Valutazione delle perdite di carico per attrito.....	11
3.2	CONDIZIONI GEOMETRICHE INSERITE NEL MODELLO.....	11
3.3	CONDIZIONI AL CONTORNO DEL MODELLO.....	13
3.4	RISULTATI MODELLAZIONE IDRAULICA.....	13
	<b>BACINO IDROGRAFICO .....</b>	<b>15</b>
	<b>VERIFICHE IDRAULICHE .....</b>	<b>17</b>

AOGRT / AD Prot. 0311793 Data 05/08/2022 ore 15:49 Classifica P.080.070.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

## 1 PREMESSA

Il presente studio idrologico-idraulico è stato sviluppato in risposta alla richiesta perfezionamento integrazioni - della Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile (Pratica n. 3034) relativamente ad un attraversamento esistente con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).

In particolare la presente relazione idrologica-idraulica descrive la verifica idraulica del tratto di corso d'acqua prossimo al suddetto ponticello eseguita al fine di determinare il franco di sicurezza e redigere quindi la dichiarazione di compatibilità idraulica del corso d'acqua rispetto all'esposizione del rischio idraulico per eventi alluvionali con tempo di ritorno 200 anni.

Come si evince dalla seguente immagine, dove si riporta la localizzazione dell'attraversamento di interesse su ortofoto satellitare, il ponticello esistente è situato in una area boscata circa 1 km a nord dell'area industriale di Campo Tizzoro nel comune di San Marcello Piteglio (PT).




Figura 1 – Localizzazione ponticello di interesse

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

---

Considerato quanto sopra, lo studio è strutturato nei seguenti step:

- Acquisizione delle cartografie CTR (1:2000 e/o 1:10000) e del DTM “Lidar” (ove disponibile) o del DTM Idrologico regionale (in scala 1:10'000) relativo a tutto il territorio prossimo al tratto di corso d’acqua oggetto di studio e al relativo bacino idrografico.
- Definizione del reticolo idrografico che insiste sull’attraversamento stradale in oggetto e dell’estensione del relativo bacino.
- Analisi idrologica per la stima della portata di verifica.
- Acquisizione del rilievo topografico eseguito a supporto del presente studio, in particolare delle sezioni del corso d’acqua e dei manufatti esistenti.
- Implementazione di un modello di verifica idraulico.
- Analisi dei risultati delle verifiche idrauliche e individuazione di eventuali criticità emerse.

AOGRT / AD Prot. 0311793 Data 05/08/2022 ore 15:49 Classifica P.080.070.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

## 2 ANALISI IDROLOGICA

Nel presente capitolo si riporta la valutazione idrologica svolta sul corso d'acqua di interesse, individuato nel reticolo idrografico e di gestione (L.R. n°79 del 2012) come Fosso detto Forra (cod. MV10831), che conduce al calcolo della portata di piena con tempo di ritorno duecentennale. Tale portata è stata poi adottata nell'ambito delle verifiche idrauliche utilizzate per la valutazione sulle condizioni di deflusso dell'attraversamento oggetto di intervento, descritte nel capitolo relativo all'analisi idraulica.

### 2.1 IDROGRAFIA

Nella seguente immagine dove si riporta il reticolo idrografico e di gestione (L.R. n°79-2012) prossimo all'area di interesse, si evidenzia il tracciato del fosso Forra, affluente sinistro del torrente Maresca.




Figura 2 – Individuazione ponticello di interesse su cartografia reticolo idrografico e di gestione (L.R. 79-2012)

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

Di seguito si riporta l'inquadramento del bacino del fosso Forra, con sezione di chiusura in corrispondenza dell'attraversamento di interesse, ricavato mediante analisi in ambiente GIS e del reticolo del corso d'acqua su immagine 3D estratta da Google Earth.




Figura 3 – Localizzazione su immagine 3D del bacino del fosso Forra e dell'asta fluviale

## 2.2 CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO

È stata effettuata un'analisi in ambiente GIS al fine di determinare il bacino del fosso Forra sulla base del DTM (Digital Terrain Model) di dettaglio ricavato dal DTM idrologico messo a disposizione dalla Regione Toscana che ha una risoluzione 10.00 x 10.00 m, derivato dalla ricostruzione digitale dell'andamento del terreno ottenuto da CTR10K.

È stato necessario fare riferimento al suddetto DTM in quanto i dati Lidar (che hanno una risoluzione di 1.00x1.00 m) non coprono tutto il bacino di interesse.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA




Figura 4 – In giallo il bacino idrografico individuato mediante analisi morfometrica

In particolare l'analisi morfometrica è stata condotta mediante l'utilizzo del software QGIS (versione 3.16.12) integrato al plugin GRASS, con cui è stato possibile definire le grandezze caratteristiche del bacino di interesse. Si specifica che nell'impostazione del progetto GIS è stato settato come sistema di coordinate di riferimento Monte Mario / Italy Zone 1 – EPSG 3003.

Dall'analisi svolta risulta un bacino idrografico a monte del ponticello oggetto della presente analisi di superficie pari a 0.73 kmq.

Si rimanda alla planimetria su CTR in calce alla presente relazione per un maggior dettaglio.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

---

### **2.3 STIMA DELLA PORTATA DI VERIFICA**

Sulla base di studi pregressi eseguiti dallo scrivente su corsi d'acqua prossimi al fosso oggetto di studio e con bacini idrografici morfologicamente paragonabili è stato considerato cautelativamente un coefficiente udometrico per una piena con tempo di ritorno duecentennale pari a 15 mc/s\*kmq.

Di conseguenza la portata di piena adottata nelle verifiche idrauliche, descritte nel paragrafo seguente, è pari a 10.95 mc/s.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
 RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

### 3 ANALISI IDRAULICA

#### 3.1 DESCRIZIONE SOFTWARE HEC-RAS 6.2

La modellazione idraulica è stata effettuata attraverso il software Hec-Ras (River Analysis System) versione 6.2 sviluppata dall'U.S. Army Corps of Engineers – Hydrologic Engineering Center.

Il modello è stato implementato in moto vario al fine di ottenere maggiore stabilità nei profili, l'idrogramma di piena è stato ricostruito su un idrogramma generico imponendo il valore del picco riportato in precedenza. Dato che allo stato attuale non si verificano esondazioni la forma dell'idrogramma e i volumi sottesi non influiscono sulle dinamiche idrauliche e sui relativi risultati delle verifiche. Nel modello di calcolo vengono analizzate entrambe le configurazioni energetiche di corrente lenta e veloce, determinando un unico profilo del pelo libero.

##### 3.1.1 Le ipotesi di calcolo

Il modello risolve il problema della individuazione del livello del pelo libero della corrente in una assegnata sezione.




Figura 5 – Rappresentazione dei termini dell'equazione dell'energia.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

### 3.1.2 Equazioni di base

Facendo riferimento alle sezioni trasversali 1 e 2 del corso d'acqua in figura precedente, a cui si rimanda per il significato dei simboli, le due equazioni base del modello sono le seguenti:

$$WS_2 + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} = WS_1 + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} + h_e$$

$$h_e = L \bar{S}_f + C \left| \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} - \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} \right|$$

dove:

- $WS_2; WS_1$  = livello del pelo libero alle sezioni estreme del tratto 2, 1;
- $V_2^2; V_1^2$  = velocità medie delle sezioni 2,1;
- $\alpha_1, \alpha_2$  = coefficienti di velocità;
- $g$  = accelerazione di gravità;
- $h_e$  = perdite di carico totali;
- $L$  = distanza tra le due sezioni;
- $\bar{S}_f$  = perdite di carico per attrito;
- $C$  = coefficiente delle perdite per espansione o contrazione.

### 3.1.3 Criteri di suddivisione della sezione

La sezione idraulica del corso d'acqua viene rappresentata geometricamente per punti. All'interno di essa si distinguono in generale tre zone (figura seguente) che, adottando la terminologia inglese, indichiamo con:




Figura 6 – Schema fondamentale di suddivisione in sottosezioni.

- main channel = M.CHA. (canale principale)

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

- 
- left overbank = LO (golena sinistra)
  - right overbank = RO (golena destra)

In ciascun ambito (ma è possibile in generale assegnare differenti scabrezze ad ogni segmento della sezione) vengono definite le scabrezze del fondo, che poi vengono composte al fine di generare una scabrezza equivalente valida per l'intera sezione.

Per ciascuna sottosezione si determina la capacità di deflusso in moto uniforme:

$$K = \frac{ar^{\frac{2}{3}}}{n}$$

dove:

- $K [m^3/s]$  = capacità di deflusso nell'ambito;
- $n [s/m^{1/3}]$  = scabrezza di Manning;
- $r [m]$  = raggio idraulico dell'ambito;
- $a [m^2]$  = area della sezione bagnata dell'ambito.

### 3.1.4 Valutazione delle perdite di carico per attrito

Le perdite di carico per attrito sono calcolate attraverso la formula:

$$L\bar{S}_f$$

dove,  $\bar{S}_f$  è la pendenza d'attrito media, pesata, del tratto, secondo la seguente formula:

$$\bar{S}_f = \left( \frac{Q_1 + Q_2}{K_1 + K_2} \right)^2$$

dove  $K_1, K_2$  rappresentano le capacità di deflusso totali delle sezioni estreme.

## 3.2 CONDIZIONI GEOMETRICHE INSERITE NEL MODELLO

La geometria dello stato attuale è stata ricostruita sulla base delle sezioni di deflusso appositamente rilevate per la presente analisi, per un totale di 5 sezioni di alveo oltre alle sezioni del manufatto esistente. Di seguito si riporta la foto del ponticello oggetto di studio scattata da valle verso monte.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA



Figura 7 – Attraversamento esistente

Di seguito si riporta la posizione planimetrica delle sezioni di verifica su ortofoto.




Figura 8 – Geometria estratta dal modello di verifica con localizzazione delle sezioni di verifica su Ortofoto

Relativamente al coefficiente di scabrezza è stato adottato il valore di  $0.035 \text{ [m}^{-1/3}\text{s]}$  per l'alveo in terra,  $0.02 \text{ [m}^{-1/3}\text{s]}$  per il manufatto in C.A. e il valore di  $0.04 \text{ [m}^{-1/3}\text{s]}$  per le aree golenali.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
 RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

### 3.3 CONDIZIONI AL CONTORNO DEL MODELLO

La verifica è stata implementata assumendo come condizione di monte l'idrogramma di piena stimato in precedenza e come condizione di valle la pendenza di moto uniforme ricavata dalla pendenza del profilo di fondo alveo nel tratto a valle dell'area di interesse derivato dal DTM Lidar.

### 3.4 RISULTATI MODELLAZIONE IDRAULICA

Nel presente paragrafo si riportano i risultati della modellazione idraulica in termini di franco di sicurezza rispetto al massimo battente duecentennale. Si rimanda agli allegati idraulici in calce alla presente relazione per un maggior dettaglio.

Dalle verifiche eseguite risulta che la portata con tempo di ritorno duecentennale risulta sempre contenuta nell'alveo inciso del fosso Forra nel tratto di interesse. Relativamente all'attraversamento esistente la piena con tempo di ritorno duecentennale transita con un franco di sicurezza medio pari a 71.5 cm (69 cm rispetto alla sezione di monte e 74 rispetto alla sezione di valle).




Figura 9 – Battente Tr200 anni alla sezione di monte del ponticello oggetto di studio - immagine estratta dal modello di verifica –




Figura 10 – Battente Tr200 anni alla sezione di valle del ponticello oggetto di studio - immagine estratta dal modello di verifica –

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

---

Il corso d'acqua ha una portata ampiamente inferiore a 50 mc/s pertanto rientra nella casistica indicata per i tombini al paragrafo 5.1.2.3 della norma (circolare del 11/02/2019 - Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE), pertanto nel caso di funzionamento a superficie libera, il tirante idrico non dovrà superare i 2/3 dell'altezza della sezione, garantendo comunque un franco minimo di 0,50 m.

Dato che il manufatto ha una luce utile di altezza 2m il franco di sicurezza è maggiore di 1/3 della luce stessa è pertanto l'attraversamento esistente è idraulicamente compatibile.


AOGRT / AD Prot. 0311793 Data 05/08/2022 ore 15:49 Classifica P.080.070.

Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

---

## **BACINO IDROGRAFICO**

AOOGR / AD Prot. 0311793 Data 05/08/2022 ore 15:49 Classifica P.080.070.




Verifica idraulica attraversamento con ponticello sul Fosso detto Forra (cod. MV10831) in Loc. Vallino di Tiberio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)  
RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

---


## VERIFICHE IDRAULICHE

AOOGR / AD Prot. 0311793 Data 05/08/2022 ore 15:49 Classifica P.080.070.




Verifiche idrauliche

1/8




Verifiche idrauliche




Verifiche idrauliche

3/8




Verifiche idrauliche




Verifiche idrauliche

5/8



Verifiche idrauliche



Verifiche idrauliche

7/8

HEC-RAS Plan: SA\_Tr200 River: Forra Reach: Forra\_Attrav Profile: Max WS

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (m/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
Forra_Attrav	38	Max WS	10.95	793.74	794.86	794.87	795.25	0.016453	2.77	3.96	5.14	1.01
Forra_Attrav	29	Max WS	10.95	793.28	794.11	794.34	794.78	0.057235	3.64	3.01	7.14	1.79
Forra_Attrav	20	Max WS	10.95	791.84	793.40		793.72	0.003351	2.48	4.41	2.97	0.65
Forra_Attrav	19.0	Max WS	10.95	791.80	793.44	792.91	793.69	0.002733	2.22	4.93	3.09	0.56
Forra_Attrav	18.5			Inl Struct								
Forra_Attrav	18.2	Max WS	10.95	791.35	792.67		793.06	0.004826	2.75	3.98	3.01	0.76
Forra_Attrav	18	Max WS	10.95	791.35	792.67	792.46	793.06	0.004868	2.76	3.97	3.01	0.77
Forra_Attrav	17			Bridge								
Forra_Attrav	16	Max WS	10.95	791.35	792.58		793.03	0.005856	2.95	3.71	3.01	0.85
Forra_Attrav	10	Max WS	10.95	791.21	792.20	792.42	792.94	0.036152	3.81	2.87	4.28	1.48
Forra_Attrav	1	Max WS	10.95	790.70	791.61	791.90	792.53	0.049245	4.24	2.59	3.88	1.66

Verifiche idrauliche

8/8

A00GRT / AD Prot. 0311793 Data 05/08/2022 ore 15:49 Classifica P.080.070.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25387 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2841 - Pratica SIDIT n. 3309/2022. Variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 708 del 20/01/2022 per i lavori di posa in opera di tubazione con cavo elettrico staffato a manufatto esistente in attraversamento di corso d'acqua non denominato (TN 32655), affluente del Torrente Vinchiana, in Loc. "Le Vene", frazione Vinchiana nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028450

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza presentata dalla Società G.E.A.L. S.p.A. con sede legale in viale Luporini, 1348 Lucca, codice fiscale/partita IVA 01494020462, per la richiesta di concessione idraulica per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua non denominato (Cod. TN 32655), affluente del Torrente Vinchiana, relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 708 del 20/01/2022 ai lavori di posa in opera di tubazione con cavo elettrico staffato a manufatto esistente in attraversamento del corso d’acqua di cui sopra, in Loc. “Le Vene”, frazione Vinchiana nel Comune di Lucca, recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 366563 del 27/09/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell’ Ing. Giulio Menichetti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1690 A:

- Relazione tecnica con estratti cartografici, documentazione fotografica, dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e sezione;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

CONSIDERATO che durante i lavori autorizzati con Decreto Dirigenziale n. 708 del 20/01/2022 non è stato possibile posare sul lato valle il corrugato lungo l'attraversamento del corso d'acqua non denominato (Cod. TN 32655), affluente del Torrente Vinchiana, e, pertanto, per motivi tecnici viene richiesta la posa in opera di corrugato cavidotto staffato all'attraversamento esistente sul lato monte;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (Cod. TN 32655), affluente del Torrente Vinchiana, relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 708 del 20/01/2022 ai lavori di posa in opera di tubazione con cavo elettrico staffato a manufatto esistente in attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, in Loc. "Le Vene", frazione Vinchiana nel Comune di Lucca, – individuato al NCEU al Foglio 13 nei pressi dei mappali 121-122 del Comune di Lucca;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 116,00 (euro centosedici/00) del 05/10/2022 tramite bonifico bancario su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori, € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo sulla domanda ;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 2841/V – Pratica SIDIT n. 3309/2022 ;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio delle alberature: da richiedere autorizzazione ad Enti preposti a cura del Richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

**PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:**

- Il rilascio della Variante alla Concessione idraulica – Decreto Dirigenziale n. 708 del 20/01/2022 è condizionato al regime concessorio dell'attraversamento esistente, pertanto, qualora lo stesso dovesse essere rimosso o adeguato anche la condotta potrà essere conseguentemente modificata a totale onere del richiedente la concessione;
- la tubazione in progetto dovrà essere adeguatamente staffata al manufatto esistente in modo da non costituire pericolo e/o intralcio;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro

tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di

concessione;

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di confermare in anni 9 (nove) la durata della concessione (a far data dall'adozione del D.D. n. 708 del 20/01/2022), che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) a cui si applica la riduzione del 20% per i concessionari di pubblici servizi (art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016) per l'ammontare di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00), aggiornato al tasso di inflazione programmata pari al 7,1% secondo i disposti della DGRT n. 1219 del 02/11/2022, per un totale pari ad € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. Prot. 0449491 del 21/11/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della presente Variante, di effettuare il versamento di € 16,00 (euro sedici/00) per la marca da bollo per il presente atto, oltre che rendere edotto il concessionario degli importi variati, secondo il tasso di inflazione, sia per il canone demaniale che

per l'imposta regionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id. n. 01200287574623 del 12/05/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI CONFERMARE a favore della Società G.E.A.L. S.p.A. con sede legale in viale Luporini, 1348 Lucca, codice fiscale/partita IVA 01494020462, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (Cod. TN 32655), affluente del Torrente Vinchiana, relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 708 del 20/01/2022 per i lavori di posa in opera di tubazione con cavo elettrico staffato a manufatto esistente in attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, in Loc. "Le Vene", frazione Vinchiana nel Comune di Lucca, – individuato al NCEU al Foglio 13 nei pressi dei mappali 121-122 del Comune di Lucca, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica 2841/V – Pratica SIDIT n. 3309/2022 ;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione degli interventi così come descritti negli elaborati progettuali allegati alla richiesta disponendo che gli stessi siano sottoposti alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e alle prescrizioni generali individuate in premessa;
3. DI CONFERMARE che la concessione ha durata di anni 9 (nove), a decorrere dalla data di adozione del D.D. n. 708/2022, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. IL CONCESSIONARIO è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
5. DI INVIARE il presente atto tramite pec alla Società richiedente;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25390 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3341 - Pratica SIDIT n. 5047/2022. Concessione temporanea ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di ponteggio per la sostituzione di tubazione di scarico olio trasformatori in loc. Turrite nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028359

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società Enel Green Power S.r.l., con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 Roma (RM), codice fiscale/partita IVA 15416251005, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua denominato Turrite Secca (cod. TN 21389) relativa all’utilizzo della superficie demaniale per l’esecuzione di lavori per la realizzazione di ponteggio per la sostituzione di tubazione di scarico olio trasformatori in loc. Turrite nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) ed autorizzazione idraulica per gli stessi lavori nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n.

267852 del 04/07/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Sara Gabrielli:

- Relazione tecnica generale e fotografica;
- Corografia generale;
- Estratto mappa catastale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Turrite Secca (cod. TN 21389), relativa all'utilizzo della superficie demaniale per l'esecuzione di lavori per la realizzazione di ponteggio per la sostituzione di tubazione di scarico olio trasformatori in loc. Turrite nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) individuata al NCEU sul Foglio 216 part. 9085 del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) e l'autorizzazione per i medesimi lavori nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) individuati al NCEU sul Foglio 216 part. 9085 del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 22/06/2022 tramite versamento su c/c postale n. 1031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed aver assolto alla imposta di bollo sulla domanda con marca da bollo Id n. 01191909423712 del 22/06/2022 da € 16,00 (euro sedici/00);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3341 – Pratica SIDIT n. 5047/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti di corso d'acqua interessati dai lavori; ;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature : eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 6 (sei) mesi dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnica e fotografica (All. A);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 6 (sei) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 13.0 - cantieristico), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 100,00 (euro cento/00) per utilizzo superficie demaniale;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0352827 del 16/09/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 100,00 (euro cento/00) quale canone per l'utilizzo superficie demaniale per 6 (sei) mesi, € 50,00 (euro cinquanta/00) quale imposta regionale anno 2022, ed il pagamento della marca da bollo per il presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 07/10/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 100,00 (euro cento/00) quale per l'utilizzo superficie demaniale per 6 (sei) mesi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 06/10/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 50,00 (euro cinquanta/00) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta tramite marca da bollo di € 16,00 (euro sedici/00) avente Id n. 01191909423723 del 22/06/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Enel Green Power S.r.l., con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 Roma (RM), codice fiscale/partita IVA 15416251005, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Turrite Secca (cod. TN 21389), relativa all'utilizzo della superficie demaniale per l'esecuzione di lavori per la realizzazione di ponteggio per la sostituzione di tubazione di scarico olio trasformatori in loc. Turrite nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) individuata al NCEU sul Foglio 216 part. 9085 del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica il n. 3341 – Pratica SIDIT n. 5047/2022;
2. DI AUTORIZZARE la Società Enel Green Power S.r.l., all'esecuzione di lavori per la realizzazione di ponteggio per la sostituzione di tubazione di scarico olio trasformatori in loc. Turrite nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) individuata al NCEU sul Foglio 216 part. 9085 del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica il n. 3341 – Pratica SIDIT n. 5047/2022;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnica e fotografica (All. A);
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Relazione tecnica e fotografica*

*e9685cca85d4306dd48de98a23ceadc8947e38e4c412bd3f8cb697567cc1240b*

	<b>Renewable Energies Italy</b> O&M Hydro Italy <small>INTERNAL</small> Northern Central Area	PAGINA - PAGE
		1 \ 5

TITOLO - TITLE

## IMPIANTO IDROELETTRICO DI TORRITE

Comune di Castelnuovo Garfagnana – Provincia di Lucca

### RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA

## AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE PONTEGGIO SOSTITUZIONE TUBAZIONE SCARICO OLIO TRASFORMATORI

*Il Committente*

REV. REV.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DATA DATE	PREPARATO PREPARAD	CONTROLLATO CHECKED	VALIDATO VALIDATED
<b>00</b>	<b>EMISSIONE</b>	22/06/2022	<b>FAVA M.</b>	<b>SESSEGO M.</b>	<b>SESSEGO M.</b>
IMPIANTO PLANT	Richiesta autorizzazione idraulica				
<b>TORRITE</b>					
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION	<input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICO PUBLIC	<input type="checkbox"/> AZIENDALE COMPANY	<input type="checkbox"/> RISERVATO CONFIDENTIAL	<input type="checkbox"/> RISTRETTO RESTRICTED	
Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel Green Power SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Green Power SpA. This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.					


	<b>Renewable Energies Italy</b> O&M Hydro Italy <small>INTERNAL</small> Northern Central Area	<b>PAGINA - PAGE</b>
		<b>2 \ 5</b>

## 1. PREMESSA

All'esterno della centrale idroelettrica di Torrite è ubicata la stazione di trasformazione 132 kV. La raccolta dell'olio dei trasformatori in caso di guasto viene effettuata tramite una tubazione che raccoglie eventuali sversamenti e li convoglia in una cisterna ubicata nel piano interrato dell'edificio di centrale.

A causa della vetustà e dello stato di mantenimento della tubazione si rende necessaria la sostituzione della stessa.

## 2. PLANIMETRIA UBICATIVA \_ VISTA AEREA



	<b>Renewable Energies Italy</b> O&M Hydro Italy <small>INTERNAL</small> Northern Central Area	PAGINA - PAGE
		3 \ 5

### 3. PLANIMETRIA UBICATIVA \_ VISTA AEREA DI DETTAGLIO



### 4. DESCRIZIONE ATTIVITA'

Come detto in premessa, le attività consentono nella rimozione della tubazione di scarico olio dei trasformatori esistente e la sostituzione con una nuova tubazione in acciaio inox.


La rimozione della tubazione esistente avverrà tramite taglio in corrispondenza delle curve di uscita dal piazzale della stazione e di ingresso nel locale interrato dove è ubicata la cisterna di raccolta.

La posa della nuova tubazione avverrà saldando una flangia alle rispettive curve e verrà realizzata tramite barre flangiate della lunghezza di 6m.


Si precisa che la tubazione non opera in pressione e che durante il normale esercizio è percorsa solamente dall'acqua piovana raccolta dalle vasche poste sotto ai trasformatori.

Per la realizzazione dell'opera sarà necessario allestire un ponteggio nel letto del torrente Turrite Secca.

	<b>Renewable Energies Italy</b> O&M Hydro Italy INTERNAL Northern Central Area	PAGINA - PAGE 4 \ 5



**5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**






Renewable Energies Italy  
O&M Hydro Italy INTERNAL  
Northern Central Area

PAGINA - PAGE

5 \ 5





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25392 - Data adozione: 21/12/2022**

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2722, pratica Sidit n. 456/2022. Concessione idraulica di un'area demaniale di pertinenza del Torrente Pizzorna, tratti Cod. TN 28899 e TN 28766, nella Frazione di Chifenti, nel comune Borgo a Mozzano (LU), occupata da un piazzale e scarichi e da occupare con due scogliere.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028485

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

VISTA l’istanza presentata da Calcarta s.r.l, di seguito denominata “Concessionario”, cod. fisc.e partita iva:01096430465, con sede legale a Borgo a Mozzano (LU), nella Frazione di Chifenti, in via Pizzorna n. 551/A, acquisita agli atti di questo Ente con prot. AOOGR 288107 del 12.07.2021, perfezionata con pec del 14/12/2021(prot. 484184), del 22/12/2021 (prot. 496254), del 27/12/2021 (prot.500142) e del 16.02.2022 (prot. 61257), con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell’ing. Renzo Bessi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 444:

Elaborato A (Relazione Tecnica e idraulica con Studio idrologico e Idraulico e progetto delle opere di difesa idraulica), Elaborato C (Documentazione fotografica dettagliata dei punti di sbocco degli scarichi), Elaborato D (Relazione descrittiva delle scogliere), Elaborato E (Relazione sul

mantenimento della caldaia nella localizzazione attuale), Elaborato F (Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018), TAV. 2 (Planimetria su CTR 1:200), TAV. 3 (Planimetria su mappa catastale), TAV. 4 (Sezioni d'alveo – Particolare del tubo interrato), TAV. 5 (Caldaia da mantenere e filtro aspiratore da demolire, Planimetria e Sezioni), TAV. 6 (Tettoia da demolire – Planimetria e Sezione), TAV. 7 (Manufatti nella fascia di rispetto, Planimetria e sezione), TAV. 8 (Scogliere – Planimetrie e Sezioni);

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

degli oneri istruttori di € 275,00, con bonifico del 21/06/2021 su conto IBAN n. IT8900760102800001031575820 intestato alla regione Toscana,

-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l'istanza, mediante marca da bollo, che ha l'id.012000788916209 del 08/07/2021,

-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante marca da bollo che ha l'id.01210659263047 del 16.12.2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata dalla società suddetta per il rilascio della concessione di un'area demaniale di pertinenza del Torrente Pizzorna, (tratti Cod. TN 28899 -TN 28766) identificata catastalmente al foglio di mappa 43, nei pressi dei mappali 681, 317 e 319, nella Frazione di Chifenti, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU);

PRESO ATTO che mq. 145 di area demaniale sono occupati da un piazzale, a corredo dell'attività mentre mq. 57 dovranno essere occupati da due scogliere per la difesa spondale che saranno realizzate in massi ciclopici non gelivi, intasati con pietrame di adeguata pezzatura e legati con malta cementizia;

PRESO ATTO che all'interno dell'area sono presenti 21 scarichi di cui n. 13 della tipologia acque piovane e n. 8 acque reflue industriali;

PRESO ATTO che le due scogliere, più nel dettaglio sono così rappresentate:

A) quella a monte dell'insediamento, verrà realizzata per un tratto lungo circa m. 15, per la difesa spondale del piazzale, con franco di 1,50, ricadente in parte sul Demanio idrico; lo scopo di questa difesa è quella di impedire alle acque del torrente, fino a tempi di ritorno di 200 anni, di non sormontare la sponda ed allagare sia il piazzale che anche la cartiera vera e propria;

B) quella a protezione delle tubazioni interrate di scarico avrà una lunghezza di circa 20 m e garantirà un franco minimo di 40 cm rispetto alla piena duecentennale;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 2722, pratica SIDIT n. 456/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 9 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni presenti nel disciplinare (allegato A) firmato in data 06.12.2022 dal legale rappresentante della Calcarta s.r.l., di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno a partire dalla data del presente decreto;
- l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori avrà la durata di 3 anni, a partire alla data del presente decreto;
- durante l'esecuzione di lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione di lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità delle opere, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell' area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che la società dovrà corrispondere alla Regione Toscana, stabilito dalla D.G.R.T. 888/17, è pari a € 4.167,00 e verrà aggiornato ai sensi della D.C.R.T. 1219/2022;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall'*"Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato"*, dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, la società dovrà corrispondere alla Regione Toscana € 2.066,88 , salvo diverse disposizioni da parte della Concedente;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione ha provveduto al versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0061257 in data 16/02/2022:

€23.076,58 di indennità pregresse (anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) + interessi legali,

€3.967,50 di indennità occupazione anno 2021,

€3.561,82 di imposta regionale anno 2016 + interessi legali,

€1.983,75 di imposta regionale anno 2021,

€4.133,75 di canone anno 2022,

€2.066,88 di imposta regionale anno 2022,

€4.167,00 di deposito cauzionale, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate,

€798,06 di spese di registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

- di rilasciare a Calcarta s.r.l, cod. fisc.e partita iva:01096430465, con sede in via Pizzorna n. 551/A, nella Frazione di Chifenti a Borgo a Mozzano (LU) la concessione di un' demaniale di pertinenza del Torrente Pizzorna, (tratti Cod. TN 28899 -TN 28766) identificata catastalmente al foglio di mappa 43, nei pressi dei mappali 681, 317 e 319, nella Frazione di Chifenti, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), occupata da un piazzale a corredo dell'attività, da 21 scarichi e da due scogliere che saranno realizzate in massi ciclopici non gelivi, intasati con pietrame di adeguata pezzatura e legati con malta cementizia;

- di stabilire che la presente concessione ha la validità di 9 anni, a partire dalla data del presente decreto e che il canone di concessione demaniale annuo, stabilito dalla D.G.R.T. 888/17, che la società dovrà corrispondere alla Regione Toscana per la concessione della suddetta area è pari a € 4.167,00 e verrà aggiornato ai sensi della D.C.R.T. 1219/2022;

- di dare atto che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016;

- di disporre che la gestione dell' area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nel disciplinare (allegato A) firmato in data 06.12.2022 dal legale rappresentante della Calcarta s.r.l. e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, la Calcarta s.r.l. all'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle scogliere descritte in narrativa e di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro un anno a partire dalla data del presente decreto mentre l'autorizzazione idraulica ha validità 3 anni sempre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
- di dare atto che il presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di €200,00;
- di notificare il presente atto per pec a Calcarta s.r.l.e all'ing. Renzo Bessi;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*fc38839cfebba5fc36154509ebcc9ce3563c1091005e27f9fda7f6fa0e03711e*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25393 - Data adozione: 22/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dal Fiume Arno in Comune di Subbiano (AR) loc. Calbenzano per uso agricolo rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale 25/AD del 25/01/2012 e rettificata con D.D. n. 55/AD del 17/04/2012 - Pratica 5541/2020 SIDIT (Codice locale Rin002\_CSU1953\_00003). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028478

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 23/02/2016 n. 122, “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 recante “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022 ai sensi dell’art.6, comma 2 della L. R. 28/12/2015 n.80;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 25/AD del 25/01/2012, rettificata con D.D. 55/AD del 17/04/2012, con la quale venne assentita ai Sigg. Andreini Giorgio, Andreini Alfredo, Galli Elisa, Andreini Fortunato, Andreini Assunta, Andreini Manuela, Andreini Luisa e Andreini Manuele, la concessione di derivazione d’acqua superficiale dal corso d’acqua Fiume Arno in loc. Calbenzano nel Comune di Subbiano (AR) per uso irriguo, a rinnovazione della concessione rilasciata con DGRT 2162/1997, subordinatamente alle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare Rep. n. 69/2012 sottoscritto in data 25/01/2012 e con validità fino alla data del 16/04/2022;

VISTA la domanda presentata in data 05/05/2022 dal Sig. Andreini Giorgio in proprio e per conto dei Sigg. Andreini Alfredo e Galli Elisa, Andreini Stefania e Siciliano Erminia, Andreini Assunta, Manuela, Luisa e Manuele, Ciabattini Domenica, come meglio identificati nell’allegato B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per il rinnovo della concessione sopra richiamata per la derivazione dal corso d’acqua Fiume Arno in Loc. Calbenzano nel Comune di Subbiano (AR) in misura non superiore a 10 l/s e

per una portata media di 0,37 l/s per un fabbisogno annuo di 11.600 mc per uso privato da acque superficiali, per l'irrigazione di 76730 mq di terreno di proprietà dei richiedenti;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare è fissata in misura non superiore a 10 l/s e una portata media di 0,37 l/s corrispondenti ad un fabbisogno annuo di 11600 mc per uso privato da acque superficiali;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito per l'anno 2022, a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219 del 02/11/2022 in € 36,89 (euro trentasei virgola ottantanove centesimi);

CONSIDERATO che i Richiedenti hanno versato in data 14/12/2022 la somma complessiva di € 36,89 tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 60 DPGRT 61/R/2016 e DGRT 1068 del 01/10/2018, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il Sig. Andreini Giorgio in qualità di referente per la concessione ha sottoscritto in data 19/12/2022 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

CONSIDERATO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione sono stati assolti mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT8900760102800001031575820;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, ai Sigg. Andreini Giorgio Andreini Alfredo e Galli Elisa, Andreini Stefania e Siciliano Erminia, Andreini Assunta, Manuela, Luisa e Manuele, Ciabattini Domenica, come meglio identificati nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la durata di anni 15 (quindici) dalla data di scadenza del previgente decreto di concessione e, pertanto, con validità fino alla data del 16/04/2037, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fiume Arno in Loc. Calbenzano nel Comune di Subbiano (AR) per uso privato da acque superficiali, per l'irrigazione di 76730 mq di terreno coltivato a seminativo di proprietà dei richiedenti, per un fabbisogno annuo di 11600 mc e una portata media di 0,37 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), sottoscritto in data 19/12/2022 dal Sig. Andreini Giorgio in qualità di referente per la concessione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022 il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 36,89 (*euro trentasei virgola ottantanove centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Subbiano;
6. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A           Disciplinare di concessione*

*fe7fe4bd438522c91f8ca45de3fcf0b56ac3f5b2790ead3fb2de7b182f77df21*

*B           Dati dei richiedenti*

*5d5cb897078f2ed9798eef4c38cce30526381cd5412169219a02ebe7a9051f5e*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25395 - Data adozione: 22/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile - Nuova concessione di prelievo da nuovo pozzo P2 ubicato nel comune di Comune di Scandicci (FI), Loc. Casellina; NCT foglio 11 particella 1018. Pratica: Sidit 3091/2021 - Nuova Concessione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028396

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 2 novembre 2022 n. 1219 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza prot. 285295 del 08/07/2021 (SIDIT 3091-21) e succ integr. Prot. 334978 del 24.08.2021 con la quale la società Autostrade per L’Italia S.p.A. con sede a Roma via A. Bergamini, 50 (p.iva 07516911000) in persona del legale rappresentante ha richiesto il rilascio di concessione di acque pubbliche per uso civile, mediante pozzo (P2) da realizzare in Comune di Scandicci (FI) loc. Casellina su terreno individuato nel mappale del NCT al Foglio 11 part.IIa 490;

DATO ATTO che:

- l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Scandicci (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/09/2021, come da relata del Comune pervenuta al protocollo regionale n. 370108 del 23.09.2021;

- la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata sostituita ed effettuata in modalità telematica il giorno 14.09.2021 dal cui verbale conservato agli atti non sono state presentate né altre osservazioni né altre opposizioni;

RICHIAMATA l'autorizzazione alla perforazione rilasciata ai sensi dell' art. 95 del RD 1775/1933 con decreto dirigenziale n.16934 del 29.09.2021;

VISTA la comunicazione di inizio lavori (prot. N.261148 del 29.06.2022) e la dichiarazione di fine lavori ( prot. n. prot. 393534 del 17.10.2022);

PRESO ATTO che il pozzo è stato realizzato nella limitrofa p.lla 1018 anch'essa di proprietà della società richiedente;

RITENUTO, in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, e alla nota integrativa agli atti di Autostrade per L'Italia S.p.A. pervenuta al prot. 334978 in data 24/08/2021, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2900 mc, destinata ad uso civile, P.M.A. di 0,1 l/s;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha versato per l' annualità 2022 €. 43,61 (n. 2 mensilità: novembre e dicembre), ha costituito il deposito cauzionale di €. 261,66, ha versato €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- in data 07.12.2022 ha sottoscritto, in persona del legale rappresentante, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio di mod. assolvimento imposta di bollo agli atti di € 48,00;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

#### DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche per uso civile in favore di Autostrade per L'Italia S.p.A. con sede a Roma via A. Bergamini, 50 (p.iva 07516911000), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di nuovo pozzo P1 pozzo ubicato nel Comune di Scandicci (FI) Loc. Casellina in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 11 p.lla 1018 di proprietà della società medesima;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma digitale in data 07/12/2022 dalla società richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 1219/2022, il canone di concessione è definito in €. 261,66;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**ALLEGATO A**

*60d115d6b2809cc567f971d45a854a86e5b3ab179da94875b622583d4cf0cd2c*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25400 - Data adozione: 22/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile - Nuova concessione di prelievo da nuovo pozzo P1 ubicato nel comune di Comune di Bagno a Ripoli (FI), Loc. San Donato in Collina; NCT foglio 50 particella 115. Pratica: Sidit 3473/2022 codice locale 3678\_P1 CA07 Imbocco Nord - Nuova Concessione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028402

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 2 novembre 2022 n. 1219 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che la Soc. Autostrade per L’Italia S.p.A. con sede a Roma via A. Bergamini, 50 (p.iva 07516911000) in persona del legale rappresentante ha trasmesso istanza all’Amm.ne Prov.le di Firenze (prot. 367466 del 23.09.2010, conc. 3678) per il rilascio di concessione di acque pubbliche per uso INDUSTRIALE, mediante un pozzo (P1) da realizzare in Comune di Bagno a Ripoli (FI) loc. San Donato in Collina – Casa il Fossato individuato nel mappale del NCT al Foglio 50 part.lla 115;

RICHIAMATA l’autorizzazione alla perforazione rilasciata dalla Provincia di Firenze (prot. N. 0476445/2012 del 04/12/2012) e la successiva proroga (prot. n. 315341/14 del 25/07/2014);

VISTA l'istanza, iscritta al prot. 289090 del 14.07.2016 della Regione Toscana, con la quale la società Pavimental S.p.A. in persona del legale rappresentante Finiguerra Pierpaolo ha richiesto il subentro e la proroga del termine per la perforazione, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8820 del 09.09.2016;

VISTA l'istanza prot. 222416 del 03.06.2019 con la quale la società Autostrade per L'Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante Ing. Baldeschi ha inviato la comunicazione di fine lavori e richiesto contestualmente la voltura a a proprio nome dell'istanza in corso;

VISTA infine la richiesta di voltura prot. 416656 del 02.11.2022 con la quale la società AMPLIA Infrastrutture S.p.A. in persona del legale rappresentante Gruga Michele chiede di subentrare ad Autostrade per L'Italia S.p.A.;

DATO ATTO che:

- l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Bagno a Ripoli (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10.01.2011, come da relata del Comune pervenuta al protocollo della Provincia di Firenze;

- la visita istruttoria, prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933, si è svolta in data 03.02.2011 e dal relativo verbale non risultano né osservazioni né opposizioni;

RICHIAMATA l'autorizzazione alla perforazione rilasciata con Atto n. 8820 del 09.09.2016;

VISTA la dichiarazione di fine lavori prot. N.222416 del 03.06.2019;

RITENUTO, in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, che le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 3700 mc, destinata ad uso produzione beni e servizi, P.M.A. di 0,12 l/s;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha versato per l'annualità 2022 €. 340,15 (pari a n. 2 mensilità: novembre e dicembre), ha costituito il deposito cauzionale di €. 2.040,86, ha versato €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- in data 15.12.2022 ha sottoscritto, in persona del legale rappresentante Bruga Michele, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio di mod. assolvimento imposta di bollo agli atti di € 48,00;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

#### DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche per uso produzione beni e servizi in favore di Amplia Infrastructures S.p.A. con sede a Roma via Vincenzo Bona, 95/101 (p.iva 00904791001), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo P1 – 3678 Cantiere CA7 Imbocco Nord ubicato nel Comune di Bagno a Ripoli (FI) Loc. San Donato – Casa nel Fossato in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 50 p.lla 115 di proprietà del Sig. Morino Domenico Salvatore (cf. MRNDNC72C08F205Q) oggetto di esproprio – Lotto 2 Ampliamento A1 MI-NA, tratto FI Sud-Incisa;

2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma digitale in data 15/12/2022 dalla società richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 2.040,89;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**ALLEGATO A**

*9ed5aa3e884cff6f0a2bc85cb551e56e2858fb1e1f4928fb1c12896a036d8670*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25423 - Data adozione: 22/12/2022**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - Nuova concessione di prelievo da nuovo pozzo P1 ubicato nel Comune di Scandicci (FI), Loc. Casellina. Pratica: Sidit 3090/2021 - Nuova Concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028395

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza prot. 285360 del 08/07/2021 (SIDIT 3090-21) e succ integr. Prot. 334973 del 24.08.2021 con la quale la società Autostrade per L’Italia S.p.A. con sede a Roma via A. Bergamini, 50 (p.iva 07516911000) in persona del legale rappresentante ha richiesto il rilascio di concessione di acque pubbliche per uso civile, mediante pozzo (P1) da realizzare in Comune di Scandicci (FI) loc. Casellina su terreno individuato nel mappale del NCT al Foglio 6 part.IIIa 459;

DATO ATTO che:

- l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Scandicci (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/09/2021, come da relata del Comune pervenuta al protocollo regionale n. 370111 del 23.11.2021;

- la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata sostituita ed effettuata in modalità telematica il giorno 14.09.2021 dal cui verbale conservato agli atti non sono state presentate né altre osservazioni né altre opposizioni;

RICHIAMATA l'autorizzazione alla perforazione del pozzo rilasciata ai sensi dell' art. 95 del RD 1775/1933 con decreto dirigenziale n.16823 del 29.09.2021;

VISTA la comunicazione di inizio lavori (prot. n.260459 del 29.06.2022) e la dichiarazione di fine lavori (prot. n. prot. 393893 del 17.10.2022);

RITENUTO, in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, e alla nota integrativa di Autostrade per L'Italia S.p.A. pervenuta al prot. 334973 in data 24/08/2021, che le caratteristiche della derivazione possano essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2900 mc, destinata ad uso civile, P.M.A. di 0,1 l/s;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha versato per l' annualità 2022 €. 43,61 (n. 2 mensilità: novembre e dicembre), ha costituito il deposito cauzionale di €. 261,66, ha versato €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- in data 07.12.2022 ha sottoscritto, in persona del legale rappresentante, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio di mod. assolvimento imposta di bollo agli atti di € 48,00;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

#### DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche per uso civile in favore di Autostrade per L'Italia S.p.A. con sede a Roma via A. Bergamini, 50 (p.iva 07516911000), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di nuovo pozzo P1 pozzo ubicato nel Comune di Scandicci (FI) Loc. Casellina in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 6 p.lla 459 di proprietà della società medesima;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma digitale in data 07/12/2022 dalla società richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 261,66;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**ALLEGATO A**

*bf927a70aef61bee90f09f28f4782e25cd540fd5a633c8e9137355e8b7172926*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 25431 - Data adozione: 22/12/2022**

Oggetto: R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Strolla - MV44288, nel Comune di Castellina in Chianti (SI) per il mantenimento dello scarico IDL FIORAIE - CCHSR05 - Pratica SiDIT n. 4228/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028451

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

## RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."
- l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.a., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4228/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 411543 del 28/10/2022 presentata dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.a., C.F. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma dell'Ing. Ticcianti Michela iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto n. 534;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- 12851 - Scarico IDL FIORAIE - CCHSR05 sul corso d'acqua denominato Borro Strolla - MV44288, Comune di Castellina in Chianti (SI), presso la Particella 73 del Foglio 21, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 6011/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210998495286 del 15/09/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 214,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN: IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 214,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente al canone annuale riferito all'annualità 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN: IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN: IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Acquedotto del Fiora S.p.a., C.F. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Strolla - MV44288, nel Comune di Castellina in Chianti (SI), presso la Particella 73 del Foglio 21, con l'opera n. 12851 - Scarico IDL FIORAIE - CCHSR05;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dal 1° Gennaio 2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 214,20, secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@pec.fiora.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**